

## RESOCONTO STENOGRAFICO

271.

### SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 1985

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE AZZARO

#### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Missioni</b> . . . . .	25391	<b>Proposte di legge costituzionale</b> (Se-	
<b>Disegni di legge:</b>		guito della discussione):	
(Approvazione in Commissione) . . .	25392	ALMIRANTE ed altri: Modifica del se-	
<b>Proposte di legge:</b>		condo comma dell'articolo 68 e	
(Approvazione in Commissione) . . .	25392	dell'articolo 96 della Costituzione e	
(Assegnazione a Commissione in sede		modifica degli articoli 12, 13, 14 e 15	
referente) . . . . .	25391	della legge costituzionale 11 marzo	
(Trasferimento dalla sede referente		1953, n. 1 (111);	
alla sede legislativa ai sensi dell'ar-		BOZZI ed altri: Modificazioni all'isti-	
ticolo 77 del regolamento) . . . . .	25392	tituto dell'immunità parlamentare	
<b>Proposta di legge d'iniziativa del Con-</b>		previsto dall'articolo 68 della Costi-	
<b>siglio regionale della Puglia:</b>		tuzione (129);	
(Assegnazione a Commissione in sede		SPAGNOLI ed altri: Modifica dell'arti-	
referente) . . . . .	25391	colo 68 della Costituzione (348);	
		BATTAGLIA ed altri: Modifica dell'arti-	
		colo 68 della Costituzione concer-	
		nente l'istituto dell'immunità parla-	
		mentare (1074);	

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

PAG	PAG.
LABRIOLA ed altri: Nuova disciplina delle prerogative dei membri del Parlamento (1722) ( <i>prima deliberazione</i> ).	<b>Interrogazioni e interpellanze:</b>
PRESIDENTE . . . 25396, 25402, 25403, 25408, 25412, 25414, 25419, 25426, 25434, 25436	(Annunzio) . . . . . 25437
BOZZI ALDO ( <i>PLI</i> ) . . . . . 25412	<b>Corte dei conti:</b>
D'ACQUISTO MARIO ( <i>DC</i> ) . . . . . 25414	(Trasmissione di documento) . . . . . 25437
GARGANI GIUSEPPE ( <i>DC</i> ) . . . . . 25426, 25428, 25433, 25434, 25435	<b>Documento ministeriale:</b>
LABRIOLA SILVANO ( <i>PSI</i> ), <i>Presidente della Commissione</i> . . . . . 25402, 25403, 25404, 25405, 25428, 25433, 25434	(Trasmissione) . . . . . 25437
MANNUZZU SALVATORE ( <i>Sin. Ind.</i> ) . . . 25408, 25411	<b>Sull'ordine dei lavori:</b>
SPADACCIA GIANFRANCO ( <i>PR</i> ) . . . . . 25402	PRESIDENTE . . . . . 25392, 25394, 25395
SPAGNOLI UGO ( <i>PCI</i> ) . . . . . 25419, 25422	GITTI TARCISIO ( <i>DC</i> ) . . . . . 25394
<b>Risoluzione:</b>	SPAGNOLI UGO ( <i>PCI</i> ) . . . . . 25392, 25394
(Annunzio) . . . . . 25437	<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b> . . . . . 25437
	<b>Ritiro di documenti del sindacato ispettivo</b> . . . . . 25437

**La seduta comincia alle 16.**

RENZO PATRIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

*(È approvato).*

**Missione.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Armato è in missione per incarico del suo ufficio.

**Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*II Commissione (Interni):*

SERVELLO ed altri: «Norme per la concessione di una indennità speciale a favore dei sordomuti» (2537) *(con parere della I, della V, della VI e della XIV Commissione);*

*IV Commissione (Giustizia):*

FIANDROTTI ed altri: «Modifica dell'arti-

colo 727 del codice penale concernente il maltrattamento di animali» (1718) *(con parere della I e della XIV Commissione);*

*VIII Commissione (Istruzione):*

VERNOLA e VITI: «Norme per la sistemazione degli insegnanti idonei di scuola materna, elementare e media» (2524) *(con parere della I e della V Commissione);*

*X Commissione (Trasporti):*

FERRARI Marte e POTI: «Ristrutturazione dell'Ente autonomo del porto di Trieste» (2414) *(con parere della I, della II, della III, della V, della VI, della IX e della XII Commissione);*

*XI Commissione (Agricoltura):*

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA: «Interventi per fronteggiare i danni derivanti dalle nevicate e dalle gelate del gennaio 1985» (2545) *(con parere della I, della V e della XIII Commissione);*

*XIV Commissione (Sanità):*

NICOTRA ed altri: «Modifica dell'articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 settembre 1982, n. 627, concernente la permanenza in servizio di determinate categorie di personale sanitario» (2491) *(con parere della I, della V e della VIII Commissione).*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

**Trasferimento di una proposta di legge dalla sede referente alla sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.**

PRESIDENTE. Come la Camera ricorda, nella seduta del 19 settembre 1984, sono stati trasferiti in sede legislativa alla XIII Commissione permanente (Lavoro) i progetti di legge nn. 665, 8, 115, 138, 149, 209, 210, 376, 394, 622, 713, 722, 900 e 1120, concernenti «Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilità dei lavoratori e di integrazione salariale ed effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro».

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi assegnata in sede legislativa anche la proposta di legge BELARDI MERLO ed altri: «Assegnazione di quote di occupazione alle donne nell'avviamento al lavoro nei casi di assunzione nominativa» (2526) (con parere della I e della V Commissione), vertente su materia identica a quella contenuta nei suddetti progetti di legge.

**Approvazioni in Commissioni.**

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di oggi, delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

*dalla II Commissione (Interni):*

SCAIOLA ed altri: «Modifica dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507, concernente l'inasprimento delle sanzioni amministrative per i giochi automatici e semiautomatici» (953) con l'assorbimento della proposta di legge: CAPRILI ed altri: «Modifica dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507, concernente l'inasprimento delle sanzioni amministrative per i giochi automatici e semiautomatici» (1314), che pertanto sarà cancellata dall'ordine del giorno;

*dalla VI Commissione (Finanze e tesoro):*

«Termini per la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984 da parte dei contribuenti ammessi al regime forfetario e per la liquidazione e il versamento mensile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il mese di gennaio 1985 da parte degli stessi contribuenti» (approvato dal Senato) (2585);

*dalla VII Commissione (Difesa):*

«Istituzione di un premio di disattivazione per i militari delle forze armate e dei corpi armati dello Stato, per il personale specializzato della polizia di Stato e per gli operai artificieri della difesa impiegati in attività di rimozione, disinnescamento o distruzione di ordigni esplosivi» (approvato dalla IV Commissione del Senato). Con modificazioni (1883);

*dalla IX Commissione (Lavori pubblici):*

«Modifiche ed integrazioni alla legge 10 febbraio 1967, n. 57, concernente istituzione dell'albo nazionale dei costruttori» (approvato dalla VIII Commissione del Senato) (2482);

*dalla XII Commissione (Industria):*

«Revisione di norme del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, di applicazione della legge 26 maggio 1978, n. 260, concernente ratifica ed esecuzione di atti internazionali in materia di brevetti» (2248).

**Sull'ordine dei lavori.**

UGO SPAGNOLI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UGO SPAGNOLI. Signor Presidente, è desiderio del gruppo comunista, per

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

quanto è possibile, sapere che cosa intenda fare la Camera dei due decreti-legge che ci sono stati trasmessi dal Senato, che erano già stati discussi e votati dalla Camera la scorsa settimana e che ormai stanno per decadere, poiché il sessantesimo giorno cade il 1° marzo. Abbiamo un lasso di tempo molto ristretto, per cui pare che ai fini dell'organizzazione dei lavori della Camera, ed anche dell'organizzazione dei lavori del gruppo, sia opportuno sapere quale sia la sorte della nostra attività.

Dico questo perché questa mattina sono state convocate le Commissioni competenti per esaminare i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, secondo una procedura giusta e corretta, ma poi, sostanzialmente, nella seduta dell'Assemblea nulla è seguito a questa convocazione; né da parte di alcuno dei gruppi politici interessati, né soprattutto da parte del Governo, si è in qualche modo determinato un atteggiamento che tendesse ad inserire questi due provvedimenti nell'ordine del giorno dell'Assemblea, con lo strumento previsto dal regolamento e cioè la disposizione dell'articolo 27.

Voglio ricordare che in un'altra circostanza il Senato ebbe a rimproverare la Camera — ricordo una riunione della Conferenza dei capigruppo in cui si discusse della faccenda — perché, avendo esso lavorato tutta la notte per approvare un decreto-legge e per trasmetterlo tempestivamente alla Camera dei deputati, quest'ultima aveva lasciato trascorrere il tempo utile ancora a disposizione per la conversione in legge, facendo finta di nulla, anche se quel tempo lasciato a disposizione, tra l'altro, era costituito da due giornate e la scadenza era di sabato o di lunedì.

In conseguenza di questo episodio, l'atteggiamento che noi tenemmo nei periodi successivi fu quello di fare tutto il possibile perché ogni tempo residuo, sia pure limitato, venisse utilizzato per evitare la reiterazione dei decreti-legge, questa famigerata reiterazione, che oltre ad essere un fatto illecito — come hanno

ritenuto tutti i membri della Commissione affari costituzionali, che hanno partecipato a quell'interessante e valida indagine sulla problematica dei decreti-legge — costituisce motivo di turbamento e di appesantimento dei lavori di questa Camera.

Voglio soltanto ricordare che è stato possibile, grazie alla responsabilità di tutti i gruppi di questa Camera, con una procedura rapidissima, subito dopo la conversione in legge del decreto Visentini, e rinunciando anche a propositi ed a richieste di modifica che erano emersi in Commissione anche da parte dell'opposizione, approvare nel giro di pochissimi minuti ben tre decreti-legge, proprio — allora lo dicemmo — per evitare delle reiterazioni.

Ebbene, io voglio prescindere assolutamente dal merito di questi due decreti che ci sono stati trasmessi dal Senato. Essi, soprattutto dopo le modifiche introdotte dal Senato, non ci piacciono ed avremmo votato contro di essi. Ma non è questo il punto. Il punto che voglio sottolineare (mi si consenta di farlo, signor Presidente) riguarda il mio stupore (non credo che il Governo a questo punto sia in grado di smentirmi) nel rilevare che il Governo, che di questi decreti è il padre (è il padre di tanti decreti, di troppi decreti!), nulla ha fatto nella seduta di questa mattina e nulla ha fatto nella seduta di oggi pomeriggio (non credo, infatti, che il rappresentante del Governo presente in aula in questo momento sia abilitato a proporre una iscrizione all'ordine del giorno della discussione dei decreti ai sensi dell'articolo 27 del regolamento) per chiedere che i decreti in questione venissero discussi in aula e, possibilmente, approvati prima della loro scadenza.

Il Governo, che ieri ha impegnato il Senato fino a mezzanotte per ottenere la vittoria di Pirro di rimodificare quei testi e di penalizzare la Camera che aveva osato cambiarli, soddisfatto di questa impresa eroica, tra l'altro ottenuta con uno scarso margine di voti, adesso felice, contento, soddisfatto, lascia che questi decreti vadano alla malora.....

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

FRANCO BASSANINI. Sulla pelle dei «cassintegrati!»

UGO SPAGNOLI. .... e che si ricominci tutto da principio.

Senza alcun motivo di demagogia, ma perché le cose siano chiare fino in fondo, voglio dire che abbiamo sentito (signor Presidente, mi scusi il termine, che non è bello, ma che voglio usare) vomitare sul Parlamento ingiurie e accuse, le più violente, le più mortificanti, le più umilianti, di lentocrazia, di luogo in cui si fa rumore, come se noi qui costituissimo davvero un organo che si diverte in questi dibattiti, che potranno essere seccanti, ma che sono sempre dibattiti tesi, che noi viviamo profondamente, anche nei momenti in cui è più difficile riuscire a costruire un dibattito in termini dialettici.

Abbiamo dovuto sopportare per tanti mesi questa accusa di lentocrazia, ed oggi ci troviamo di fronte ad un Governo inerte, nonostante la presenza rappresentativa, direi significativa, del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, onorevole Amato (uno dei più acuti e tenaci sostenitori della polemica nei confronti del Parlamento), che questa mattina, tranquillo tranquillo, è uscito dalla porta comune senza neppure pensare che esistessero due decreti-legge che stavano per decadere.

Ecco quindi, signor Presidente, le ragioni che noi vogliamo ribadire in questa sede. Non so se fosse compito della Presidenza convocare o meno i capigruppo per esaminare la situazione, ma è certo che, sul terreno dei ruoli che le parti hanno in Parlamento, era compito del Governo fare quanto era necessario per impedire che si arrivasse alla reiterazione.

Se altre giornate saranno impiegate, in Commissione ed in aula, alla Camera ed al Senato, per questi due decreti-legge, vi sarà una responsabilità del Governo, che noi vogliamo denunciare con forza, perché finisca questo gioco delle parti in cui si accusa il Parlamento di lentocrazia e si creano le premesse perché, invece, confusione e lavoro inutile si accrescano.

Diciamo tutto questo affinché le cose

siano chiare a noi stessi innanzitutto, perché ci rendiamo conto della strumentalità delle accuse che ci vengono rivolte, e perché vogliamo che esse siano chiare dinanzi a l'opinione pubblica. Io non credo, signor Presidente, che lei, allo stato, mi potrà dare una qualsiasi assicurazione che non sia quella di prendere atto che il Governo si è ritirato dalla scena ed ha lasciato che questi decreti-legge andassero verso la decadenza. Essi saranno riproposti, per la seconda, forse per la terza volta, con questo gioco terribile che si chiama reiterazione.

Ho fatto il calcolo, signor Presidente, che ci sono state 25 reiterazioni di decreti-legge dall'inizio di questa legislatura. Ne aggiungeremo delle altre e ci troveremo in questo gioco convulso, in questa spirale maledetta tra un decreto-legge e l'altro. Ma non venga più il Governo a raccontare (signor Presidente, noi le chiediamo di farsi interprete di questo) delle storie e soprattutto non venga ad attribuire delle responsabilità che mai come oggi appaiono sue e soltanto sue (*Applausi all'estrema sinistra*).

TARCISIO GITTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARCISIO GITTI. Signor Presidente, il collega Spagnoli è persona politicamente troppo fine ed attenta, anche ai problemi procedurali, per essere convinto fino in fondo delle cose che ha detto. Egli ha posto questioni molto serie e delicate che attengono al rapporto tra Governo e Parlamento, questioni che rientrano non solo nelle polemiche politiche attuali, ma anche nel dibattito politico in corso.

Tuttavia, mi pare che trarre da questo dibattito e da queste polemiche (che, lo ripeto, presentano aspetti che debbono essere seriamente affrontati e discussi) le conclusioni che egli ha esposto, con riferimento ai due decreti-legge in questione, sia francamente eccessivo ed un po' sproporzionato.

Desidero altresì ribadire qual è stata in proposito la posizione del gruppo della

democrazia cristiana, non competendo a me, che non faccio parte del Governo (ed io stesso mi rammarico che in questo momento non sia presente il ministro per i rapporti con il Parlamento o il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio), di manifestare l'opinione dell'esecutivo.

Occorre ricordare che il Governo ha assunto un'iniziativa discreta contattando, io credo, tutti i gruppi politici (certamente il mio). Sui decreti, particolarmente su quello relativo alla cassa integrazione, vi era un contrasto di votazioni e di deliberazioni fra Camera e Senato. A nome del gruppo della democrazia cristiana ho detto che si trattava essenzialmente ed innanzitutto di un problema del Governo e che, tenuto conto della procedura che si doveva seguire per iscrivere il provvedimento all'ordine del giorno, era opportuno sentire anche le opposizioni.

Non sono in grado di riferire che cosa abbiano risposto gli altri gruppi della maggioranza o di opposizione; penserei tuttavia che il fatto che il Governo non abbia insistito nel richiedere alla Presidenza della Camera la convocazione della Conferenza dei capigruppo (perché in questo caso, come il collega Spagnoli sa, è applicabile l'articolo 25, secondo comma, del regolamento, e non l'articolo 27) dimostri che, secondo le risposte dei diversi gruppi, non si profilavano possibilità concrete di pervenire alla deliberazione in tempo utile, dato che i decreti scadono tra poche ore.

Desideravo dire queste cose per precisare la posizione del mio gruppo ma anche per far notare con tutta serenità al collega Spagnoli che le questioni che egli ha sollevato, che pure sono considerate serie anche da parte nostra, mi pare siano sproporzionate rispetto alla vicenda concreta. D'altro canto, poiché vi è stato un accenno anche alla Presidenza della Camera, per quanto riguarda il mio gruppo posso dire di non dover muovere alcun rilievo o osservazione sul suo operato in riferimento al fatto che, in ipotesi, avrebbe dovuto convocare la Conferenza dei capigruppo per fare in quella sede una proposta. Infatti non mi risulta che

sia stata presentata una richiesta specifica in tal senso, né ritengo che sia obbligo o dovere della Presidenza della Camera attivarsi a questo fine.

**PRESIDENTE.** Onorevole Spagnoli, debbo ringraziarla per aver sollevato tale problema in questo momento, poiché il suo intervento sull'ordine dei lavori dà alla Presidenza la possibilità di riferire all'Assemblea quanto essa ha compiuto al riguardo.

Non posso non apprezzare lo sforzo compiuto dal Senato per trasmettere alla Camera i due disegni di legge di conversione, anche se sarebbe stato certamente meglio che il tempo a disposizione della Camera fosse stato più ampio. Debbo dire all'Assemblea che i due decreti sono arrivati soltanto in nottata. Gli uffici hanno provveduto immediatamente agli adempimenti relativi alla stampa perché potessero essere assegnati alle competenti Commissioni.

A questo punto, si sarebbe dovuto procedere — ripeto — all'attivazione della procedura prevista dall'articolo 27 del regolamento. Come tutti sappiamo, tuttavia il ricorso a tale norma regolamentare riveste carattere eccezionale. Nel caso in esame, per altro, il requisito della eccezionalità sussisteva e la Presidenza dunque aveva il dovere di verificare la possibilità di inserimento all'ordine del giorno dei disegni di legge in questione. Nella mattinata di oggi, pertanto, da parte della Presidenza sono stati avviati contatti informali al riguardo: il tutto considerato che, prima di attivare la predetta procedura, che prevede una votazione a scrutinio segreto con la maggioranza dei tre quarti dei votanti, la Presidenza deve naturalmente ottenere non dico delle assicurazioni, ma, quanto meno, degli affidamenti. Ora, da quei contatti informali gli affidamenti necessari non sono venuti affatto. In tale situazione, la Presidenza non ha ritenuto di convocare autonomamente la Conferenza dei presidenti di gruppo — ringrazio l'onorevole Gitti, in proposito, per quello che ha detto — poiché nessun gruppo, né il Governo ha fatto richiesta

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

che la Conferenza stessa si riunisca per modificare quanto stabilito nel calendario, già comunicato all'Assemblea nei termini regolamentari. La Presidenza, inoltre, è stata informata di contatti informali promossi dal Governo, che avrebbero avuto, almeno da quanto sappiamo, il medesimo esito.

Dirò all'onorevole Spagnoli che non sono in grado di dargli una risposta, perché il competente rappresentante del Governo è uscito di scena (veramente non so neppure se sia stato presente ai lavori, nel pomeriggio), e quindi non posso esprimere un giudizio su ciò che il Governo pensa o intende fare.

Prendo atto di quanto è stato qui affermato e ribadisco che, se vi saranno iniziative da parte dei gruppi, la Presidenza della Camera sicuramente potrà dare seguito alle relative richieste e cercare di operare per risolvere, se vi sarà ancora tempo, questo spinoso problema.

Con tali considerazioni, ringraziati i colleghi che sono intervenuti, ritengo che possiamo procedere nello svolgimento dell'ordine del giorno.

**Seguito della discussione delle proposte di legge costituzionale: Almirante ed altri: Modifica del secondo comma dell'articolo 68 e dell'articolo 96 della Costituzione e modifica degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (111); Bozzi ed altri: Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (129); Spagnoli ed altri: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (348); Battaglia ed altri: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione concernente l'istituto dell'immunità parlamentare (1074); Labriola ed altri: Nuova disciplina delle prerogative dei membri del Parlamento (1722) (prima deliberazione).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, in prima deliberazione, delle proposte di legge costituzionale di iniziativa dei deputati Al-

mirante ed altri: Modifica del secondo comma dell'articolo 68 e dell'articolo 96 della Costituzione e modifica degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1; Bozzi ed altri: Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione; Spagnoli ed altri: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione; Battaglia ed altri: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione concernente l'istituto della immunità parlamentare; Labriola ed altri: Nuova disciplina delle prerogative dei membri del Parlamento.

Ricordo che nella seduta del 18 dicembre 1984 si è conclusa la discussione sulle linee generali ed hanno replicato il Presidente della Commissione ed il rappresentante del Governo.

Passiamo quindi all'esame dell'articolo unico della proposta di legge costituzionale, nel testo unificato della Commissione. Ne do lettura:

«L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse, i voti dati, gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene nessun membro del Parlamento può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale o sottoposto agli atti di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 13, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale la legge preveda il mandato di cattura obbligatorio, ovvero si debba dare esecuzione ad una sentenza irrevocabile di condanna. Tale autorizzazione non è dovuta nel caso di procedimenti già in corso all'atto della candidatura ovvero di sentenze pronunciate prima di essa.

Eguale autorizzazione è richiesta prima della contestazione del reato per proseguire l'azione penale nei confronti di un membro del Parlamento. La Camera alla quale il parlamentare appartiene può deliberare in conformità del proprio regolamento la sospensione del procedimento penale. L'autorizzazione si intende con-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

cessa quando la Camera non si pronunci entro centoventi giorni dalla ricezione della richiesta di autorizzazione».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo unico con il seguente:*

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione sono sostituiti dal seguente:

«Nessuna autorizzazione è necessaria per sottoporre a procedimento penale un membro del Parlamento, tranne i casi espressamente previsti dalla legge».

1. 18.

SPADACCIA, AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI, MELEGA, PANNELLA, RUTELLI, STANZANI GHEDINI, ROCCELLA, TEODORI.

*Sostituire l'articolo unico con il seguente:*

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione sono sostituiti dai seguenti:

«Nessuna autorizzazione è necessaria per sottoporre a procedimento penale un membro del Parlamento.

La Camera alla quale il parlamentare appartiene può tuttavia deliberare la sospensione del procedimento penale. La deliberazione deve essere motivata e adottata, entro centoventi giorni dalla comunicazione dell'avvenuto inizio dell'azione penale, a maggioranza assoluta dei componenti la Camera. Qualora prima della scadenza dei centoventi giorni intervenga lo scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, senza che sia stata adottata la deliberazione di sospensione, questa può essere presa dalla nuova Camera entro centoventi giorni dalla sua prima riunione.

Senza l'autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale,

salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o superiore nel massimo a cinque anni, ovvero si debba dare esecuzione a una sentenza irrevocabile di condanna.

Le presenti norme non si applicano ai procedimenti penali già in corso all'atto della candidatura parlamentare.

La successiva elezione a membro del Parlamento non interferisce nel procedimento penale che prosegue nelle forme ordinarie, né interrompe l'eventuale stato di detenzione».

1. 7.

BOZZI, STERPA.

*Sostituire l'articolo unico con il seguente:*

Il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale per un reato politico; né, per lo stesso reato, può essere arrestato od altrimenti privato della libertà personale o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare».

1. 13.

PAZZAGLIA, FINI, TASSI, BAGHINO.

*Sostituire l'articolo unico con il seguente:*

L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse, i voti dati e gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni rappresentative.

Nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale o a misure restrittive della libertà personale o di domicilio senza autorizzazione parlamentare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

Sulla richiesta di autorizzazione a perseguire l'azione penale nei confronti di un membro del Parlamento si pronuncia la Assemblea della Camera di appartenenza che è riunita di diritto entro centoventi giorni dalla data di ricezione della richiesta. L'autorizzazione è concessa se l'Assemblea non approva, nei termini prescritti, una proposta motivata di diniego. Per i reati contro la pubblica amministrazione e per quelli contro il patrimonio la deliberazione di sospendere la prosecuzione dell'azione penale deve essere approvata, su proposta motivata di un decimo dei membri dell'Assemblea o della Giunta delle autorizzazioni a procedere, a maggioranza assoluta dei membri della Camera di appartenenza.

Per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile è necessaria apposita autorizzazione da approvare, a seconda dei reati, in una delle forme prescritte nel presente articolo».

1. 14.

FERRARA, RODOTÀ, BASSANINI,  
ONORATO.

*Sostituire l'articolo unico con il seguente:*

L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse, i voti dati e gli atti compiuti nell'esclusivo esercizio delle funzioni legislative, di indirizzo, di controllo, di indagine e di informazione.

Nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a misure restrittive della libertà personale nonché ad ispezioni o perquisizioni personali o domiciliari senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

Sulla richiesta di autorizzazione a perseguire l'azione penale nei confronti di un membro del Parlamento, da trasmettere all'atto della proclamazione o prima della contestazione del reato, si pronuncia l'Assemblea della Camera di appartenenza che è a tal fine appositamente convocata e si riunisce entro centoventi giorni dalla data di ricezione della richiesta: l'autorizzazione è concessa se l'Assemblea non approva una proposta motivata di diniego.

Sul mantenimento di qualunque restrizione della libertà personale dell'eletto, disposta, anche con sentenza, nel corso di procedimenti iniziati prima dell'elezione, delibera la Camera di appartenenza entro quindici giorni dalla sua prima riunione. Sulle misure restrittive della libertà personale di un membro del Parlamento, in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile, si pronuncia la Camera di appartenenza entro quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza».

1. 15.

LA COMMISSIONE.

A questo emendamento 1.15 della Commissione sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

*Sostituire il primo capoverso con il seguente:*

I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

0. 1. 15. 3.

SPAGNOLI, LODA, BARBERA.

*Al primo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:* Tale disposizione non ha valore nei casi di diffamazione.

0. 1. 15. 2.

BOZZI, STERPA, DE LUCA.

*Al secondo capoverso, dopo le parole:* l'ordine di cattura *aggiungere le seguenti:*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

ovvero si debba dare esecuzione a una sentenza irrevocabile di condanna.

0. 1. 15. 5.

BATTAGLIA, ALIBRANDI.

*Sostituire il terzo capoverso con i seguenti:*

Quando un membro del Parlamento è sottoposto a procedimento penale, l'autorità giudiziaria ne dà comunicazione alla Camera cui il parlamentare appartiene con richiesta di proseguire l'azione penale.

La richiesta deve essere trasmessa all'atto della proclamazione del parlamentare se l'azione penale è a questa precedente: se successiva, entro trenta giorni dal compimento del primo atto di istruzione e in ogni caso prima della contestazione del reato. L'azione penale non può essere proseguita prima che sulla richiesta del magistrato si pronunzi l'Assemblea della Camera di appartenenza. Questa, a tal fine appositamente convocata e riunita secondo le norme del regolamento, si pronunzia entro 120 giorni dalla rata di ricezione della richiesta: la prosecuzione è autorizzata se l'Assemblea non approva nel detto termine, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una proposta motivata di sospensione del processo.

0. 1. 15. 4.

LODA, SPAGNOLI, BARBERA.

*Al terzo capoverso, sostituire la parola: centoventi con la seguente: novanta.*

0. 1. 15. 6.

BATTAGLIA, ALIBRANDI.

*Al terzo capoverso, dopo le parole: se l'Assemblea non approva aggiungere le seguenti: a maggioranza assoluta.*

0. 1. 15. 7.

BATTAGLIA, ALIBRANDI.

*Al terzo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se l'autorizzazione a proseguire l'azione penale è richiesta per i reati contro la pubblica amministrazione o per quelli contro il patrimonio la proposta motivata di diniego deve essere approvata a maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea.*

0. 1. 15. 1.

FERRARA, RODOTÀ.

*Al terzo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

L'autorizzazione può essere negata soltanto ove la Camera ravvisi nel procedimento penale un intento persecutorio o un attentato al libero esercizio delle funzioni parlamentari.

0. 1. 15. 8.

BATTAGLIA, ALIBRANDI.

*Al terzo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

L'autorizzazione non è dovuta nel caso di procedimenti in corso all'atto della candidatura ovvero di sentenze pronunciate prima di essa.

0. 1. 15. 9.

BATTAGLIA, ALIBRANDI.

Sono stati altresì presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire il primo capoverso con il seguente:*

I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

1. 1.

SPAGNOLI, LODA.

*Al primo capoverso, sostituire le parole: gli atti compiuti nell'esercizio delle loro*

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

funzioni *con le seguenti*: le funzioni esercitate nel Parlamento.

1. 2.

LODA, SPAGNOLI.

*Al primo capoverso, dopo le parole: nell'esercizio aggiungere la seguente: esclusivo.*

1. 19.

BATTAGLIA, ALIBRANDI.

*Al primo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: Tale disposizione non ha valore nei casi di diffamazione.*

1. 12.

BOZZI, STERPA.

*Sostituire il secondo capoverso con il seguente:*

Nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a misure restrittive della libertà personale nonché ad ispezioni o perquisizioni personali o domiciliari senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

1. 20.

DELL'ANDRO, GITTI, GARGANI, VERNOLA.

*Al secondo capoverso, sostituire le parole: o sottoposto agli atti di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 13 con le seguenti: o sottoposto ad ispezioni e perquisizioni personali o domiciliari.*

1. 21.

BATTAGLIA, ALIBRANDI.

*Al secondo capoverso, dopo le parole: dell'articolo 13 aggiungere le seguenti: né*

sottoposto a perquisizione personale o domiciliare.

1. 10.

BOZZI, STERPA.

*Al secondo capoverso, dopo la parola: mandato aggiungere le seguenti: o l'ordine.*

1. 11.

BOZZI, STERPA.

*Al secondo capoverso, sopprimere le parole: ovvero si debba dare esecuzione ad una sentenza irrevocabile di condanna.*

1. 3.

LODA, SOAVE.

*Al secondo capoverso, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nel caso di procedimenti già in corso all'atto della candidatura, ovvero di sentenze pronunciate prima di essa, la Camera di appartenenza, all'atto del suo insediamento e nel convalidare l'elezione dei propri membri, si pronuncia sul mantenimento dello stato di restrizione di libertà dell'eletto.*

1. 4.

LODA, SPAGNOLI.

*Al secondo capoverso, sostituire l'ultimo periodo con il seguente capoverso:*

L'autorizzazione di cui al comma precedente non è dovuta nel caso di procedimenti in corso all'atto della candidatura ovvero di sentenze pronunciate prima di essa. La successiva elezione a membro del Parlamento non interferisce nel procedimento penale che prosegue nelle forme ordinarie, né interrompe l'eventuale stato di detenzione.

1. 8.

BOZZI, STERPA.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

*Sostituire il terzo capoverso con il seguente:*

L'azione penale nei confronti di un membro del Parlamento non può essere iniziata o proseguita senza autorizzazione della Camera di appartenenza, che si pronuncia entro centoventi giorni dalla richiesta.

1. 22.

GARGANI.

*Al terzo capoverso, sostituire la parola: Eguale con la seguente: La.*

1. 9.

BOZZI, STERPA.

*Al terzo capoverso, sopprimere il secondo periodo.*

1. 16.

RIZ, EBNER, BENEDIKTER.

*Al terzo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: La Camera alla quale il parlamentare appartiene può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e, quando richiesto a norma di regolamento, a scrutinio segreto, la sospensione del procedimento penale.*

1. 5.

SPAGNOLI, BARBERA.

*Al terzo capoverso, sostituire le parole: può deliberare in conformità del proprio regolamento con le seguenti: può deliberare con voto motivato.*

1. 23.

BATTAGLIA, ALIBRANDI.

*Al terzo capoverso, sopprimere il terzo periodo.*

1. 17.

RIZ, EBNER, BENEDIKTER.

*Al terzo capoverso, sostituire la parola: centoventi con la seguente: novanta.*

1. 24

BATTAGLIA, ALIBRANDI.

*Al terzo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'autorizzazione può essere negata soltanto ove la Camera ravvisi nel procedimento penale un intento persecutorio o un attentato al libero esercizio delle funzioni parlamentari.*

1. 25.

BATTAGLIA, ALIBRANDI.

*Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

La Camera deve pronunciarsi nel termine indicato dal comma precedente, quando lo richieda il parlamentare nei confronti del quale è stata richiesta l'autorizzazione.

1. 6.

SPAGNOLI, STRUMENDO.

Sono stati infine presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo unico, aggiungere i seguenti:*

ART. 1-bis.

L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Presidente del Consiglio ed i ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza dei suoi componenti, per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni sono giudicati dalla magistratura ordinaria».

1. 01.

TASSI.

ART. 1-ter.

Il primo comma dell'articolo 12 della

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è sostituito dal seguente:

«La messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica è deliberata dal Parlamento in seduta comune su relazione di una Commissione, costituita di dieci deputati e di dieci senatori, eletti da ciascuna delle due Camere, ogni volta che si rinnova, con deliberazione adottata a maggioranza in conformità del proprio regolamento».

1. 02.

TASSI.

ART. 1-*quater*.

Il primo comma dell'articolo 14 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Il Parlamento in seduta comune, nel porre in stato di accusa il Presidente della Repubblica, elegge, anche tra i suoi componenti, uno o più commissari per sostenere l'accusa».

1. 03.

TASSI.

ART. 1-*quinquies*.

L'articolo 14 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è abrogato.

1. 04.

TASSI.

ART. 1-*sexies*.

Il secondo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è abrogato.

1. 05.

TASSI.

Passiamo agli interventi sull'articolo unico e sul complesso degli emenda-

menti, dei subemendamenti e degli articoli aggiuntivi presentati.

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, onorevole Labriola?

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della Commissione*. Per illustrare — ritenendo che sia utile — l'emendamento 1.15 della Commissione, che sostituisce interamente l'articolo unico del provvedimento e che per la prima volta viene formulato in aula. Ciò consentirebbe altresì di rendere conto all'Assemblea dei lavori svolti dal Comitato dei nove.

PRESIDENTE. Il Comitato dei nove si sarebbe impegnato solamente nella formulazione di un emendamento. Non ho comunque nessuna difficoltà ad accedere alla sua richiesta, per consentire all'Assemblea di avere presenti tutti gli elementi per una discussione più ricca.

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della Commissione*. La ringrazio molto, signor Presidente, anche perché sento il bisogno, a nome della Commissione ed in particolare del Comitato dei nove, innanzitutto di illustrare il testo per dare un senso di utilità e concretezza a questa seduta, nonché di aggiungere alcune considerazioni che sono state — diciamo — molto presenti alla Commissione e che riguardano la sorte di questo provvedimento, la cui discussione sta imboccando una strada, in ordine alla quale lei mi consentirà, signor Presidente, di esprimere qualche ragionevole preoccupazione.

GIANFRANCO SPADACCIA. Ho appreso adesso che vi è l'accordo di tutti...

GIOVANNI FERRARA. Di tutti no!

GIANFRANCO SPADACCIA. ... sul fatto che oggi non si voti. Tutto ciò significa che si illustrano solo gli emendamenti e

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

che ormai, in questa Camera, si lavora un giorno a settimana.

CARLO TASSI. Il ragionamento e la discussione per te non sono lavoro? Solo i voti sono lavoro? Ma va!

PRESIDENTE. Onorevole collega, non posso consentirle un processo alle intenzioni. Tredici colleghi hanno chiesto di parlare sull'articolo unico e sul complesso degli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi presentati e quello che accadrà lo sapremo solo quando esercitando il proprio diritto essi avranno terminato i loro interventi. La prego, quindi, di lasciar svolgere regolarmente questa discussione.

Onorevole Labriola, continui pure la sua esposizione.

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della Commissione*. Delle ragionevoli preoccupazioni, di cui dicevo, mi farò portatore alla fine di una breve illustrazione del testo, che vado ora a fare.

Credo che la cosa migliore, onorevole Presidente, sia di dar lettura e poi commentare ogni singolo comma dell'emendamento 1.15, presentato dalla Commissione, che sostituisce interamente l'articolo unico del progetto di legge.

Il primo comma recita testualmente: «I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse, i voti dati e gli atti compiuti nell'esclusivo esercizio delle funzioni legislative, di indirizzo, di controllo, di indagine e di informazione».

Come lei certamente ricorderà, signor Presidente, nella discussione sulle linee generali, accanto alla questione della inviolabilità si pose anche quella della irresponsabilità, che è una delle due prerogative personali dei parlamentari. E la questione fu posta — desidero qui ribadirlo per render conto della modifica che si propone — non allo scopo di estendere l'area della irresponsabilità, bensì per chiarire un punto su cui la prassi da un lato è stata contraddittoria e dall'altro ha

subito notevoli interferenze con alcune decisioni della magistratura, che sono andate in senso opposto all'orientamento di quella che per comodità e rapidità di linguaggio possiamo definire come giurisprudenza parlamentare (*Commenti del deputato Tassi*). Niente affatto, onorevole collega. Anche la giurisprudenza parlamentare ha avuto delle oscillazioni.

Ricordo, ad esempio, di aver deplorato in quest'aula il fatto che si discutesse una autorizzazione a procedere che aveva per oggetto una interrogazione e che, se non ricordo male, riguardava il segretario del suo partito, onorevole collega.

In quel caso avremmo dovuto semmai sollevare conflitto di attribuzione e non considerare ammissibile un procedimento penale a carico di un parlamentare per un atto tipico della funzione ispettiva, l'interrogazione, che come tale non può essere oggetto di indagine penale. Se lo fosse, infatti, quella giurisprudenza parlamentare che nella evoluzione dei tempi ha «letto» la prerogativa della irresponsabilità sarebbe liquidata in un solo colpo. E quello non fu il solo caso. Ve ne sono stati certamente altri.

Vi è stata, ad esempio, anche una decisione della Corte di cassazione in rapporto ad un atto di una Commissione parlamentare d'inchiesta, che ha destato uguale disappunto e sconcerto. Vi è, in altre parole, una sintomatologia abbastanza evidente che lascia immaginare che non sia sufficiente una prassi dei due rami del Parlamento per dare una interpretazione autentica dell'attuale primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

D'altra parte questo è da attendersi, onorevole Presidente. Già la prassi è una fonte di dubbia consistenza; in materia costituzionale è di consistenza meno certa di quanto non lo sia nella legislazione ordinaria. Ecco perché la Commissione ha ritenuto di chiarire che l'area della irresponsabilità non si restringe alla opinioni espresse ed ai voti dati nell'esercizio delle funzioni, ma comprende anche gli atti tipici delle funzioni costituzionali del parlamentare, siano essi atti di natura le-

gislative, siano atti di natura ispettiva, di controllo o di informazione.

Chiedo scusa ai colleghi, ma avrei bisogno di maggiore attenzione. Non è facile, infatti, raccogliere le idee e poi esprimerle anche a nome di altri colleghi. Il compito mio, in effetti, non è quello di dare lettura di una norma che è chiara, ma è di rendere conto all'Assemblea delle varie posizioni che sono emerse in sede di Commissione.

Devo aggiungere a quanto ho già detto che non ha prevalso un'opinione che era stata sostenuta, quella dell'opportunità di includere nella categoria degli atti per cui vi è irresponsabilità anche atti che non sono compiuti in un esercizio, diciamo così, canonico delle funzioni parlamentari, ma che rientrano sicuramente in una più complessiva area della funzione del parlamentare. Si è fatto più volte l'esempio — lo voglio ripetere per chiarezza di spiegazione...

CARLO TASSI. Quello dell'interruzione di un convoglio.

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della Commissione*. No, quello che ho scelto io non è l'esempio dell'interruzione del convoglio, ma quello della partecipazione ad una manifestazione in una fabbrica per solidarietà con i lavoratori. Non si può parlare, in questo caso, si è detto in Commissione, di violazione di domicilio e di violenza privata; comprendiamo quindi anche questi atti tra quelli per i quali è prevista l'irresponsabilità. Questa tesi, onorevole Presidente, non è prevalsa per la preoccupazione, che è stata condivisa, di evitare che in tale nozione, giustamente individuata, si comprendessero anche atti che non costituiscono oggetto tipico della funzione parlamentare, e che creerebbero — come dire; — una sorta di esenzione generalizzata, di irresponsabilità penale per i membri del Parlamento.

Devo però dire che vi è stata un'intesa, che io mi auguro si trasferisca poi in un ordine del giorno che la Camera possa approvare alla fine dell'*iter* di questo provvedimento, un ordine del giorno

volto a raccomandare al Governo le iniziative opportune, e poi a noi stessi gli atti necessari, per introdurre nell'ordinamento ipotesi di esenzione della responsabilità per determinati atti, compiuti in occasione di manifestazioni della vita sociale in cui il parlamentare deve essere presente come parlamentare ed esercitare la sua funzione.

Questo era ciò che dovevo dire in merito al primo comma dell'emendamento della Commissione. Riassumendo, onorevole Presidente, con il primo comma di tale emendamento la Commissione non ha inteso compensare la restrizione dell'inviolabilità con una dilatazione dell'irresponsabilità, ma solo garantire una lettura autentica del primo comma dell'articolo 68 secondo i principi in base ai quali — faticosamente, con oscillazioni e con difficoltà create da alcuni atti giurisdizionali — fino a questo momento ci siamo mossi: la presentazione di una proposta di legge, la presentazione di un'interrogazione, un atto della funzione ispettiva, nella comune opinione, democratica prima che parlamentare, sono atti tipici della funzione del parlamentare, e devono essere assistiti da quella condizione di libertà massima che è data dall'esenzione di responsabilità, e quindi debbono essere compresi nel primo comma dell'articolo 68. La Commissione non ha inteso introdurre nella nuova dizione dell'articolo 68 della Costituzione un elemento novativo, ma solo una ricognizione assistita dalla forza costituzionale della norma.

Per quanto riguarda, invece, i commi successivi, la Commissione ha ritenuto di mantenere la formulazione suggerita dall'onorevole Galloni, dal relatore, che ha dovuto sospendere la sua così apprezzata opera a causa del noto incidente subito. La Commissione, cioè, ha voluto attribuire all'istituto dell'autorizzazione una duplice caratteristica generale: la prima, quella di prerogativa del membro del Parlamento direttamente, ma mediatamente del Parlamento, raccordata quindi alla funzione, e non alla persona, distaccata cioè da uno *status* particolare

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

del soggetto; e la seconda caratteristica, dalla quale la Commissione non si è discostata, che è quella di considerare la prerogativa, dal punto di vista processuale, come proiezione di una condizione di perseguibilità dell'azione penale.

Signor Presidente, mi devo soffermare su questo punto. La Camera può anche procedere ad una scelta diversa ed invece di attestarsi sulla definizione della prerogativa della inviolabilità, come elemento di perseguibilità dell'azione penale, scegliere altra direttiva e farne condizione di procedibilità dell'azione penale. Si tratta, però, di deciderlo. Dai dati in nostro possesso, non risulta che qualche gruppo abbia l'idea di trasformare questa da condizione di perseguibilità in condizione di procedibilità.

Se le cose stanno così — e stanno così — la Commissione non poteva trovare altra soluzione che quella adottata, quanto al momento in cui incombe sul giudice l'obbligo di richiedere l'autorizzazione e quindi di sospendere il procedimento. Qualsiasi altra soluzione avesse scelto, rispetto a quella contenuta nel testo, sarebbe stata ancora più arbitraria di quanto non lo sia quest'ultima.

Sappiamo che alcuni colleghi si sono molto preoccupati all'idea che il meccanismo previsto nel testo della Commissione — ed io aggiungo parenteticamente, come direbbe il collega Loda, molto di più quello previsto nel primitivo testo — consenta al giudice, in sede istruttoria, di compiere una serie di atti istruttori. Su questo desidero svolgere due considerazioni. La prima è di carattere strettamente personale e non impegna la Commissione.

Personalmente ho sempre pensato — ed in questo senso si esprimeva la proposta di legge socialista che non ha avuto quel consenso generale che ci saremmo augurati — che è interesse dell'ordinamento che siano compiuti atti istruttori quando il prevenuto è parlamentare. In questo modo, infatti, vengono messi in mora i due elementi negativi della fattispecie: il parlamentare che è incriminabile e quindi è giusto che si raccolgano le

prove che mettono poi in difficoltà l'Assemblea a negare l'autorizzazione; ed il giudice, il quale utilizza l'avviso di reato al solo scopo di creare attorno al parlamentare un alone di sospetto.

Tale giudice non deve chiedere l'autorizzazione appena manda l'avviso di reato, ma ha l'onere di raccogliere alcuni primi risultati istruttori e di mostrare la fondatezza, entro i limiti in cui questo può avvenire nella fase preliminare delle indagini, dell'avviso di reato. Così si evita anche il caso del giudice che si diverte ad agire in un certo modo. Raro caso, ma non inesistente, onorevole Presidente! Non dimentichiamo che si sono verificati alcuni episodi in cui, dopo l'autorizzazione, è venuta l'archiviazione per manifesta infondatezza, anzi per manifesta inesistenza di indizi. Vi sono stati addirittura casi in cui, dopo l'archiviazione sono arrivate successive domande di autorizzazione a procedere, non in questo, ma nell'altro ramo del Parlamento.

CARLO TASSI. E si trattava anche di archiviazioni con formula piena.

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della Commissione*. Come dicevo, questa è un'opinione personale che ho voluto rassegnare alla Camera per obbligo di lealtà, anche se so che non raccoglie la generalità dei consensi. Ho comunque il diritto di esprimerla ed il dovere di ricordare, per l'appunto, che di opinione personale si tratta.

Al di là di questo, però, un altro rilievo deve essere fatto. Quando la Camera ha acconsentito — e non ho bisogno di ricordare gli interventi di tutti i gruppi, da quello democratico cristiano a quello comunista — sul concetto espresso dal relatore Galloni che questa è una condizione di perseguibilità, per questo solo fatto ha ammesso l'idea che atti istruttori si compiano. Vorrei sapere come sia possibile concepire l'autorizzazione a procedere come condizione di perseguibilità dell'azione penale e contemporaneamente esorcizzare l'idea che si raccolgano atti istruttori. Questa è una contraddi-

zione insuperabile: se si temono gli atti istruttori — non intendo dare giudizi di valore su tale timore desiderando soltanto illustrare le cose dal punto di vista della logica processuale — bisogna abbandonare la posizione del collega Galloni.

I gruppi devono cambiare le posizioni espresse nel dibattito e dichiarare che vogliono che la prerogativa sia condizione di procedibilità, e allora ci ritroviamo in un ragionamento coerente. Fuori di questa ipotesi non c'è altro da fare che ammettere l'idea che è conseguenza ineluttabile della premessa, che elementi istruttori si devono poter raccogliere; altrimenti, non vi è condizione di perseguibilità, ma di procedibilità. Ma in questo caso bisogna dire chiaramente che noi vogliamo che la prerogativa sia condizione di procedibilità e non di perseguibilità.

Invece, siccome in Commissione e nella discussione sulle linee generali in Assemblea questo non è stato detto, ma si è affermato esattamente il contrario, il presidente della Commissione, nella sua qualità di relatore facente funzioni, ha il dovere di difendere il testo della Commissione sotto tale profilo. Pur apprezzando, quindi, le preoccupazioni che molti emendamenti riflettono (non vedo il collega Dell'Andro, che era uno dei più preoccupati al riguardo, ma lo vedrò in un'altra delle sedute che dedicheremo a questo argomento, così potremo ascoltare anche la sua opinione in aula, perché è bene che su tali problemi le opinioni siano espresse in aula), ritengo che le preoccupazioni in questione comportino la necessità di cambiare posizione sulle premesse. Le conseguenze potranno così essere più coerenti a queste preoccupazioni.

Il silenzio-assenso: altra questione che abbiamo lungamente discusso. Onorevoli colleghi, si tratta dell'effettiva novità della riforma dell'articolo 68. Penso che forse abbiamo fatto male a discostarci (nella semantica, però: solo nel modo di esprimerci) dalla giusta considerazione del relatore Galloni, che non ha mai parlato di silenzio-assenso, ma ha sempre ricordato che il nuovo meccanismo delle

immunità parlamentari comporta un intervento in positivo della Camera, avvertita del *fumus persecutionis*, e quindi animata dalla volontà di bloccare la *persecutio* a carico del parlamentare.

Il silenzio-assenso fa rassomigliare questo istituto a qualcosa di amministrativistico che poi suscita delle ironie facili: ironie tanto facili da essere infondate, qualche volta. Voglio sapere, al di là di questo elemento sostanziale, quale diversità vi sarebbe rispetto all'attuale disciplina dell'articolo 68. Temo nessuna. Anche perché, signor Presidente, il fatto di porre un termine alla deliberazione della Camera ha senso — come noi abbiamo tentato di fare con i 120 giorni (che è, ovviamente, un termine sul quale si può discutere) e con la convocazione di diritto entro il termine perché comunque la Camera deliberi — quando vi è, come conseguenza di un non deliberare, il recupero dell'azione penale. In caso contrario, onorevoli colleghi, non abbiamo riformato l'articolo 68; abbiamo fatto l'operazione che donne anziane tentano invano di fare per recuperare la giovinezza con qualche belletto pluricolore.

Infatti, se manca la conseguenza del recupero dell'azione penale, sorge l'interesse malizioso, che è stato oggetto di critica popolare generale, a non decidere, senza assumersi responsabilità, per non consentire il recupero dell'azione penale; cioè, torneremo ai difetti che lamentiamo nell'attuale disciplina.

Ho voluto dire questo perché né la Commissione né io stesso abbiamo dimostrato indifferenza alle preoccupazioni che gravano su molta parte dell'Assemblea. Infatti, una prerogativa che ha una storia secolare, e che anzi è nata con il Parlamento, non si tocca a cuor leggero; e non si può nemmeno sottovalutare la serietà delle preoccupazioni che buona parte dell'Assemblea nutre all'idea di attenuare l'efficacia di questa prerogativa.

Per altro, la ragione per la quale dibattiamo è proprio questa: dobbiamo scontare dentro di noi la scelta già compiuta ed eventualmente modificarla. Se così non fosse, non vi sarebbe ragione di impe-

gnare la Camera in un dibattito di tale natura, e non vi sarebbe ragione di affondare le radici del discorso nel valore nuovo, tra l'altro, che la prerogativa assume, per quelle fattispecie assai estese della funzione del parlamentare di cui abbiamo finito di parlare appena ora a proposito del primo comma dell'articolo 68.

Pieno rispetto quindi per le preoccupazioni dei colleghi, ma anche — se ci è consentito — sommo invito a considerare che è nella stessa scelta che noi abbiamo fatto la conseguenza ineluttabile di una diversa collocazione (attenuativa o comunque più garantita), nei confronti del principio di legalità dell'ordinamento, della stessa prerogativa.

Vorrei aggiungere su questo che ancora la Commissione non ha scelto tra la proposta (che vedo ripresentata in alcuni emendamenti) del *quorum* della maggioranza assoluta (proprio per evitare che il mutamento tolga garanzie alle minoranze) e quella di impedire che la Camera possa decidere sullo *status* del componente dell'Assemblea anche quando il procedimento che incide su quello *status* sia precedente.

Alcuni colleghi sono affezionati a questa idea (lo constatiamo anche dagli emendamenti), ma noi non possiamo seguire una concezione che non ha alcuna giustificazione, quella secondo cui il momento dell'insorgere dell'azione penale rispetto all'acquisizione dello *status* parlamentare inciderebbe o meno sulla esistenza della prerogativa. Tanto più che bisogna richiamarsi ad una maggiore coerenza con l'impostazione di partenza: questa prerogativa riguarda il singolo parlamentare ma è della Camera, la quale ne dispone ed essa solo ne dispone, tanto che neppure con la nuova stesura il parlamentare può rinunciare ad essa.

Quando leggiamo sui giornali che il tale collega ha rinunciato alla immunità, ci troviamo di fronte o ad una attestazione di onestà intellettuale e morale (che è apprezzabile ed è un invito alla Camera a decidere per la concessione della autorizzazione); o, in qualche caso (ma anche

questo esiste), ad un tentativo propagandistico di recupero di immagine all'esterno. Questo perché sappiamo benissimo — e per primo colui che dichiara certe cose sa — che l'immunità non può essere oggetto di rinuncia, che non vi è disponibilità del singolo parlamentare rispetto alla prerogativa.

Questa premessa rende impossibile, onorevoli colleghi, accogliere le insistite argomentazioni contenute negli argomenti che suggeriscono di non applicare la prerogativa quando il procedimento penale sia iniziato prima dell'acquisto dello *status* di parlamentare. E questo proprio perché noi non abbiamo in considerazione immediata il parlamentare, quanto piuttosto la Camera. Del resto, la soluzione che è stata trovata (e che mi permetto di raccomandare alla Camera di accogliere) è molto corretta, perché fa coincidere con la più antica prerogativa del Parlamento, con la vera prerogativa dell'autonomia, cioè con il giudizio sulla sua composizione, con la verifica dei poteri, l'esplicazione del potere di autorizzazione in rapporto all'azione penale già insorta, sia quando essa determini situazioni di restrizione della libertà personale e sia quando questo non avvenga.

Vi è infine da fare un'ultima considerazione, a proposito della parte esplicativa dei profili coperti dall'immunità. Si sono svolte, a questo proposito, in Commissione molte discussioni, perché ci siamo trovati di fronte a due esigenze diverse, di cui voglio rendere conto all'Assemblea.

La prima è stata quella di specificare il più possibile gli elementi di vantaggio offerti dalla prerogativa nella loro dimensione oggettiva; e quindi di evitare diciture troppo generiche che potessero poi far ricomprendere valori e realtà che noi non vogliamo compresi nella immunità parlamentare. Mi riferisco evidentemente ai vari diritti pubblici soggettivi che si collegano alla autorizzazione a procedere. Abbiamo però voluto anche evitare di introdurre, nello specificare, criteri troppo tassativi o — peggio ancora — di rinviare al legislatore ordinario la individuazione dei beni. Questo non può essere fatto, per-

ché il legislatore ordinario è legislatore di indirizzo e non può essere rimessa alla maggioranza di indirizzo la definizione, sia pure in via di integrazione, della fattispecie della autorizzazione, trattandosi di un valore esclusivamente costituzionale, proprio della maggioranza costituzionale e non della maggioranza di indirizzo.

Si è pensato, allora, di risolvere nel modo più proprio questo dilemma con il ricorso ai valori direttamente posti dalla Costituzione, cioè a quei diritti pubblici soggettivi, di libertà, di domicilio, di libertà personale, di riservatezza, eccetera, che sono sanciti direttamente dalla Carta costituzionale. In questo modo, da un lato, è stata effettuata una sufficiente indicazione dei vari elementi e delle varie fattispecie e, dall'altro, si è evitato ogni rischio — lo voglio sottolineare con forza — di rinvio al legislatore ordinario per tali individuazioni, cosa che in nessun caso potrebbe essere fatta.

Onorevoli colleghi, chi sfogliasse — come ho fatto io e come hanno fatto tutti — il fascicolo degli emendamenti potrebbe ricavarne una conseguenza della quale io voglio parlare per affermare — spero di poterlo fare — che si tratta di una conseguenza infondata. Mi riferisco al fatto che vi sia tanta diversità di opinione su tale questione, onorevole Presidente, da far presumere o un *iter* tanto lungo da oltrepassare il confine della legislatura o un esito così tormentato da fare immaginare che non si consegua il *quorum* necessario per la revisione costituzionale.

Io mi auguro vivamente che tutto ciò non avvenga, onorevole Presidente, e che, invece, questo dibattito si concluda in un tempo ragionevole, naturalmente con la riforma dell'articolo 68. Lo dico per tre buone ragioni che voglio ricordare. La prima è relativa al fatto che, prima che in questa Camera, nel paese vi è la domanda non di abrogare l'immunità parlamentare — questa domanda noi non l'abbiamo sentita, come domanda del paese —, ma di disciplinarla in modo da ridurre gli usi abusivi; non di eliminare l'abuso, perché sappiamo tutti che eliminare l'abuso è

uno dei compiti impossibili delle leggi ed anche di quelle costituzionali, ma quanto meno di ridurlo. Occorre porre il Parlamento nella condizione di assumersi tutta intera la propria responsabilità, quando voglia compiere un abuso, e quindi, di pagarlo in termini di credibilità. È questa una prima ragione che ci spinge ad auspicare fortemente che alla riforma si arrivi.

Una seconda ragione, consiste nel fatto che i gruppi hanno manifestato questa volontà ed io non voglio immaginare che su tali questioni le dichiarazioni di volontà nascondano reconditi propositi di non farne poi nulla.

Vi è, poi, un terzo argomento e voglio parlarne con molta chiarezza, nel pieno rispetto delle rispettabilissime preoccupazioni esistenti: stiamo attenti a non fare un errore di prospettiva storica, a non compiere un peccato di miopia ed a mantenere in piedi un istituto che, così come è, oggi è passibile di revisione, ma che fra qualche tempo non lo sarebbe più. Sarebbe passibile solo di abrogazione, fortemente domandata da un'opinione pubblica, che oggi non la vuole, ma domani potrebbe essere indotta a volerla, come male minore rispetto alla conservazione inalterata dell'istituto.

Con queste considerazioni e valutazioni, onorevole Presidente, io ho concluso il mio intervento.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Mannuzzu. Ne ha facoltà.

**SALVATORE MANNUZZU.** Signor Presidente, colleghe e colleghi, l'andamento dei nostri lavori sul tema del quale oggi discutiamo dimostra che in questa fase storica l'istituto delle immunità parlamentari è giunto ad un punto di contraddizione difficile.

Le immunità parlamentari restano connotato essenziale del sistema della divisione dei poteri e cioè connotato essenziale della democrazia, come è e può essere qui ed ora; strumento indispensabile per la difesa della libertà delle decisioni del Parlamento. Infatti, garanzia di

questa libertà è la responsabilità solo diffusa, in termini elettorali, per l'esercizio del mandato parlamentare: dunque l'irresponsabilità politica relativa a qualsiasi centro di interesse e di potere, e, insieme, ma negli stessi termini, l'irresponsabilità giuridica. Chiave della questione è la coincidenza, senza eccessi in nessun senso, tra l'irresponsabilità politica, relativa a centri di potere e di interessi, e l'irresponsabilità giuridica. Ne dirò dopo, ma vorrei a questo punto anticipare un chiarimento: il termine irresponsabilità relativa che ho usato ha un'accezione che esaurisce ogni ipotesi di garanzia: di garanzia diretta per la libertà delle scelte operate in Parlamento, oggetto di per sé di persecuzione immediata; e di garanzia indiretta per la libertà del parlamentare da persecuzione mediata che cerchi giustificazione con il pretesto di comportamenti diversi da quelli attinenti all'esercizio del mandato.

Le immunità parlamentari dunque sono necessarie perché il sistema della divisione dei poteri, e cioè il sistema concreto della democrazia, resti lo stesso. L'involuzione del sistema della divisione dei poteri, per riforme più o meno grandi, per semplificazione dei processi decisionali — se vogliamo usare questo eufemismo —, per accorpamento del potere fuori dai controlli democratici, comporta insieme la limitazione dell'indipendenza dei giudici — la loro riduzione alle ragioni dell'esecutivo — e la soppressione delle immunità parlamentari, cioè l'esposizione dei parlamentari a repressioni, secondo le ragioni del potere prevalente, ancora dell'esecutivo.

Vi è però — ho detto — un grave punto di contraddizione nell'istituto dell'immunità parlamentare. Qual è questo punto di contraddizione? Da un lato questo istituto è connaturato alla democrazia parlamentare nella presente fase storica, alla democrazia *tout-court*; dall'altro è tremendamente logorato. Non voglio basarmi su vecchie statistiche; nel corso della seconda legislatura, su 430 domande di autorizzazione a procedere pervenute, 302 non furono deliberate; mentre durante la

quarta legislatura, su 249 domande di autorizzazione a procedere pervenute, quelle nemmeno deliberate furono 183. Si tratta di dati invecchiati: quelli riferiti alle legislature più recenti sono più confortanti. Né voglio, nemmeno, indicare precedenti e motivazioni, anche attuali, in tema di immunità parlamentare; ovviamente opinabili, ma — sembra — poco conciliabili anche con il senso comune.

Al di là di tutto questo, il dato oggettivo — qualunque siano le cause — è rappresentato dal logorio dell'istituto delle immunità parlamentari; un logorio che deriva dal venir meno del consenso della gente, e che è avvertito da tutte le parti politiche, da coloro che propongono la revisione dell'articolo 68 della Costituzione e da coloro (tutti in Parlamento, almeno così mi sembra) che aderiscono alla esigenza della revisione.

La difesa delle immunità parlamentari e del sistema della divisione dei poteri ad esse connaturato esige la soluzione di questa contraddizione: soluzione che, a questo punto, non può essere più rimessa alla buona volontà della gestione, ma deve essere affidata ad una riforma dello statuto normativo dell'immunità parlamentare, cioè alla riforma dell'articolo 68 della Costituzione. Astrattamente si tratta certo di una buona norma; ma l'esperienza di tanti anni rivela che essa regge male alla prova della realtà. Allora occorre individuarne limiti e debolezze, cercando di garantirla per quanto è possibile dalle deviazioni, rendendola così più idonea rispetto agli stessi fini presenti al legislatore costituente.

Rispetto a queste esigenze il lavoro della Commissione, con il testo consegnato all'Assemblea e con l'emendamento 1.15, che riassume un lavoro protratto anche durante la discussione in Assemblea, mi pare una acquisizione interessante, addirittura importante, anche se presenta contraddizioni ed anche se — ovviamente — è perfettibile.

Mi riferisco in particolare al terzo comma dell'emendamento della Commissione, che rappresenta la parte centrale della norma, da un punto di vista logico e

politico, cioè quella capace di modificare la situazione di fatto esistente. Essa tratta della immunità in senso proprio, o inviolabilità. È un istituto di natura processuale; è condizione di procedibilità o di perseguibilità — come ora si vuol stabilire — dell'azione penale.

Il rischio non teorico, immanente a questo istituto, è rappresentato dalla pratica della non decisione, cioè dal diniego sostanziale dell'autorizzazione senza assunzione di responsabilità politiche: mentre l'esigenza reale è quella di un provvedimento tempestivo e con il requisito della trasparenza, cioè motivato.

Ciò che si prevede mi pare quindi opportuno: la convocazione di diritto della Camera entro un termine congruo, affinché adotti un provvedimento motivato; e la garanzia contro l'eventuale inerzia che debba permanere, attribuendo, a questa inerzia, significato di autorizzazione. Ciò mi pare logico, poiché il rifiuto a concederla rappresenta un livello patologico dei rapporti istituzionali; e dunque, esso non può essere presunto ed è necessario che si esprima con un provvedimento esplicito. Ma questo sistema — che qualcuno chiama del silenzio-assenso — ha senso solo se si prefigge un termine entro il quale l'inerzia possa considerarsi tale. Nel testo dell'emendamento 1.15 dalla Commissione è indicato un termine per la convocazione della Camera, ma non per l'emanazione di un provvedimento da parte sua, cioè un termine alla scadenza del quale si possa ritenere che la Camera abbia concesso l'autorizzazione. Mi sembra quindi necessaria una integrazione in questo senso del testo che ci viene proposto dalla Commissione.

Di fronte a questa esigenza si fanno delle obiezioni, ma esse mi sembrano superabili se le correzioni che si andranno ad apportare saranno adeguate. Si obietta, mi pare, che per effetto dell'ostruzionismo si può pervenire ad una non decisione, e quindi ad una autorizzazione in base al meccanismo previsto, ad una autorizzazione implicita non voluta dalla maggioranza della Camera. Mi sembra che un rimedio sia non diffi-

cilmente individuabile, con la previsione di un termine congruo per la decisione della Camera dopo la sua convocazione, e con la previsione che prima della scadenza di questo termine la richiesta di autorizzazione venga comunque posta ai voti.

Credo che un altro vantaggio di un sistema così sommariamente configurato sia anche la garanzia rispetto ad un'omissione di pronuncia, che significherebbe autorizzazione del procedimento senza assunzione di responsabilità politica: di garanzia reale, affidata al giudizio dell'opinione pubblica.

Questo — assunzione di responsabilità politica — mi sembra il punto di maggior rilievo e mi consente un'ulteriore considerazione. Ho già detto che il rifiuto dell'autorizzazione rientra nella patologia dei rapporti istituzionali; ed allora mi sembra giusto che tale rifiuto, per essere efficace, debba essere espresso dalla maggioranza effettiva non dei votanti ma dei componenti della Camera.

Mi sono così brevemente soffermato su quello che credo sia il cuore della riforma alla quale stiamo lavorando. Si debbono però fare altre considerazioni, ed una sullo stesso terzo comma dell'emendamento 1.15 della Commissione. Si è parlato di condizione di perseguibilità e non di procedibilità; però vi è l'esigenza di una situazione di certezza circa il termine entro il quale il magistrato deve chiedere l'autorizzazione a procedere. Io ritengo che sia soddisfacente la soluzione data nella legge delega per il codice di procedura penale, al punto 46. Vedo però con rammarico questa soluzione pregiudicata dal testo della norma costituzionale proposta, che fissa come termine la contestazione del reato: un termine che in concreto viene scelto dal magistrato inquirente; un termine che può comportare allora una troppo lunga esposizione del parlamentare al protrarsi di indagini anche per reati infamanti, con un limite concreto alla libertà del parlamentare e del Parlamento. Ritengo che occorra, quindi, una modifica del testo proposto, che riduca ragionevolmente, con la previ-

sione di un termine per la richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio, questa esposizione del parlamentare.

Devo invece manifestare perplessità sulla norma relativa al mantenimento delle misure restrittive dopo l'elezione (è la parte prima dell'ultimo comma dell'emendamento 1.15); misure restrittive inflitte prima dell'elezione, che però permangono dopo l'elezione. In tal modo viene in causa la libertà del Parlamento, addirittura la completezza del Parlamento, ed io ritengo inaccettabili limitazioni imposte dall'esterno a questa libertà e a questa completezza, senza il consenso del Parlamento, sinché esso non ha modo di decidere. Non mi sembra invece di poter formulare nessuna riserva sulla parte seconda dello stesso ultimo comma, giacché vi si prevede, se non leggo male, solo un termine ordinatorio opportunamente breve, mentre l'esecuzione della sentenza penale resta subordinata al voto del Parlamento.

Voglio invece segnalare una perplessità sul primo comma dell'emendamento sul quale mi vado diffondendo, relativo all'irresponsabilità o all'insindacabilità del parlamentare, che è — come sappiamo — istituto di diritto sostanziale, che comporta l'esclusione dell'antigiuridicità e dell'illeceità del fatto. La mia perplessità riguarda la nuova categoria di atti protetti, cioè gli atti funzionali del Parlamento. E si tratta di preoccupazioni che si giustificano alla luce della relazione scritta per l'Assemblea. Questa relazione, infatti, si riferisce, per spiegare l'esigenza di introdurre una nuova categoria di atti protetti, ai reati patrimoniali contro la pubblica amministrazione: per esempio la corruzione mediante vendita di atti parlamentari (iniziative legislative, interrogazioni), oppure la concussione (iniziative legislative o interrogazioni presentate per costringere o indurre taluno a dare o a promettere una qualche utilità).

SILVANO LABRIOLA. L'interrogazione sarebbe corpo di reato?

SALVATORE MANNUZZU. Si tratta di ini-

ziative legislative e di interrogazioni, non di voti o di opinioni. Ma anche se fossero voti ed opinioni, non vi sarebbe l'irresponsabilità del parlamentare, in quanto quei reati (corruzione, concussione) si perfezionano fuori del Parlamento, fuori dell'esercizio delle funzioni parlamentari. La corruzione, infatti, sta nel mercato illecito e l'attività parlamentare — le interrogazioni, le iniziative legislative, ma anche i voti e le opinioni espressi qui dentro — è soltanto una contropartita superflua, per l'esistenza del reato, nel suo porsi in essere; superflua persino nelle intenzioni di porla in essere. Analogamente, ciò che rileva nella concussione è che ci sia la costrizione o l'induzione della quale ho parlato, a dare o a promettere, mentre non rileva se non indirettamente l'attività funzionale del parlamentare.

Pertanto, nell'ambito di un bilanciamento fra queste ragioni, che così sommariamente ho accennato, ed altre ragioni — quelle sulle quali insisteva l'onorevole Labriola — io riterrei che l'integrazione proposta con la categoria degli atti parlamentari non sia indispensabile. Non è indispensabile, perché una soluzione può e deve ritrovarsi nella interpretazione della norma. Tale interpretazione, che alla fine è rimessa al Parlamento, deve compiersi secondo l'intenzione anche storicamente manifestata dai costituenti. Ricordiamo che nello statuto albertino si diceva che l'attività parlamentare dovesse essere tutta svolta nelle Camere, affinché sussistesse l'irresponsabilità; questa precisazione non a caso non è stata introdotta nella Costituzione vigente. Autorevoli costituenti — cito Lassu — hanno avuto modo di dire che, in questo modo, la rappresentanza politica assume una nozione ampia e generale, che esula anche da queste aule. Però i costituenti dicevano anche che l'irresponsabilità va rapportata alle funzioni parlamentari, deve cioè avere con esse una relazione intrinseca, non di mera contestualità ed occasionalità, come avvertiva Terracini. Le opinioni espresse, per essere tutelate dalla prerogativa, devono es-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

sere politiche: così continuavano a precisare Mortati e Leone.

Penso che questo possa essere utile per risolvere qualche preoccupazione espressa anche dagli emendamenti in tema di delitto di diffamazione.

Comunque, a proposito di irresponsabilità, vorrei che fosse chiaro che essa deve giocare non soltanto sul piano penale, ma anche sul piano civile ed amministrativo. Il chiarimento non è superfluo, perché di recente sono state proposte azioni civili di risarcimento per opinioni espresse da parlamentari. E da questo io ritengo possa venire un grave limite alla libertà del Parlamento. Come succede in altri casi, l'azione civile di risarcimento può essere la via ad una repressione persino più efficace di quella penale.

Mi avvio a concludere, signor Presidente. Quel punto grave di contraddizione dell'istituto dell'immunità parlamentare sul quale mi sono diffuso mi sembra connaturato in due modelli dell'istituto stesso. Le immunità parlamentari sono riconosciute per la prima volta quasi 600 anni fa nel Parlamento medioevale inglese, ma con una funzione ben diversa da quella che noi ad esse dobbiamo assegnare. Allora valevano a difendere dalle ingerenze di un soggetto parziale, il re, altri soggetti parziali, centri di interesse, corporazioni attive in Parlamento anche sulla base di mandati imperativi. Era quella una situazione di separazione di poteri, articolata conflittualmente.

In una democrazia parlamentare moderna, in una democrazia in cui il sistema di rappresentanza politica senza vincoli di mandato è centrale, le immunità parlamentari sono invece garanzia funzionale della libertà della stessa rappresentanza politica, dell'organico equilibrio (non conflitto) dei poteri.

Questi due modelli di immunità parlamentare concorrono ancora, si scontrano ancora come tendenze attuali e concrete nella gestione istituzionale. Il rischio immanente è che la irresponsabilità giuridica sia più larga della irresponsabilità politica relativa a centri di interesse e di

potere. Il rischio è che sia più larga delle ragioni reali della garanzia.

Questo rischio significa la ricaduta dell'istituto al lontano punto di partenza di 600 anni fa. Significa la pretesa di zone franche riservate all'arbitrio dei singoli e dei gruppi, in cui non vige il diritto penale e non vige nessun diritto. Ed è un rischio che mi sembra avvertito con pesanti preoccupazioni e con censure sempre crescenti da parte dell'opinione pubblica.

È da temere allora un'azione di rigetto da parte della gente, un'azione di rigetto capace di compromettere definitivamente, di perdere l'istituto delle immunità parlamentari e, di conseguenza, di alterare per tutti gli equilibri del sistema della divisione dei poteri, della democrazia come è oggi e come oggi vogliamo che sia.

Allora, la responsabilità è di ciascuna parte politica, è di ciascuno di noi per queste scelte oggi all'ordine del giorno, ed anche per l'attuazione concreta che comunque daremo, adesso e dopo, all'istituto dell'immunità parlamentare (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Bozzi. Ne ha facoltà.

**ALDO BOZZI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, sembrava che fossimo giunti alla prima tappa di questo lungo (lo si definisce «aggravato») procedimento di revisione costituzionale, ma vedo che sono insorte difficoltà e, forse, un ripensamento sarà necessario. Del resto la cosa non mi sorprende perché vengo da esperienze in cui fatti del genere si sono largamente verificati.

Debbo dire che questa iniziativa, della quale va data lode alla Commissione affari costituzionali ed al suo illustre presidente, cade in un momento difficile della vita italiana ed è una affermazione di alta coscienza civile e giuridica del Parlamento. Cade in un momento difficile perché tutti sappiamo che c'è stata e c'è tut-

tora una qualche tensione tra potere giudiziario e potere politico; un potere giudiziario che ha creduto e crede di rivendicare a sè potestà surrogatorie e tende ad una qualche forma di criminalizzazione di illeciti che meriterebbero sì sanzioni, ma diverse da quelle penali.

Il mio collega onorevole Sterpa, nella discussione sulle linee generali, ha svolto un lucido intervento, nel corso del quale ha chiarito la posizione del gruppo liberale. Noi siamo convinti che si debba mantenere l'istituto della irresponsabilità e dell'immunità, ma entro limiti rigorosi. Vorrei dire che la regola, che si ricava da un'altra norma costituzionale — l'articolo 3 —, dovrebbe essere quella dell'equiparazione del parlamentare al cittadino, il quale cittadino riceve dalla Costituzione medesima e dalle leggi dello Stato un *habeas corpus*, delle norme di garanzia, assai valide. E questa regola potrebbe subire eccezione solo nel caso in cui il processo penale contro il parlamentare turbi la funzionalità delle Assemblee legislative.

Sappiamo tutti che le norme sulle prerogative e sulle immunità non sono dettate a tutela del singolo (e perciò, ricordava giustamente dianzi l'onorevole Labriola, non sono rinunciabili), ma a tutela del Parlamento. In sostanza, il problema che si pone è quello di mantenere equilibrio fra i poteri: vi sono due ordini di interesse ugualmente tutelati ed il giudiziario non deve prevaricare sul politico nè questo su quello.

La prevaricazione del giudiziario ha luogo quando si muove un'azione contro un parlamentare a scopo persecutorio, oppure quando il processo penale contro il parlamentare turba la regolare funzionalità del Parlamento. La Costituzione rimette al Parlamento — ed è un compito che va esercitato con grande senso di responsabilità — la valutazione della prevalenza d'un interesse o dell'altro, del potere giudiziario o del Parlamento, entrambi tutelati, come dicevo, che tuttavia possono venire in conflitto.

Ora una riforma è necessaria, per quanto si debba riconoscere che, da

qualche tempo a questa parte, la Giunta per le autorizzazioni a procedere e la Camera in via definitiva abbiano per così dire stretto i freni ed eliminato talune distorsioni interpretative ed applicative che tutti — credo — abbiamo dovuto lamentare. Però la riforma, onorevoli colleghi, non avrebbe senso, secondo me, se non portasse ad una modifica di talune affermazioni della giurisprudenza della Giunta per le autorizzazioni a procedere e della Camera stessa.

Credo che noi dobbiamo compiere un ripensamento su una prassi che è pure consolidata. Se è vero quel che ho detto, cioè che l'equiparazione del parlamentare al cittadino è la regola e che l'eccezione vale soltanto quando il processo penale turbi la regolare funzionalità dell'istituto parlamentare, noi dovremmo ripensare ad alcune prassi interpretative, relative ad esempio, al discorso che comunemente si fa sulla cosiddetta proiezione dell'attività del parlamentare fuori dal Parlamento.

Non so se, alla luce di criteri più restrittivi, quali mi sono permesso di indicare, una siffatta sorta di paraparlamentarizzazione trovi tuttora fondamento. E pure le negate autorizzazioni per «manifesta infondatezza dell'accusa», come talvolta è avvenuto, hanno veramente, a ben pensarci, una loro validità? O, per avventura, il Parlamento non invade in tal modo un'area riservata al potere giudiziario, che è l'unico competente a valutare la fondatezza o meno dell'accusa? Queste osservazioni io svolgo, ripeto, sul metro che ho indicato, quello della eccezionalità della mancata autorizzazione.

Il nuovo testo sul quale si è soffermato dianzi il presidente Labriola è, secondo me, migliore del precedente. Tuttavia, alcune riserve debbono essere poste, e non soltanto di ordine formale. Non tutto si può esaurire nell'esigenza della motivazione del parere, posto che si tratta di un elemento che sfugge al sindacato giudiziario. Non si può infatti configurare un conflitto di attribuzioni sulla base della mancata motivazione del parere, perché la motivazione attiene al modo di eser-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

cizio del potere, non alla sussistenza del potere stesso. Viceversa, come tutti sanno, il conflitto di attribuzioni si verifica quando viene negata in radice l'esistenza del potere e non quando si fa questione sul modo con cui il potere (esistente) si esercita.

Neppure credo che sia sufficiente la figura, pur apprezzabile, del silenzio-assenso. Il tema è quello oggi ribadito dall'onorevole Labriola e sul quale occorre una meditazione, che servirà a varare un testo che sia in grado di compiere una navigazione sicura fino al porto di arrivo. Forse non bisogna aver fretta, per questo. Ed il problema è se l'autorizzazione debba essere assunta a momento di procedibilità o di perseguibilità dell'azione penale. Il punto è questo. Io propendo per la tesi del presidente Labriola, consacrata nell'emendamento della Commissione; per quanto si debba pur riconoscere che, considerando l'autorizzazione come momento di procedibilità, e non di perseguibilità, non può ritenersi vietato al giudice di effettuare alcuni accertamenti probatori, per lo meno di carattere urgente, come di fatto anche oggi avviene. Ripeto, comunque, che a mio giudizio, su questo punto, una rimeditazione in Commissione è senz'altro essenziale.

Vorrei ora intrattenermi brevemente su un punto a cui tengo in modo particolare, che ha formato oggetto di un emendamento all'articolo 68 della Costituzione, che non è stato accolto. Mi riferisco alla proposta di escludere dalla irresponsabilità il reato di diffamazione.

Taluno ha considerato questa proposta come una stravaganza, ma non lo è. Vi sono costituzioni che prevedono tale eccezione, ad esempio quella della Repubblica federale di Germania e mi pare — ma potrei sbagliarmi, non ne sono sicuro — quella della Grecia. Proprio in questi giorni, poi, in occasione della presentazione di un libro del presidente Leone, ho potuto constatare che anche in sede di Assemblea costituente fu avanzata una proposta analoga. Anche la dottrina si è interessata al riguardo. Ma qual è la ra-

gione per la quale chiedo l'eccezione? È la tutela dei terzi. Siamo al solito discorso del bilanciamento tra interessi ugualmente protetti: l'interesse del cittadino ad essere messo in condizione di difendersi contro atti che ledono la sua reputazione ed il diritto del parlamentare di svolgere la sua funzione, che in questo caso è di regola ispettiva. Occorre bilanciare questi due interessi. Come si tutela il cittadino al quale, nel corso di un intervento, o nell'ambito di una interrogazione o di una interpellanza, siano mosse accuse gravi che configurano l'ipotesi dell'articolo 595 del codice penale? Si risponde che sarà il regolamento parlamentare a farlo. Così si rispose in sede di Assemblea costituente. Forse qualche norma al riguardo esiste — ad esempio gli articoli 59 e 89 del nostro regolamento — ma finora non hanno dato risultato positivo.

Per queste ragioni inviterei i colleghi e la Commissione, se (come credo) si riunirà ancora, a rimeditare su questa mia proposta. Se non si riterrà di recepirla, si trovi almeno la strada per riconoscere al Presidente della Camera dei poteri sanzionatori ed impeditivi rispetto ad attività che possano ledere la reputazione di terzi, che altrimenti resterebbero del tutto indefesi. Concludo qui questo mio breve intervento. Si diceva che questa è stagione di riforme. Mi sembra di rilevare un certo affievolimento di interesse nei confronti del disegno riformatore, che va un po' scolorendosi e perdendo di consistenza. Non vorrei che questa ventata investisse anche questo provvedimento. Nel paese vi è una grande attesa. Vi è una caduta in termini di fiducia o, come si dice con un termine che non amo, di credibilità. Ebbene, far cadere questo provvedimento accrescerebbe la sfiducia ed aumenterebbe la crisi di credibilità (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole D'Acquisto. Ne ha facoltà.

**MARIO D'ACQUISTO.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sono lieto di intervenire dopo l'esposizione del presidente Labriola e gli interventi dei colleghi

Mannuzzu e Bozzi, perché essi hanno offerto numerosi elementi di riflessione che io stesso avrei voluto richiamare all'attenzione dell'Assemblea.

Poiché, come ho detto, questi elementi sono stati già sottolineati dai colleghi, vorrei ora sviluppare un punto — diciamo — politico, riprendendo in particolare le ultime parole del presidente Labriola.

Anche il gruppo della democrazia cristiana è fortemente interessato all'approvazione di questo provvedimento, per tutte e tre le ragioni sottolineate dal collega Labriola. La prima ragione si collega direttamente alla richiesta sempre crescente che proviene dal paese di impedire che l'istituto dell'immunità parlamentare, così come oggi previsto ed applicato, rappresenti una iniquità che non può essere ulteriormente accettata dalla nostra società.

La seconda ragione è connessa al fatto che il provvedimento in esame si muove lungo una linea che tende ad impedire gli abusi, conservando, ed in qualche caso allargando, le possibilità di un uso corretto dell'istituto.

La terza ragione è che senza dubbio un rinvio a data futura della modificazione costituzionale proposta potrebbe ledere la prerogativa dell'immunità fino ad eluderla, rendendo quindi più vulnerabile — come sottolineava poco fa il collega Mannuzzu — il Parlamento da parte delle pressioni esterne e dei gruppi di potere. Questi ultimi, sia pure mascherati, tendono, infatti, in qualsiasi sistema democratico, ad esercitare sul Parlamento un forte influsso, talora addirittura intimidatorio.

Stabilito quindi che è utile che il provvedimento vada avanti, non può sorprendere una riflessione articolata. Non può sorprendere perché noi agiamo in materia costituzionale. Diceva un notissimo costituzionalista: rispetto la Costituzione, perché ben conosco quella che è in vigore, ma non conosco quella che potrà essere in vigore domani. È giusta, allora, una cautela che non significa timidezza, ma prudenza nell'elaborazione, tutte le

volte in cui ci si trova di fronte alla materia costituzionale. Questo è tanto più vero poiché le norme che stiamo affrontando si riferiscono ad un complesso equilibrio tra poteri fondamentali dello Stato; intacchiamo cioè il meccanismo che regola l'equilibrio tra il potere legislativo, il potere esecutivo ed il potere giudiziario, toccando, di questo assetto, presidente Labriola, un solo punto, agendo su un solo tassello del mosaico, e non rielaborando tutta la tematica. La nostra riflessione, allora, è ancora più delicata, perché interveniamo sul potere legislativo, senza intervenire contemporaneamente sugli altri, che pure debbono rimanere in equilibrio con il potere legislativo esercitato dal Parlamento.

Fatte queste riflessioni di carattere molto generale, desidero sottolineare che il testo della Commissione rappresenta un contributo molto rilevante, che consentirà un'approvazione di questo provvedimento in tempi relativamente rapidi; esso costituisce uno sforzo di ingegneria costituzionale del quale dobbiamo dare atto. Molte delle soluzioni proposte sono da condividersi; sono soluzioni particolarmente intelligenti, ed elaborate con grande razionalità. Mi sembra dunque che il testo della Commissione possa costituire un utilissimo ed importantissimo elemento di base, che consentirà alla Camera di uscire dalle secche di un dibattito che altrimenti potrebbe diventare sterile.

Sarà tuttavia consentito anche a me di dare un piccolo contributo alla riflessione che si sta portando avanti, perché il testo merita probabilmente alcuni miglioramenti; ed è importante che si scioglano alcuni nodi, naturalmente dopo averli affrontati con precisione. Per maggior chiarezza seguirò il testo del nuovo articolo, che riproduce, con molte variazioni, il testo precedentemente offerto all'attenzione dell'Assemblea. In sostanza onorevole Presidente, stiamo conducendo un nuovo dibattito, come se si trattasse di una nuova discussione generale.

Il primo comma affronta un tema molto importante: se cioè debbano rien-

trare nella insindacabilità anche gli atti compiuti dal parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni. È stata scelta — e mi pare molto opportunamente — la strada di inserire l'espressione «gli atti compiuti», proprio per evitare che il parlamentare possa essere oggetto — come talvolta è avvenuto — di indagini giudiziarie e di attività processuali riguardanti una parte del suo operato.

Ci si riferisce, ad esempio, alla presentazione di interrogazioni, di interpellanze, di proposte di legge; o anche all'attività attraverso la quale, in alcune particolari Commissioni, si esercita un potere di indagine o di informazione. Sotto questo profilo, a mio avviso bisogna avere riguardo — ed è un'osservazione che mi permetto di sottoporre in particolare all'attenzione dell'onorevole Mannuzzo — alla natura dell'atto compiuto e non alla sede in cui si compie o predispone.

Pertanto, non mi convince affatto l'opinione secondo cui gli atti del parlamentare, se realizzati fuori dal Parlamento, sia pure nell'esercizio della sua funzione, potrebbero essere perseguibili perché non coperti dalla insindacabilità. La natura dell'atto deve essere quella di atto parlamentare proprio e ad essa, come dicevo, bisogna guardare: a questo proposito, a me sembra necessario affermare con chiarezza, per troncare una giurisprudenza talvolta equivoca, che anche tali atti debbano essere coperti dalla irresponsabilità, o insindacabilità che dir si voglia.

Nel primo comma dell'articolo unico è contenuto un aggettivo di cui non comprendo la collocazione. Si dice: «Atti compiuti nell'esclusivo esercizio delle funzioni»; penso che l'aggettivo «esclusivo» possa essere cassato perché o si sta esercitando la funzione o non la si sta esercitando. Non vedo come si possa concepire l'idea di un atto compiuto nel parziale esercizio della funzione legislativa. Certamente nell'esercizio di quest'ultima possono concorrere altre movitazioni ed altre spinte, più o meno vicine o più o meno lontane, ma secondo me è sufficiente parlare di «atti compiuti nell'esercizio della

funzione legislativa». Inoltre, sull'aggettivo «esclusivo» si potrebbe innestare un processo alle intenzioni, attraverso cui aprire un varco per colpire gli atti che, invece, la Commissione molto opportunamente ritiene debbano essere coperti dalla insindacabilità. Per queste ragioni mi permetto di invitare la Commissione a riflettere sull'opportunità di sopprimere l'aggettivo «esclusivo».

Nell'articolo unico sono indicate oltre a quella legislativa, le funzioni «di indirizzo, di controllo, di indagine e di informazione», ciò che fa nascere qualche problema. Innanzitutto ne fa nascere alcuni di carattere strettamente tecnico-giuridico e di articolazione della norma. Non dimentichiamo che si tratta di una norma costituzionale: non so se un'indicazione così dettagliata ed in questi termini sia adatta a trasformarsi in una modifica della Costituzione.

Vi è, però, un altro pericolo sul quale mi permetto di richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi che con tanto impegno ed intelligenza si sono dedicati alla redazione dell'articolo unico al nostro esame. Si tratta del pericolo che tutto ciò non specificamente indicato, per converso, si intenda escluso. Mi permetto di ricordare a me stesso che, tutte le volte in cui si arriva a indicazioni molto minute su tutto ciò che non è permesso, si intende che è permesso tutto il resto, e viceversa. A mio parere per questo motivo, pur partendo dall'intenzione di articolare un comma che deve servire alla copertura massima rispetto agli atti compiuti dal parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni, si potrebbe addirittura pervenire ad un risultato opposto.

Relativamente al secondo comma dell'articolo unico, dico subito che sono favorevole alla sua approvazione nel testo licenziato dalla Commissione. Infatti, come sappiamo, la mancata indicazione, in termini chiari, della sfera delle misure restrittive cui il parlamentare non può essere sottoposto, ha provocato guasti ed abusi che il Parlamento intende oggi frenare. Ciò nonostante, si potrebbe meglio riflettere sull'espressione «perquisizioni

personali o domiciliari» facendo riferimento al fatto che talvolta le perquisizioni riguardano uffici, segreterie o altri luoghi, attraverso i quali il parlamentare organizza la propria vita personale e familiare. Sotto questo profilo, infatti, nascono problemi che il testo dell'articolo unico tenta di risolvere, anche se vi riesce solo in parte.

Passiamo ora ad analizzare il terzo comma, che recita: «Sulla richiesta di autorizzazione a proseguire l'azione penale nei confronti di un membro del Parlamento, da trasmettere all'atto della proclamazione o prima della contestazione del reato, si pronuncia l'Assemblea della Camera di appartenenza, che è a tal fine appositamente convocata e si riunisce entro centoventi giorni dalla data di ricezione della richiesta...». Bisogna affermare con chiarezza che questo è un punto molto importante, che va mantenuto. Intendo dire che è mio parere, ed anche parere del gruppo della democrazia cristiana, che un termine vada dato.

A questo proposito possiamo ricordare quanto già altri colleghi hanno rilevato; e cioè che l'istituto della immunità non è contestato dall'opinione pubblica perché si ritenga ingiusta una forma di insindacabilità per l'attività dei parlamentari; o perché appaia iniquo che il Parlamento, prima di essere privato del suo *plenum*, abbia a manifestare la propria volontà; l'istituto è rifiutato, invece, per due eccessi che si sono verificati. Il primo è l'eccesso nell'occultamento delle richieste, così che sino alla fine della legislatura non se ne dà conto e non si provvede; l'altro elemento patologico, che ha fortemente e negativamente impressionato, è che si sia talvolta, volutamente o non volutamente, ricorsi in modo strumentale all'istituto dell'immunità affinché cittadini in stato di costrizione per provvedimenti della magistratura, avessero a riacquistare, per il fatto medesimo di essere stati eletti, la libertà.

A mio parere, su questi due elementi patologici bisogna soffermarsi, e l'articolo unico in effetti viene incontro al superamento di entrambi. Anzitutto, po-

nendo un termine, sul quale — lo ripeto ancora — siamo d'accordo. Sussistono, però, dei problemi, alcuni dei quali sono stati già posti in rilievo dall'onorevole Mannuzzu. Il primo concerne la congruità o meno del termine di 120 giorni, ma a mio avviso questo è un problema di secondo piano.

Molto più importante è affrontare un altro tema: che cosa accade una volta decorsi i 120 giorni? Perché, così come la norma è stata redatta — l'onorevole Labriola lo ha evidenziato —, di fatto andiamo ad applicare, in materia costituzionale, e comunque in una materia concernente il processo penale, un istituto quale quello del silenzio-assenso, che è tipico del diritto amministrativo e che non trova alcuna altra applicazione nel diritto penale, nel diritto processuale penale e nel diritto costituzionale.

Giudico allora molto utile la proposta avanzata dall'onorevole Mannuzzu, secondo la quale bisognerebbe accompagnare al termine di 120 giorni (o al termine che comunque verrà prescelto) un secondo termine per la convocazione della Camera affinché essa deliberi sulla richiesta di autorizzazione a procedere. Intendo dire che, mentre deve sussistere un termine perché il procedimento sia portato all'esame della Camera, deve anche essere previsto un termine entro il quale la Camera sia chiamata ad esprimersi: non è possibile che, in assenza della volontà manifestata da una delle due Camere, per il fatto stesso che esiste una scadenza di termini, si consideri concessa l'autorizzazione a procedere.

Questo è il punto importante, sul quale non devono nascere equivoci: siamo d'accordo perché ci siano dei termini, rigorosi ed anche ristretti; ma siamo d'accordo soltanto se questi termini sono finalizzati a produrre una pronuncia della Camera, essendo un diritto-dovere della Camera di pronunciarsi; e ciò proprio in virtù del fatto che non è in gioco l'interesse meramente soggettivo del singolo parlamentare, ma invece l'interesse globale del Parlamento di mantenere il proprio *quorum*, di custodire l'invulnerabilità del parla-

mentare rispetto ad operazioni compiute a suo danno, a scopo di intimidazione o di pressione.

Sotto questi profili credo, quindi, che la Commissione possa operare un'ulteriore riflessione, in rapporto alla proposta avanzata dall'onorevole Mannuzzu ed anche a quella che mi sono permesso di formulare io.

Esiste poi il problema — anch'esso sollevato dai colleghi che mi hanno preceduto — relativo al fatto che la richiesta di autorizzazione a procedere debba essere trasmessa o all'atto della proclamazione del deputato o prima della contestazione. Voglio ribadire quanto ha dichiarato l'onorevole Mannuzzu; e cioè che, in concreto, è il magistrato a scegliere quale sia il momento nel quale debba inviare la richiesta di autorizzazione a procedere; infatti il termine «contestazione» si presta a equivoco.

Vi sono a tal proposito due argomenti che, in qualche modo, si bilanciano. Vi è l'argomento portato dall'onorevole Labriola, secondo il quale il singolo deputato può avere interesse a che, prima della richiesta di autorizzazione a procedere, vengano espletati una serie di atti istruttori, tali da porre l'Assemblea nella condizione di decidere, non alla cieca o sulla base di sommarie informazioni, ma sulla base degli elementi adottati dal magistrato proprio a seguito di atti istruttori. D'altra parte, però, vi è un secondo argomento su cui riflettere: il compimento di una serie assai laboriosa, ampia, estremamente generalizzata e pesante di atti istruttori, può comportare il risultato di porre il parlamentare al di fuori della sfera protettiva che è tipica dell'istituto in esame. In altre parole, quando il processo penale va così avanti, talvolta le conseguenze sono tanto ampie che l'autorizzazione a procedere viene ad essere chiesta in presenza di una situazione andata oltre il punto di equilibrio affermato dalla norma costituzionale.

Su questo punto la Commissione potrà operare un ulteriore sforzo per ricercare un'articolazione della norma tale da consentire di fissare con chiarezza il punto di

equilibrio tra le due opposte esigenze sopra ricordate.

Oggi, nei fatti, accade che alcuni magistrati inviano le richieste di autorizzazione a procedere non appena viene in luce un qualsiasi elemento che possa successivamente portare alla configurazione di un reato; e quindi prima ancora della comunicazione giudiziaria. Altri magistrati, invece, inviano prima la comunicazione giudiziaria, e poi portano avanti il processo penale con una intensa e penetrante istruttoria; e infine chiedono l'autorizzazione a procedere soltanto se decidono per il rinvio a giudizio.

Tutti e due questi comportamenti presentano vantaggi e svantaggi per il parlamentare; ma non è tanto sotto questo profilo che a mio parere va affrontata la questione; quanto piuttosto sotto il profilo di un Parlamento che vede un proprio componente sottoposto ad una così intensa attività processuale. Occorre insomma stabilire con chiarezza e senza equivoci quale sia il momento in cui il magistrato ha l'obbligo di chiedere l'autorizzazione a procedere.

Sempre a proposito del penultimo comma dell'articolo sostitutivo, c'è da suggerire alla Commissione un ripensamento a proposito del punto in cui si dice che «l'autorizzazione è concessa se l'Assemblea non approva una proposta motivata di diniego».

Già il collega Bozzi si è soffermato su questo punto: la proposta di una motivazione pone l'autorizzazione a procedere in una luce diversa rispetto a quella che scaturisce dalla propria natura; aprirebbe infatti una fase che potremmo, in qualche modo, definire processuale; e il fatto di dover addurre una motivazione configurerebbe come una sentenza quella «proposta», che invece — come abbiamo visto — ha un valore e un significato ben diversi.

Pertanto, occorre, a mio avviso, soffermarsi ancora un momento, con grande attenzione e grande serenità, sull'idea di addurre una motivazione ed anche sull'idea dello stesso meccanismo di diniego.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

Sempre su questo punto, mi permetto di aggiungere che non condivido l'opinione espressa dall'onorevole Mannuzzu, secondo il quale il rifiuto sarebbe un elemento patologico. A mio modo di vedere, invece, l'elemento patologico è non il rifiuto, ma il fatto che la richiesta si intenderebbe avanzata (nel caso che fosse respinta) con spirito di persecuzione o comunque sulla base di una traccia processuale non corretta. In questo caso, dunque, il rifiuto opposto dall'Assemblea costituirebbe non l'elemento patologico, ma semmai l'elemento straordinario ed eccezionale tendente a rimuovere una patologia del comportamento altrui.

Infine, onorevoli colleghi, a proposito del mantenimento dello stato di restrizione della libertà personale dell'eletto, mi sembra di avere capito che il rappresentante della sinistra indipendente abbia affermato la sua avversione al fatto che il parlamentare, una volta eletto, debba restare in costrizione prima che la Camera provveda. Credo di aver capito questo; se così fosse, si riaprirebbe una questione che, invece, la norma attualmente prevista tende a sanare; cioè quella relativa alla situazione del parlamentare che, per il fatto stesso di essere stato eletto mentre si trova in stato di costrizione giudiziaria, immediatamente torna in libertà. In ogni modo, tale punto potrà essere chiarito nella fase successiva del dibattito.

Ritengo di dovermi soffermare infine su un altro argomento, reputando che occorra mantenere il testo della Commissione; cioè sul fatto che si debba provvedere da parte dell'Assemblea, con delibera, entro 15 giorni dalla prima riunione. Il termine di 15 giorni, inoltre, è proposto anche con riferimento alle misure restrittive della libertà personale di un membro del Parlamento, in esecuzione di sentenza anche irrevocabile. Ebbene, in entrambi i casi, il termine di 15 giorni mi sembra inadeguato e non sufficiente rispetto alla possibilità di esprimere un giudizio meditato ed alla opportunità, per il parlamentare in questione, di illustrare all'Assemblea le sue ragioni, se ragioni possiede. Sono, quindi, del pa-

rere che tali termini debbano essere corretti, pur restando rigorosamente contenuti. Essi dovrebbero risultare più confacenti ai ritmi dei lavori parlamentari ed alla natura dell'importante decisione che si andrebbe ad assumere.

Dette queste poche cose, onorevole Presidente, credo di avere esaurito il mio compito, ribadendo l'opportunità e, direi, la necessità, che la normativa in discussione venga approvata e, quindi, che si vada alla modifica costituzionale. Desidero concludere con le medesime parole con cui ho cominciato: l'impegno politico — quanto meno del mio gruppo, ma ritengo di tutti i gruppi — deve essere quello di andare avanti sulla strada della modificazione dell'istituto delle immunità, nei termini e secondo le linee che sono state espresse da tutti i colleghi e che, comunque, sia pure con alcune differenze, tendono a difendere quanto va difeso ed a eliminare quegli abusi che, fino ad oggi, in alcuni casi, si sono manifestati.

Per il piccolissimo peso che possono avere la mia parola ed il mio invito, voglio concludere dicendo che credo si debba produrre un largo convincimento tra tutti i colleghi circa l'opportunità, circa la necessità di andare avanti, evitando un blocco da cui scaturirebbero una serie di conseguenze nefaste (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Spagnoli. Ne ha facoltà.

UGO SPAGNOLI. Signor Presidente, non voglio riprendere temi che sono già stati affrontati durante la discussione sulle linee generali, ma soprattutto soffermarmi sul testo che è stato preparato dal Comitato dei nove, integralmente sostitutivo dell'articolo unico, e che, a mio avviso, segna un indubbio progresso rispetto al testo precedente e ne supera alcuni seri limiti ed incongruenze.

A me sembra che, in particolare, un giudizio positivo debba essere espresso sulla soluzione che è stata data al problema dell'elezione a parlamentare di persona che sia detenuta, anche per ef-

fetto di sentenza. Il testo adottato in un primo momento dalla Commissione, escludendo la necessità di una pronuncia autorizzativa della Camera di appartenenza sul mantenimento dello Stato di detenzione, avrebbe finito, sostanzialmente, per annullare lo stesso diritto di elettorato passivo del cittadino, solo in relazione allo stato di detenzione e nonostante il principio costituzionale di una presunzione di innocenza fino alla sentenza irrevocabile di condanna.

Così, per porre rimedio ad un uso che si potrà definire strumentale, distorto dell'elezione a parlamentare come strumento di liberazione dal carcere, si sarebbe finito per incidere sui diritti inalienabili del cittadino, impedendo l'esercizio di un diritto politico di libertà, qual è certamente l'elettorato passivo, sul quale, tra l'altro, avrebbe potuto pesare anche l'uso distorto del potere di carcerazione cautelare, non solo obbligatorio, ma anche facoltativo, da parte del magistrato.

Parimenti l'esecuzione senza autorizzazione delle sentenze divenute esecutive, avrebbe privato il Parlamento del suo *plenum* senza che esso potesse essere messo in grado di valutare una eventuale prevalenza dell'esigenza di mantenere il *plenum* stesso, rispetto all'esigenza di una immediata esecuzione del giudicato. Così l'inaccettabilità di questa soluzione, che è stata largamente avvertita e denunciata durante la discussione generale, ha indotto il Comitato dei nove a ricercare una soluzione diversa nei confronti di un problema che certamente esiste, ma che non deve indurci ad incidere sui principi costituzionali.

Indubbiamente la nuova formulazione del quarto comma dell'articolo 68 appare, a mio avviso, soddisfacente in quanto non incide sul diritto all'eleggibilità del cittadino detenuto, ma chiama la Camera, alla quale questi viene eletto, a pronunziarsi immediatamente. Ritengo a questo proposito che il termine di 15 giorni sia senz'altro congruo, nel senso che è possibile dare una risposta immediata ad un problema che è reale e che richiede soluzioni immediate. In altri termini si deve

cercare di effettuare con rapidità una valutazione sia nei confronti della Camera di appartenenza, sia nei riguardi della volontà dei cittadini e dell'interesse della giustizia.

La differenza rispetto all'attuale disciplina consiste nel fatto che l'elezione non provoca l'immediata liberazione del detenuto, salvo l'ipotetico ritorno in carcere nel caso in cui il Parlamento autorizzasse la detenzione su richiesta del giudice. Questa soluzione, a mio avviso, può stimolare, come di recente purtroppo è avvenuto, l'allontanamento del neoparlamentare il quale così facendo si mette al sicuro rispetto all'ordinanza del giudice. La non immediata liberazione può disincantare candidature che hanno certamente creato disorientamento, confusione ed in qualche modo anche discredito all'istituto dell'immunità. La Camera, decidendo il mantenimento dello stato di detenzione, avrà molti elementi per valutare la preminenza di un interesse rispetto agli altri.

Parimenti anche l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato nei confronti di un deputato, non dipenderà più da un'autorizzazione che potrà essere, più o meno compiacentemente, rinviata ed insabbiata, magari per una intera legislatura, e non da una decisione che invece deve essere emessa con rapidità entro un determinato periodo di tempo — quindici giorni dalla data della pubblicazione della sentenza — per risolvere il problema sulla base di una valutazione di interessi di carattere generale. Questa soluzione è accettabile anche perché non tocca principi già sanciti, anzi detta una disciplina equilibrata e rispettosa delle diverse e contrapposte esigenze.

Credo che sia stata positiva la definizione precisa delle misure giudiziarie che non possono essere assunte senza autorizzazione, le misure restrittive della libertà personale, le espressioni e le perquisizioni personali e domiciliari, salvo ovviamente il caso di flagranza. La formula adottata è più netta rispetto a quella elaborata dalla Commissione che faceva un generico richiamo agli articoli 13 e 14 della Costitu-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

zione, lasciando spazi a controversie e conflitti sul terreno dell'interpretazione e dell'applicazione.

È inoltre assai meglio formulata anche la parte che attiene alla più rilevante innovazione della legge, quella per cui l'autorizzazione alla prosecuzione del processo è concessa se l'Assemblea della Camera di appartenenza del parlamentare non approva entro 120 giorni una proposta motivata di diniego di autorizzazione a procedere, che, a mio avviso, dovrebbe essere intesa come sospensione del processo. Infatti nel nuovo testo è stata recepita l'esigenza che le singole Camere siano tempestivamente convocate in modo da garantire che in ogni caso, quale che sia la durata della permanenza della richiesta del giudice nella Giunta per le autorizzazioni a procedere, l'Assemblea si pronunzi.

Questo è l'elemento di novità rispetto al testo originario, per cui ritengo che non si possa più parlare di silenzio-assenso. Questa formula è stata ormai scalvacata e superata dal nuovo testo elaborato dal Comitato dei nove. La Camera si deve pronunziare: questo è il dato reale, e non vale neanche il principio della disponibilità, da parte dello stesso deputato che potrebbe avere perfino interesse a sfuggire al dibattito sull'autorizzazione a procedere, che può essere per lui anticipato in relazione — tanto per fare un esempio — a determinati tipi di reato. Quindi ci deve essere una pronuncia!

È stata sollevata l'esigenza (che io ritengo abbia un certo valore) che entro i 120 giorni non ci sia soltanto la convocazione e la riunione della Camera, ma ci sia anche la pronuncia, garantendo — per evitare ostruzionismi e manovre dilatorie — che la convocazione intervenga in termini tali da consentire che nei successivi 120 giorni avvenga la pronuncia. Si tratta di una esigenza reale di cui ci facciamo carico. Tuttavia non ritengo che sia il caso di dover inserire i doppi termini nella Costituzione, poiché è una materia che deve essere affidata al regolamento. Le modalità di convocazione e le procedure reali capaci di offrire un elemento

aggiuntivo di garanzia debbono essere contemplate dal regolamento: è una esigenza che tutti quanti avvertiamo. Posta in questi termini, la questione del silenzio-assenso sparisce! Esiste un diritto-dovere della Camera di pronunciarsi ed un corrispondente diritto-dovere del deputato di ottenere una pronuncia nei termini previsti.

A questo punto, l'equivoco relativo alla questione del silenzio-assenso, su cui si è costruita tanta polemica, non ha più alcuna ragione d'essere. A mio avviso, questo è un punto fondamentale della nostra riforma, senza il quale avremmo creato una riforma priva di nervo. Essa, infatti, tende a superare quello che l'onorevole D'Acquisto giudicava come uno dei punti che hanno creato discredito nei confronti dell'istituto della immunità, con un insabbiamento perdurante che è passato di legislatura in legislatura prima che si potesse giungere ad una decisione. È vero che la situazione è migliorata, ma è sempre relativamente precaria, nel senso che, per vari motivi, si possono rideterminare lunghi periodi di inerzia.

È per questo che ho apprezzato l'intervento del collega D'Acquisto il quale, a nome della democrazia cristiana, ha precisato che — con le garanzie che potranno essere acquisite in sede regolamentare — il suo gruppo accede alla soluzione prospettata dal Comitato dei nove. Questa posizione mi tranquillizza alquanto rispetto all'emendamento che da parte della stessa democrazia cristiana è stato presentato: esso tendeva a riproporre la questione relativa alla considerazione della natura dell'autorizzazione a procedere, quale condizione di procedibilità e di perseguibilità dell'azione penale. In sostanza esso afferma che tale azione «deve essere esaurita entro 120 giorni», senza precisarne le conseguenze. Capisco che si tratta di un emendamento presentato tanto per aprire un certo discorso e non mi pare che abbia una grandissima importanza...

GIUSEPPE GARGANI. È fondamentale, invece!

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

UGO SPAGNOLI. Allora questo contrasta con quanto affermato dal collega D'Acquisto e soprattutto con la posizione di Galloni. Secondo le sue affermazioni, la prima novità consiste proprio nella «chiara qualificazione delle autorizzazioni a procedere come condizione di perseguibilità dell'azione penale»; scartata la configurazione dell'autorizzazione come condizione di procedibilità che impedirebbe l'inizio del procedimento penale, si accetta invece una diversa concezione secondo la quale l'azione penale nasce, nei confronti del parlamentare, come nei confronti di qualsiasi altro cittadino, ma non può essere proseguita senza autorizzazione. Si tratta di una chiara scelta sulla quale ci siamo basati tutti quanti, tanto è vero che si è parlato di sospensione dell'azione penale legata al concetto di prosecuzione dell'azione stessa.

È un punto molto delicato e — dal punto di vista politico — determinante! Infatti, se davvero svuotiamo la questione di una pronuncia che necessariamente deve essere resa in un determinato periodo e il fatto che non si può costruire questo nuovo istituto se non sotto il profilo della prosecuzione dell'azione penale e non sotto quello della condizione di procedibilità, colgo con grande preoccupazione il rischio di uno svuotamento dell'intera riforma.

Voglio dire che lo svuotamento di una riforma, a questo punto, dinanzi a posizioni che unitariamente sono state espresse in Commissione prima, dal Comitato dei nove dopo, anche con la presenza dei rappresentanti della democrazia cristiana, significherebbe creare un'ipoteca negativa su quello che può essere l'esito del cammino della riforma stessa.

Mi auguro che, con le precisazioni che abbiamo indicato, i problemi possano essere risolti. Quando parlo di precisazioni, colleghi della democrazia cristiana, voglio anche riferirmi ad alcune affermazioni che io condivido e che sono recepite anche nel nostro emendamento. Posso comprendere che il richiamo della condizione di procedibilità può essere stato in

qualche modo suggerito dalla preoccupazione delle conseguenze che da tale concetto potevano nascere in relazione alla soluzione adottata nel terzo comma dell'articolo unico, cioè il fatto che il giudice potesse tenersi il processo e compiere atti di indagine fino al momento della sua contestazione.

Capisco che questo è un problema reale perché, come è stato detto anche dal collega Mannuzzu, nel nostro ordinamento non c'è un momento certo della contestazione, e questo potrebbe creare una situazione di arbitrio, che si rovescerebbe anche a carico del parlamentare: da una parte una situazione di vantaggio, perché vi è la possibilità di trovarsi prosciolti prima della richiesta di prosecuzione dell'azione penale; da una parte una posizione di svantaggio rispetto ad un magistrato che volesse in qualche modo approfittare della situazione nella quale si viene a trovare e prolungasse più o meno artificialmente il processo penale, prima di rimetterne la prosecuzione al Parlamento.

Se questo è il punto, credo che una soluzione si possa trovare, una soluzione di equilibrio delle due esigenze. Nel nostro ordinamento, l'abbiamo indicata nel senso di una determinazione temporale. Certo, nel nuovo codice di procedura penale la determinazione temporale è prevista: sono i 30 giorni per l'udienza preliminare, ma chissà quando la disposizione entrerà in vigore. Però, nulla impedisce che questa determinazione temporale, anche nella misura dei 30 giorni (o dei 20, se lo riteniamo) possa essere fissata da noi, con l'obiettivo — che era poi quello al quale faceva riferimento Galloni — di consentire al giudice di svolgere qualche atto preliminare, che possa servire al Parlamento per valutare meglio le cose (non soltanto sulla base della semplice comunicazione giudiziaria), che possa consentire al deputato di portare elementi sufficienti per poter giungere anche ad un proscioglimento prima della contestazione, e che in ogni caso determini il periodo entro il quale il Parlamento deve essere investito.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

Se quindi questo è il problema, se questa è la preoccupazione, la soluzione — senza toccare l'impostazione che abbiamo dato, come Comitato dei nove, a questa vicenda, impostazione che deve essere mantenuta perché, a mio avviso, è il perno, è il fondamento della nostra riforma —, può essere trovata senza aprire su questo punto uno scontro che sarebbe negativo e di cui farebbe le spese la stessa sorte della nostra riforma.

Lo stesso discorso vale per quanto riguarda il concetto di proposta motivata, al quale tuttavia non vorrei dare una importanza esagerata. La proposta motivata nasce dal fatto che molte volte, in sede di autorizzazione a procedere troviamo, da una parte, la proposta motivata della Giunta e, dall'altra, la strana prassi per cui, se l'Assemblea non accoglie la proposta della Giunta, la richiesta si intende respinta. Avviene, in altri termini, l'accoglimento del contrario, che viene però accettato senza che vi sia una qualsiasi motivazione. La Giunta propone l'autorizzazione a procedere: se viene negata, si intende negata l'autorizzazione, senza per altro che questa negazione da parte del Parlamento abbia un qualsiasi sostegno.

Mi sembra che questi problemi non attingano a rapporti tra poteri, ma investano una posizione di maggior correttezza. Ma io vorrei soffermarmi di più su un punto, e cioè sul primo comma, con il quale si dà una nuova disciplina all'istituto, assai delicato, dell'immunità assoluta, con soluzioni nei confronti delle quali, anche nel nuovo testo, noi manteniamo le riserve che avevamo già espresso rispetto al testo originario della Commissione. Ribadiamo che, nonostante gli sforzi compiuti con la redazione del nuovo testo, non siamo affatto convinti — anzi siamo molto perplessi — circa l'opportunità di modificare il testo del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Noi ci chiediamo perché si voglia questa aggiunta ad una formula costituzionale, che tra l'altro è recepita quasi unanimemente, con gli stessi termini, dalle Costituzioni di tutti i paesi d'Europa, anche dalle più recenti.

Nella sua relazione, l'onorevole Galloni ha affermato che tale formula sarebbe eccessivamente limitativa, perché non comprenderebbe tutti gli atti compiuti dal parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni, quali, ad esempio, la presentazione di una proposta di legge, o gli atti compiuti nelle Commissioni, specie quelle bicamerali d'indagine o d'inchiesta.

Ora è fuori discussione, secondo l'interpretazione di tutta la dottrina, che la formula usata nella Costituzione è idonea a comprendere, oltre che la partecipazione ai dibattiti e alle votazioni, anche le attività che si estrinsecano nella presentazione di mozioni, interpellanze, interrogazioni, progetti di legge ed emendamenti — questo è un dato assolutamente pacifico — nonché le indagini e le inchieste parlamentari, ove esse abbiano anche necessità di svolgersi fuori della sede parlamentare. L'unica questione che si potrebbe porre riguarderebbe, al più, le Commissioni d'inchiesta, in relazione alla recente sentenza della Cassazione; ma nonostante tutto mi sembrerebbe eccessivo, ai fini di rettificare la discutibilissima interpretazione della Cassazione sulla natura dei poteri attribuiti alla Commissione d'inchiesta, adottare il rimedio così impegnativo di una modifica della Costituzione.

La sentenza della Cassazione — citata nella relazione dell'onorevole Galloni, a sostegno della necessità di un intervento in sede costituzionale del legislatore — poteva, a mio avviso, essere contrastata con altri rimedi e può — come è auspicabile — non divenire affatto giurisprudenza costante. Ma la cosa che dà una particolare consistenza alle nostre riserve ed alle nostre profonde perplessità è costituita dal fatto che — sempre a detta del relatore — le modifiche tendono a dare una soluzione ad un altro problema interpretativo, manifestatosi nel corso della lunga esperienza di attuazione del testo costituzionale, e relativo a quando possa ipotizzarsi, in connessione con il compimento di atti della funzione parlamentare, un reato di corruzione o di concussione.

L'orientamento degli organi parlamentari è stato, a questo proposito, oscillante: in certi casi l'accettazione di denaro, connessa alla presentazione di una proposta di legge, è stata inquadrata nell'ipotesi del primo comma dell'articolo 68; in altri casi è stata invece inquadrata nel secondo comma, come nell'ipotesi di tre deputati chiamati a rispondere di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio e nell'ipotesi, qualificata come estorsione, di una richiesta di denaro accompagnata dalla minaccia di presentazione di un'interrogazione.

Non v'è dubbio che le questioni abbiano sollevato problemi complessi e delicati, come risulta dalle diverse opinioni e dalle oscillazioni che si sono manifestate in sede parlamentare, oltre che nella dottrina; non irrilevanti sono state, e sono, anche le preoccupazioni sulla possibilità di interferenze dirette della magistratura sull'esercizio di atti propri dell'attività parlamentare, come la presentazione di proposte di legge o di interrogazioni.

Ma proprio queste discussioni hanno messo in luce un criterio interpretativo di fondo, quello, cioè, che porta a distinguere ipotesi di reato (come l'interesse privato in atti d'ufficio) che si realizzano con l'atto parlamentare, da altre che sono oggettivamente distinte e che si realizzano attraverso un comportamento precedente o susseguente all'atto dell'ufficio, anche se connessi — ma non necessariamente — con il compimento dell'atto dell'ufficio. Voglio dire, cioè, che è del tutto da escludersi qualsiasi influenza del giudice sulla motivazione — anche la più egoistica — che muova il parlamentare a compiere un atto del suo ufficio — che è pienamente insindacabile, a norma del primo comma dell'articolo 68 — ma il problema riguarda altre ipotesi, che sono quelle previste nei reati di corruzione e di concussione, che comportano precisi rapporti di costrizione o di induzione a dare o promettere utilità, ovvero precisi e concreti rapporti di scambio.

Io ritengo che questi tipi di rapporti non siano ammissibili, che debbano essere considerati illeciti e che non abbiano

assolutamente nulla a che vedere con la funzione parlamentare e con le prerogative parlamentari. Credo che non possano in alcun modo essere coperti con lo scudo eccezionale dell'immunità assoluta, dovendo semmai essere inquadrati nella normativa del secondo comma dell'articolo 68.

Devo dire che mi desta preoccupazione il fatto che, secondo la relazione dell'onorevole Galloni, sembrerebbe che le modifiche che si vogliono apportare al primo comma dell'articolo 68 dovrebbero essere dirette a superare incertezze interpretative nella direzione, appunto, di estendere l'immunità assoluta a qualsiasi fatto connesso in qualsiasi modo ad un atto parlamentare.

Voglio dire con chiarezza, onorevoli colleghi, che noi non siamo affatto disposti ad accettare una tale impostazione. Noi non siamo affatto d'accordo che la corruzione o la concussione sottostanti alla presentazione di un progetto di legge o di una interrogazione, al ritiro di un emendamento, cioè al mercimonio di atti parlamentari, debbano essere coperte dall'immunità assoluta. Questo diventerebbe davvero un privilegio inaccettabile, una estensione abnorme della immunità assoluta, che vuole garantire la libera manifestazione del pensiero, non coprire le corruzioni o le concussioni o le estorsioni connesse ad atti parlamentari.

Credo, quindi, che sia più giusto affidare alla prudente valutazione degli organi camerati, come è avvenuto sino ad ora, se i casi rientrino in quanto previsto dal primo o dal secondo comma dell'articolo 68. Ma le difficoltà interpretative ed attuative non possono essere superate con modifiche della Costituzione che estendano l'istituto dell'immunità assoluta ad azioni e comportamenti che non meritano davvero una così eccezionale ed intensa tutela.

Devo dire, perciò, che anche se il testo del Comitato dei nove è migliorativo rispetto a quello precedente ed anche se l'aggettivo «esclusivo» va, a mio avviso, nella direzione di un miglioramento, tuttavia, su questo punto, noi desideriamo la

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

massima chiarezza. Ci dovete dire, colleghi che avete proposto questa modifica, se per voi corruzione e concussione legate ad un atto parlamentare debbano rientrare o meno in quanto previsto dal primo comma dell'articolo 68. Se non ci chiarirete questo punto, colleghi, noi insisteremo perché si ritorni al primo comma dell'articolo 68 così come oggi è stabilito dalla Costituzione, perché non vogliamo che su tale punto esistano ambiguità di qualsiasi tipo.

Per quanto riguarda la questione dell'informazione, non mi pare neanche che ci sia un'esigenza di modificare il testo attuale dell'articolo 68, perché oggi è ormai diffuso, soprattutto nella giurisprudenza del Senato prima ancora che in quella della Camera, l'orientamento secondo cui non può essere perseguita l'informazione o la ripetizione all'esterno del Parlamento di affermazioni rese nell'aula. Non vi è necessità, per rispondere a questa esigenza, di modificare la Costituzione. È sufficiente consolidare una prassi che ormai è largamente affermata non solo sul terreno parlamentare, ma anche, in qualche modo, sul terreno giudiziario.

In sostanza, se arrivassimo senza chiarezza, onorevoli colleghi, a questo tipo di innovazione, daremmo al paese un segnale che sarebbe interpretato come una estensione dell'immunità assoluta, sino a coprire fatti che non meritano questa tutela. Questo è il segnale che daremmo: un segnale che andrebbe nella direzione opposta rispetto a quella che l'opinione pubblica richiede, rispetto a quella che la nostra coscienza prima ancora dell'opinione pubblica richiede, rispetto a quella in cui la riforma si deve muovere, se vuole davvero essere una riforma positiva.

Inoltre, onorevoli colleghi, questa estensione si limiterebbe ai componenti del Parlamento. Credo che sia appena il caso di ricordare che l'immunità assoluta per le opinioni ed i voti espressi non assiste soltanto i parlamentari, ma anche i consiglieri regionali. L'articolo 122 della Costituzione stabilisce che neppure i consiglieri regionali rispondono delle opi-

nioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Pertanto, dovremmo oggi cambiare l'articolo 68, ma dovremmo anche cambiare l'articolo 122, e dovremmo estendere in maniera così ampia questa area di immunità assoluta non solo per il numero delle persone che vi rientrerebbero, ma anche per il tipo di atti che vi sarebbero ricompresi.

Allora, colleghi, è legittimo — ve lo chiedo — operare questo ampliamento quando non ne abbiamo bisogno, perché sul terreno dell'interpretazione siamo oggi coperti, quando questo potrebbe dare un segnale ambiguo, quando, nella sostanza, dovremmo ampliare in maniera così abnorme questo istituto?

Ecco le ragioni per cui non crediamo davvero che ci siano motivi validi per modificare il primo comma dell'articolo 68.

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della Commissione*. Posso, a mia volta, chiederle un chiarimento? Già oggi l'irresponsabilità dei consiglieri regionali è più ampia di quella parlamentare, perché comprende anche l'irresponsabilità civile.

CARLO TASSI. «Non possono essere chiamati a rispondere». E qui: «Non possono essere perseguiti».

UGO SPAGNOLI. No, l'interpretazione del primo comma dell'articolo 68 è che i parlamentari non rispondono né civilmente, né penalmente, né amministrativamente, né disciplinarmente. Questa è l'interpretazione che normalmente si dà del primo comma dell'articolo 68. Questo posso dirlo con tranquillità, tanto è vero che al Senato, essendo sorti problemi sotto questo profilo, la risposta data è stata esattamente questa: non si risponde né sul terreno penale, né su quello di altre responsabilità. Di conseguenza la situazione, secondo me, è parificata.

CARLO TASSI. Ne sarà contenta la Tina Anselmi!

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

UGO SPAGNOLI. Non riterrei davvero che questo allargamento dell'immunità assoluta per i consiglieri regionali (in cui rientrerebbero molte persone, per vari atti e comportamenti) debba essere il segnale che diamo con la riforma dell'immunità parlamentare!

Ho voluto sottoporre questi punti all'attenzione dell'Assemblea (altri saranno affrontati dal collega Loda) e, in conclusione, voglio dire che a me sembra che il lavoro fatto fino ad ora sia positivo. Lo ribadisco. Abbiamo percorso una buona strada, abbiamo risolto alcuni nodi non facili, altri dobbiamo affrontarli.

Sarebbe tuttavia grave se, dopo tutte le vicende della Commissione per le riforme istituzionali, con tutte le polemiche che ha comportato, trovandoci oggi alla prima occasione in cui affrontiamo una riforma istituzionale di grande importanza, che ha sempre avuto il consenso di tutti (perché tutti abbiamo presentato proposte di legge e tutti abbiamo affermato che esisteva siffatta esigenza, proprio per dare una risposta alla questione morale), finisse la fase ascensionale ed iniziasse una fase discendente che, in qualche modo, preludesse tentativi di affossamento. Sarebbe veramente un fatto che non esito a definire grave e drammatico per le nostre istituzioni, un fatto che dimostrerebbe una situazione di impotenza di cui faremmo le spese tutti quanti.

È davvero auspicabile, quindi, che pur nella necessità di meditare, di riflettere, di approfondire il dibattito, noi partissimo dalle cose che abbiamo già conquistato in maniera unitaria e affrontassimo i temi che ancora presentano qualche problema. Quello che non possiamo ammettere (e teniamo conto che siamo sul terreno di una riforma costituzionale, quindi di fronte ad un *iter* piuttosto lungo) è che passasse questa legislatura senza arrivare ad una conclusione.

Per questo, colleghi che condividete in tutto o in parte il testo elaborato dal Comitato dei nove, il mio appello davvero sincero è quello di arrivare al più presto a definire, almeno in questa prima fase, un

testo che rappresenta una conquista seria ed una risposta a chi ritiene che il Parlamento sia oggi incapace di affrontare problemi di questo respiro (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Gargani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE GARGANI. Signor Presidente, chiedo alla sua benevolenza di volermi concedere qualche minuto in più rispetto al termine regolamentare strettamente interpretato ove non riuscissi a concludere per tempo. Infatti, dovendo intervenire sull'articolo 1 e dovendo, al tempo stesso, dar ragione degli emendamenti che il mio gruppo ha presentato, sarò costretto ad una disamina abbastanza complessa. Ciò che mi sforzerò di dire rappresenta la motivazione delle proposte emendative che noi avanziamo, in positivo, non per rinviare una possibile riforma, onorevole Spagnoli, ma per chiarirci le ragioni per le quali trattiamo una così ardua problematica e gli obiettivi da perseguire, al di là di qualunque strumentalizzazione e demagogia.

Una delle ragioni — l'ho notata nella discussione sulle linee generali, cui non ho partecipato, ma anche nell'odierno dibattito, che ho seguito con molta attenzione — di difficoltà che emerge con evidenza deriva dall'impossibilità di discutere (ecco un dato che non è stato sufficientemente sottolineato) un tema così delicato, come quello dell'immunità dei membri del Parlamento, senza tenere conto degli altri problemi connessi, che determinano nella nostra Costituzione un complesso armonico di istituti.

La Costituzione ha infatti una logica, coerente nel suo complesso, ed un suo equilibrio di poteri e di controlli, che la distingue dalle precedenti costituzioni e comunque dagli ordinamenti dell'*ancien régime*. Non è possibile, a mio avviso, modificare una norma — e la Commissione bicamerale per le riforme istituzionali dovrebbe saperlo bene! — senza porsi il problema di altre norme, alla prima collegate, e dell'alterazione cui va

incontro il sistema. Così, non è possibile modificare l'istituto dell'immunità parlamentare senza valutare le conseguenze cui si va incontro, ai fini dell'armonia dell'ordinamento, per l'alterazione che ne può subire il massimo organo democratico che è il Parlamento, che dal costituente è stato posto al centro del sistema istituzionale.

Va detto e ribadito con chiarezza che in questa sede, per la discussione che dobbiamo continuare a portare avanti e approfondire, senza fretta, con un possibile termine, ma con la volontà di arrivare ad una conclusione serena, non possiamo tener conto di problemi di piccola politica o di immagine esterna dei parlamentari (se ne è molto parlato: dirò poi qualcosa al riguardo) in rapporto all'opinione pubblica. In una materia così importante e delicata, dobbiamo invece, per essere all'altezza del compito che ci siamo affidati, tener conto del rilievo giuridico-costituzionale delle modifiche che proponiamo al testo dell'articolo 68 della Costituzione.

Si è parlato dell'immunità parlamentare come di un fatto scandaloso; e della cosiddetta giustizia politica si è trattato, un po' dappertutto, come di un fenomeno di degenerazione della nostra vita pubblica. Possono essere fondati i rilievi che esperti hanno mosso alle modalità di applicazione delle norme costituzionali, e così pure le contestazioni che provengono dall'opinione pubblica.

Tutto ciò dovrebbe però indurre ognuno di noi ad un'attenta autocritica sui comportamenti adottati, quelli della maggioranza e quelli dell'opposizione (perché non dirlo?): su questo terreno, ognuno sa, senza bisogno che io faccia degli esempi, che le responsabilità sono comuni. Bisogna avere il coraggio di dire che abbiamo, tutti, utilizzato queste norme per risolvere, a volte, problemi politici di schieramento.

Non un cattivo uso delle norme può portare ad una modifica delle stesse. Molte volte, ahimé — chi ha un minimo di esperienza parlamentare lo sa —, abbiamo modificato delle leggi per la cat-

tiva gestione delle stesse, con conseguenze ancora più negative. Ma qui, onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte ad una norma costituzionale, che ha carattere di indirizzo e di programma e non può essere condizionata da problemi contingenti.

Vorrei qui rileggere quello che ha detto, in un'intervista rilasciata lo scorso anno all'importante rivista *Parlamento*, il giudice costituzionale Giuseppe Ferrari. Al giornalista che gli chiedeva: «Che ne pensa della modifica dell'istituto dell'immunità parlamentare?», Ferrari ha risposto: «Ne penso male, e perciò preferisco non parlarne. Direi cose troppo amare». E alla seconda domanda: «Ma come mai tanto scetticismo?», la risposta è stata: «Vede — così si è espresso Giuseppe Ferrari, eminente studioso di diritto pubblico, professore e giudice costituzionale —, c'è una desolante scarsità di fantasia, cioè nessuna originalità. In genere, quando un istituto funziona male o più esattamente viene fatto funzionare male, non si propone altro che un ritorno al passato o la sua abolizione. Tanto per fare un esempio, solo perché la Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa non ha dato buona prova si è arrivati persino a proporre — inorridite! — di consegnare i ministri alla giurisdizione ordinaria. Questo non significa ignorare o calpestare la storia» — prosegue Ferrari — «quasi che certi istituti siano il frutto di un capriccio e siano stati conservati dal costituente per dabbennaggine. Significa anche non rendersi conto dello squilibrio che ne deriverebbe fra le istituzioni». È questo proprio il punto che ho cominciato a sviluppare poco fa e che cercherò di approfondire più avanti.

«Ebbene, proprio ciò accade per quanto riguarda l'immunità parlamentare, che conserva in pieno la sua ragion d'essere. Non dimentichiamo che nella patria del costituzionalismo, cioè l'Inghilterra, fu fatto arrestare addirittura lo *speaker* dei Comuni e Carlo I non solo fece rinchiodare nella Torre parecchi deputati, ma sfidò i Comuni portandosi di persona

nell'aula per arrestare i capi dell'opposizione».

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della Commissione*. Però poi perse la testa.

GIUSEPPE GARGANI. Nel primo caso si era nel 1452, tanti secoli fa, e nel secondo quel re finì, appunto, decapitato.

«Di mutato oggi c'è che il pericolo non proviene più dal sovrano» — prosegue ancora Ferrari — «cioè dal potere governativo, bensì dall'ordine... diciamo pure, dal potere giudiziario. Qui si commette un errore di fondo, un errore storico, concettuale e — mi si lasci dire — politico, quale quello di credere e di aver fatto credere che l'immunità sia un diritto soggettivo e come tale un privilegio del singolo parlamentare, che pertanto si può persino abolire...».

Non voglio tediarvi ulteriormente con delle citazioni, ma, con molta serenità ed una riflessione approfondita, possiamo dire che si tratta di un problema che riguarda il Parlamento nel suo complesso. Si tratta dello *status* del parlamentare e quindi — diciamo anche questo — di questioni che trascendono gli stessi gruppi e gli stessi schieramenti, per interessare la vita e l'organizzazione stessa della Repubblica e dello Stato.

Di questo dobbiamo essere consapevoli, anche se dobbiamo tener conto — ed io ne tengo conto — della necessità di ricercare un punto di collegamento e di accordo tra le forze politiche, le stesse — io credo — che allora, con grande lungimiranza, scrissero la Costituzione.

Oggi è necessaria la stessa lungimiranza e, per quanto ci riguarda, siamo disponibili a ricercare un ampio accordo. Al tempo stesso, però, siamo decisi ad evitare che vi possano essere strumentalizzazioni su questo problema o che ad esso possa sovrapporsi una interpretazione distorta della questione morale che attiene, come ho detto, al corretto uso della norma ed alla sua pronta e trasparente applicazione, che è dovere primario delle Assemblee legislative.

Sull'origine storica dell'immunità parlamentare si è detto molto, anche in questa discussione. Essa ha un'origine antica ed una *ratio* che si è modificata nelle varie epoche storiche, senza però che ne sia stata mai alterata la funzione e la garanzia da tutelare rispetto all'equilibrio dei poteri.

Inizialmente l'immunità parlamentare ha rappresentato uno strumento di tutela dell'organo rappresentativo dalle interferenze degli altri organi dello Stato o di poteri diversi, in particolare del potere giudiziario, in epoca in cui questo era dipendente dal potere esecutivo. Lo Statuto Albertino prevedeva immunità parlamentari circoscritte per i membri del Parlamento, limitate alle sessioni, il consenso della Camera all'arresto, l'autorizzazione al processo. La Costituzione del 1948, pur stabilendo l'autonomia e l'indipendenza della magistratura e pur garantendo una divisione dei poteri, ha mantenuto, anzi ha rafforzato le prerogative parlamentari e le immunità penali.

È stato rilevato, infatti, e lo ha rilevato un magistrato attento, Zagrebelski, che credo sia di tendenze di sinistra e non di centro, che, assicurata l'indipendenza dei giudici, non per questo la funzione giurisdizionale ha magicamente vestito i panni dell'imparzialità. Venuta meno la dipendenza da un centro di indirizzo unificante, i magistrati hanno cominciato a «leggere» ed a considerare la realtà secondo l'ottica che era propria di ciascuno di essi.

Una volta liberati i giudici, insomma — prosegue Zagrebelski — si è avvertita una esigenza di garanzia contro gli eventuali abusi ad essi imputabili, non diversamente da quello che prima avveniva rispetto al potere esecutivo. La norma costituzionale è tuttora uno strumento di garanzia dei deputati, e massimamente di quelli di opposizione specie se si tratti di opposizioni esigue, onorevole Bozzi, numericamente e quindi politicamente deboli. Dunque la *ratio* antica si è modificata, ha acquistato significazioni diverse; ma ha conservato il valore di fondo, e sempre indispensabile, in base al quale il

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

privilegio del Parlamento — e ricordiamocelo sempre — è accordato in considerazione del servizio che l'Assemblea legislativa dà alla comunità, come fu consacrato a Camere riunite dei Comuni e dei Lords fin dal 1641 in Inghilterra. Prima si tutelava una funzione del parlamentare che era più ristretta; oggi certamente si deve tutelare in maniera più articolata; ed è questo che dobbiamo vedere: la funzione nuova e moderna del parlamentare, che è diversa da quella del regime statutario.

Ma, per restare coerenti alla premessa di fondo che ho fatto, quella dell'inevitabile collegamento fra i diversi istituti, vediamo qual è la situazione attuale nella quale operiamo e come si siano modificati gli istituti che determinano i poteri dello Stato. Il problema dell'immunità è il problema, appunto, dei rapporti tra i poteri; e naturalmente non è un problema di impunità, come dirò alla fine.

Marcello Capurso, che ha fatto un'analisi intelligentissima ed acuta, che desidero qui riportare, afferma: «Questi quarant'anni, o almeno gli ultimi venti, gli ultimi dieci, possono essere considerati come un lungo periodo caratterizzato da difficoltà di funzionamento, e nell'ultimo periodo di scarsa incidenza nella vita del paese. Per la magistratura, invece, vi è stata una notevole crescita, con l'acquisto di un potere mai posseduto prima. Il suo ruolo nella vita giuridica e sociale del paese è aumentato, e settori di attività prima ritenuti insindacabili dell'autorità giudiziaria giustamente sono stati investiti da indagini che hanno messo nel nulla antichi privilegi».

Dobbiamo discutere, e tener conto di queste cose. I giudici sono intervenuti nel settore dell'amministrazione statale, degli enti locali, degli enti pubblici economici, portandovi i criteri sanzionatori della legge e coinvolgendo amministratori e ministri. Anche nel settore dell'economia, dove alcuni provvedimenti legislativi a favore dei lavoratori avevano dato al giudice la possibilità di oltrepassare il limite che un tempo poneva loro il principio di affidamento alle parti della gestione del

processo civile, si sono avuti interventi notevoli.

Oggi è anacronistica, quindi — costituzionalmente intendendo — l'affermazione del Montesquieu che dei tre poteri dello Stato quello giudiziario è in un certo senso nullo. È esattamente il contrario: la trasformazione si è verificata proprio con l'avvento degli ordinamenti democratici contemporanei. Il Montesquieu aveva la concezione del giudice mero esecutore della volontà della legge, sfornito di ogni legittimazione a concorrere alla formazione del diritto, e scriveva con l'esperienza della vita giudiziaria della Francia del '600-'700, in cui i giudici erano anzi esposti all'arbitrio del monarca.

La dipendenza dei giudici dall'esecutivo aveva perpetuato la condizione di debolezza del potere giudiziario anche in questi ordinamenti; e in Italia la legge sulle guarentigie della magistratura arrivò solo nel 1907. Con l'avvento degli ordinamenti democratici, su questo piano sono cambiate molte cose; e di questo dobbiamo tener conto. In questi ordinamenti il desiderio di assicurare il più possibile l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge spinge giustamente il legislatore costituzionale a garantire al giudice il massimo di indipendenza, e a sottrarre le funzioni da lui esercitate ad ogni controllo che non sia quello del riesame, ad opera di altri giudici, della fattispecie concreta e dei modi di applicazione della legge.

Ma in tal modo i giudici acquistano anche una capacità d'azione che non ha eguali in nessun tipo di ordinamento, o in altri tipi di ordinamento. Essi possono muoversi con una notevole dose di autonomia, non dovendo rispondere ad altri che a se stessi. I principi di indipendenza del giudice e di insindacabilità dell'attività giurisdizionale fanno da corazza alle loro pronunce. Nel sistema vigente in Italia sono principi garantiti dalla Costituzione l'esclusiva soggezione del giudice alla legge, l'autonomia e l'indipendenza della magistratura da ogni altro potere.

La definizione di Montesquieu non è dunque che un ricordo del passato. Oggi

siamo di fronte ad un potere giudiziario che può ritenersi (io sto parlando sul piano costituzionale, naturalmente; la mia non è polemica, poiché desidero soltanto registrare la situazione istituzionale nella quale viviamo), senza ombra di dubbio, estremamente considerevole. È vero che tutti continuiamo ad asserire che il giudice non abbia altro compito che quello di applicare la legge, ma è altrettanto vero che ognuno di noi dà un significato diverso a questa espressione; il significato diverso è la storia legislativa e giudiziaria di questi anni.

I giudici hanno, nell'attività interpretativa e nei canoni ai quali essa può uniformarsi, strumenti per rendere l'applicazione della legge più o meno aderente ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico ed alle esigenze dei tempi. Attraverso l'interpretazione, essi si muovono nei vuoti purtroppo provocati dall'inerzia, dall'imprevidenza o dall'incompletezza del legislatore, fino a sostituirsi talvolta ad esso.

Giovanni Colli ricordava che il giudice deve limitarsi ad applicare la legge, altrimenti invade il campo riservato dalla Costituzione ai rappresentanti del popolo. Potere legislativo e quello governativo si possono legittimamente chiedere fino a che punto le decisioni che prendono, riescano a conseguire gli effetti che si devono attendere. Certamente si è determinata nei rapporti tra le istituzioni, almeno per la parte in cui sono informati alla teoria della tripartizione dei poteri, una situazione di squilibrio.

L'espansione del potere giudiziario ha come caratteristica la tendenza del giudice ad assumere una posizione di netta autonomia nei confronti degli organi che esprimono il potere politico, cioè degli organi dell'esecutivo e del legislativo. Di solito, quando i giudici si muovono in questo senso, parlano di indipendenza della funzione giurisdizionale: un concetto che potremmo definire importante ed anche glorioso perché ha indirizzato, nell'età moderna, l'evoluzione dell'ordinamento giurisdizionario nel senso del conseguimento di un'amministrazione della

giustizia imparziale ed uguale per tutti. Questo concetto, però, come già quello di applicazione della legge credo abbia subito in questi anni una certa metamorfosi: non rappresenta più esattamente il tipo di rapporti istituiti, con la formazione dello Stato moderno, tra gli organi del potere politico e di quello giudiziario.

La tutela del diritto oggettivo — e con ciò concluderò la trattazione di questa parte avviandomi ad entrare nel tema vero — che compete ai giudici per la cui parziale attuazione hanno certamente bisogno di indipendenza, può oggi richiedere loro una valutazione delle leggi fatte dal Parlamento — e di ciò sarebbe opportuno discutere — sia pure sommaria e limitata agli aspetti di conformità alla Costituzione che può approdare fino alla sospensione dei processi nei quali le leggi stesse dovrebbero essere applicate. È questa la ragione per cui il corso attuale di sviluppo del potere giudiziario si va orientando verso il «congelamento» di una posizione di autonomia nei confronti dell'esecutivo e del legislativo, anziché di un puro e semplice rafforzamento dell'indipendenza tradizionale. Lo ha ricordato il professor Guglielmo Negri, che noi tutti conosciamo, in un lucidissimo e succoso articolo: «Da molti anni — egli dice — e soprattutto nell'ultimo periodo la magistratura ha varcato le linee di demarcazione tra la *iurisdictio* ed il *gubernaculum*, sconfinando nel territorio del potere esecutivo».

Se questo è dovuto proprio al rapido sviluppo dei rapporti sociali, alle difficoltà di produrre buona legislazione — cosa sulla quale dobbiamo riflettere — bisogna tenerne conto insieme per capire che si possono correggere le deformazioni nell'interesse dell'equilibrio democratico dei poteri.

Questo lungo esame, che riporta alla lucida analisi di Marcello Capurso, spinge ad inquadrare nel suo reale significato il tema che trattiamo. Si tratta di garantire un equilibrio tra poteri. La modifica di un istituto di garanzia per il funzionamento del massimo organo costituzionale può alterare tale equilibrio. Questa complessa

tematica ha un solenne riscontro nell'impianto costituzionale. I pesi ed i contrappesi hanno un delicatissimo equilibrio in tutte le costituzioni del mondo ed io sono convinto che dovremo occuparci dell'intera materia perché, sia la magistratura, sia il Governo, sia il Parlamento hanno funzioni profondamente diverse da quelle presenti al costituente nel 1946.

Oggi dovrebbero essere regolate diversamente: se dovessimo scrivere in questo momento la Costituzione, dovremmo tener conto di questa evoluzione sociale, giurisprudenziale e legislativa. Sono diverse le funzioni e la loro rilevanza sociale e politica e ciò ha dato un contributo notevole alla determinazione di un cattivo uso delle norme, come ad esempio di quelle riguardanti l'autorizzazione a procedere.

La riduzione della posizione istituzionale del Parlamento, compiuta dalla vigente Costituzione e dal sistema dei partiti, ha certamente contribuito ad aumentare la reazione dei giudici contro l'uso da esso fatto delle autorizzazioni a procedere (arrivo, quindi, alla gestione cattiva delle norme) e dei poteri connessi ai procedimenti di accusa contro i ministri.

L'obbligo dell'autorità giudiziaria di richiedere l'autorizzazione delle Camere per sottoporre a procedimento penale un parlamentare, sancito dal secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione, è una garanzia necessaria ad impedire che un membro del Parlamento sia perseguito per scopi politici; ma è ovviamente anche un freno, un limite all'espletamento delle funzioni proprie del potere giudiziario, e i giudici non possono apprezzarlo che soltanto in linea di principio: in pratica, nella stretta misura in cui gli viene fatto corrispondere un uso coerente con le sue finalità.

È invece accaduto — e non raramente — che le apposite Giunte della Camera e del Senato hanno negato l'autorizzazione per fattispecie penali del tutto lontane dalle ipotesi di persecuzione giudiziaria per fini politici: così nel caso di procedimenti avviati per l'emissione di assegni a vuoto, lesioni personali, violenza privata, eccetera.

Altre volte — e con maggiore frequenza — si è evitato di pronunciarsi sulle domande di autorizzazione (di qui la necessità di porre un termine) per tutto il corso della legislatura, costringendo in tal modo il magistrato a rinnovarle per i parlamentari rieletti nella successiva legislatura, ed assicurando loro una sorta di immunità di fatto.

Tale abuso della prerogativa concessa al parlamentare dalla Costituzione ha trasformato l'istituto dell'autorizzazione a procedere (o rischia di modificare in questo senso l'istituto) in uno strumento di sottrazione del parlamentare all'azione del potere giudiziario. Non poteva perciò non suscitare forti critiche da parte della magistratura e favorire in essa una valutazione genericamente negativa dell'istituto, come limitazione inaccettabile della competenza propria dell'autorità giudiziaria (ma ritornerò su questo punto a proposito del problema della prosecuzione dell'azione penale e non della promozione).

Non vi è dubbio che la reazione dei giudici in queste vicende abbia avuto rilevanti motivazioni giuridiche, ed alcune volte anche morali; ma non si può negare che vi abbia concorso anche il loro desiderio di guadagnare terreno in aree che sembravano riservate al giudizio discrezionale del Parlamento, e quindi precluse al potere giudiziario.

L'ottica, dunque, non è quella del privilegio personale — e arrivo alla spiegazione dell'emendamento ed alla valutazione finale dell'articolo —, ma della prerogativa, della garanzia; ed a questa esigenza risponde l'articolo 68 della Costituzione. Ecco perché ogni proposta di modifica, come quella ora in discussione, deve essere meditata e valutata con attenzione in ogni implicazione, senza immaginare di poter risolvere in maniera semplice problemi complessi e di offrire all'opinione pubblica un segno di novità (come mi pareva indicato nell'intervento dell'onorevole Spagnoli: non abbiamo bisogno di queste novità), che in realtà può essere dato, come è stato nelle ultime legislature, da un più corretto e pronto uso

delle immunità parlamentari. Mi pare che lo scandalo di far finire le legislature senza dare le autorizzazioni a procedere in qualche modo sia cessato: negli ultimi 2-3 anni, a valutare sia pure a volo d'aquila le statistiche delle domande accettate o delle sentenze presso la Giunta, siamo senz'altro nei termini di un uso più corretto della norma.

La Commissione, nell'elaborare un nuovo testo da sostituire all'articolo 68 sulla base di molte proposte di legge costituzionale da più parti presentate (noi non ne abbiamo presentate), ha tentato un itinerario d'innovazione rivolto a sfrondare quanto della vigente disposizione costituzionale possa essere apparso all'opinione pubblica come manifestazione di privilegio.

L'attenzione è parsa rivolta all'esigenza di precisare meglio la latitudine della cosiddetta immunità assoluta, immediatamente correlata al mandato parlamentare, come pure all'opportunità di preordinare meccanismi che, quanto all'immunità relativa e temporanea, per un verso, connotino come eccezionale la mancata autorizzazione a procedere (posso essere d'accordo su questo con l'onorevole Bozzi) e, per altro verso, pongono termini precisi per le deliberazioni della Camera in ordine alla concessione dell'autorizzazione stessa.

Ma, se rispetto alle esigenze manifestate l'impegno di offrire soluzioni appare senz'altro lodevole, credo che i risultati e le soluzioni proposte non siano del tutto appaganti. Non perché (torno a dirlo) si voglia mantenere o difendere un privilegio personale o di gruppo (che tra l'altro sarebbe ben poca cosa, di fronte ad altre e ben più consistenti irresponsabilità nell'esercizio di poteri dello Stato); ma perché è in gioco un principio che va salvaguardato nella sua essenza in funzione della salvaguardia del Parlamento; un principio che può e deve essere aggiornato nel modo di essere ma senza stravolgere istituti e creare situazioni cariche di potenzialità negative idonee a determinare effetti probabilmente peggiori del male che si vuole curare.

È quindi in un'ottica serena, costruttiva, non demagogica (e con l'invito ad un comune approfondimento) che possono essere manifestate perplessità e dubbi destinati a sollecitare un'ulteriore riflessione. Ciò vale anzitutto per la prima delle due esigenze cui ho fatto cenno: individuare con maggiore precisione l'area dell'immunità assoluta, quella, per intenderci, prevista dal primo comma dell'articolo 68. E su questo comma dirò una mia opinione: a me pare che la specificazione contenuta nella seconda modifica predisposta dalla Commissione, lungi dall'allargare l'area di questa immunità assoluta, l'abbia in qualche modo ristretta perché, essendo andata alla enunciazione e alla specificazione delle varie funzioni (che certamente comunque non possono essere indicate solo in tre o quattro), abbia raggiunto un risultato che è o troppo o troppo poco.

Infatti, o si cerca di individuare tutta l'area di irresponsabilità che deriva dal ruolo politico del deputato e quindi dall'Assemblea legislativa che rappresenta (e allora potremmo anche andare al di là di quello che noi stessi vogliamo intendere per immunità assoluta); oppure, se si vuole individuare singolarmente tutti i settori, il testo è in qualche modo oggettivamente limitativo della funzione del parlamentare. A me pare invece che il primo testo elaborato dalla Commissione possa essere accettato in maniera assoluta, ritenendo che l'aver aggiunto la parola «atti» al vecchio testo sia, contrariamente a quello che ritiene l'onorevole Spagnoli, un fatto molto importante.

Non voglio intrattenermi molto su questo punto ma devo aggiungere che l'onorevole Spagnoli, quando fa l'esempio dell'atto legislativo che presupponga a monte un fatto di corruzione, abbia ragioni da vendere rispetto a questa specifica ipotesi. Ma siccome la fattispecie dei reati è infinita, ove collegassimo la presentazione di una proposta di legge ad un qualunque interesse privato, faremmo finire del tutto l'attività legislativa, perché noi nel Parlamento abbiamo una funzione

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

di rappresentanza di tutto il paese ma come membri di gruppi politici sposiamo ogni volta certe tesi e le nostre proposte sono finalizzate a risolvere questo o quell'altro problema. E si tratta pur sempre di problemi settoriali o che comunque potrebbero non avere una valenza generale per il bene del paese.

Stiamo allora molto attenti: ci riferiamo all'attività in senso stretto o a quella in senso lato del parlamentare? Siamo veramente attenti, perché, volendo giustamente perseguire atti di corruzione, potremmo finire per distruggere l'attività legislativa nel suo complesso.

Così, per rimanere nelle espressioni usate, le «funzioni di indirizzo, controllo, indagine e informazione» o sono da considerare comprese oppure sono una specificazione limitativa.

Quanto al secondo comma del secondo testo della Commissione (voglio occuparmene solo *en passant*, rivolgendomi all'onorevole Labriola, affinché si faccia carico delle mie osservazioni), credo che possa essere accettato integralmente, a condizione che le attività di perquisizione o di ispezione includano tutto, comprese ad esempio le intercettazioni telefoniche, che evidentemente incidono sulla riservatezza dell'individuo e non possono non essere regolate da questo stesso comma.

E passiamo al terzo comma. Diverso e più deciso discorso è da fare per l'altra esigenza che ha mosso la proposta in discussione, stabilire, per così dire, una sorta di favore per la concessione della autorizzazione a procedere, da adottare in tempi prefissati e ristretti. Ne risulta un meccanismo basato su principi diversi e cospiranti: costruire l'autorizzazione come limite alla perseguibilità dell'azione penale; presumere la concessione dell'autorizzazione, se la Camera non si pronuncia diversamente entro 120 giorni dalla ricezione della richiesta...

SILVANO LABRIOLA. Chiedo scusa, onorevole Gargani, mi consenta una interruzione. Abbiamo appena ascoltato l'intervento dell'onorevole Spagnoli; la prego di tenerne conto.

GIUSEPPE GARGANI. Dico subito su questo che, siccome ho grande perplessità, pur avendo inteso ciò che l'onorevole Spagnoli ha detto ed essendo, in qualche modo, questa una fase non conclusiva, anche se certo importante, ritengo che forse vogliamo stabilire un termine, sulla qual cosa mi pare che si possa ritrovare l'unanimità della Camera. Noi riteniamo che la *ratio* vera della deformazione, dell'uso cattivo della norma risieda nell'aver procrastinato per anni una richiesta di autorizzazione, senza un adempimento giusto, sacrosanto, doveroso.

Io ritengo che una norma costituzionale vada individuata nella sua grande generalità, nella sua astrattezza e nel suo carattere programmatico. Ebbene, una norma costituzionale prevede il suo termine, io credo. Se tutti, infatti, vogliamo prevedere il termine, non vi è bisogno di dire se ci si debba pronunciare o no. Noi vogliamo che ci sia una decisione del Parlamento ed io ritengo che il pericolo di quella formulazione... Onorevole Ferrara, credo che vi sia comunque un pericolo insito anche nella seconda formulazione, perché le cose dette con più parole di quelle che sono indispensabili possono prestarsi ad interpretazioni diverse.

Noi, come legislatori, nel momento in cui arrivassimo alla conclusione di questo *iter* parlamentare, se volessimo tutti che esista un termine preciso, dovremmo indicarlo. Il regolamento, una legge successiva si faranno carico di vedere come rendere questo termine vincolante, applicativo, certo. Tutto qua!

GIOVANNI FERRARA. Ma c'è, c'è nel testo!

GIUSEPPE GARGANI. La specificazione «se non decide il Parlamento, si intende...» non credo che abbia ragione di esistere nella norma costituzionale. Quando il termine è posto dalla Costituzione è un termine costituzionale. Non è il termine del regolamento, che c'è e che è disatteso, è stato ampiamente disatteso, perché non è neanche ordinatorio, anzi probabilmente è soltanto dichiaratorio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

(ammesso che tale categoria possa esistere).

GIOVANNI FERRARA. Per questo lo prevediamo nella Costituzione.

GIUSEPPE GARGANI. Lo inseriamo nella Costituzione senza stabilire quale debba essere la sanzione. La sanzione negativa, la quale, poi, in definitiva, è il silenzio-assenso, non può non essere, se decorso un certo numero di giorni o stabilito un termine diverso — come ha detto Mannuzzu —, un termine improrogabile entro il quale la Camera debba decidere... Non credo che vi sia alcun vincolo rispetto al fatto che la Camera debba decidere: c'è l'ostruzionismo, ci sono le crisi di Governo, ci sono una serie di cose che possono impedire alla Camera di decidere.

SILVANO LABRIOLA. No!

GIOVANNI FERRARA. No!

SILVANO LABRIOLA. Mi consenta un'interruzione, onorevole Gargani.

GIUSEPPE GARGANI. Sì, onorevole Labriola; credo che serva per la chiarezza.

SILVANO LABRIOLA. C'è un caso, onorevole Presidente — è importante rilevarlo, perché siamo in sede di lavori preparatori — che va ricordato: quello relativo all'approvazione del bilancio dello Stato, che deve avvenire entro il 31 dicembre. Vi è una sola possibilità che io considero il secondo termine di proroga, attraverso la gestione provvisoria, e basta. Questo significa — lo ha detto già il Presidente della Camera, ma lo avevano detto anche i suoi predecessori — che se arriva quel termine, quale che sia lo stato della discussione, il Presidente mette in votazione il bilancio dello Stato. Lo mette in votazione: quindi, nel caso in esame, non vi sarebbe rischio di ostruzionismo, trattandosi di un termine costituzionale, e tanto meno di una crisi di Governo, perché in

materia di prerogative il Governo è assente, non è interlocutore della Camera.

Le chiedo scusa, Presidente.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Labriola, ma più che a me, deve chiedere scusa all'onorevole Gargani.

GIUSEPPE GARGANI. Io ringrazio davvero l'onorevole Labriola, in quanto, come ho detto prima, dobbiamo intenderci su quello che vogliamo. E noi tutti vogliamo, sinceramente, serenamente e fino in fondo, un termine.

Nella prima stesura della Commissione certamente si dava adito all'equivoco ed anzi so che l'onorevole Ferrara l'ha corretto e gliene do atto. L'equivoco era costituito dalla possibilità di non deliberazione del Parlamento.

Sono profondamente convinto che in materia di prerogative non ci possa essere una non decisione della Camera; vi deve essere, è diritto-dovere — lo ha detto l'onorevole D'Acquisto e lo ripeto — quello della Camera di pronunciarsi. Studiamo, allora, quale sia il meccanismo più pacifico, più limpido per poter arrivare ad una decisione, perché, certamente, l'esempio che l'onorevole Labriola fa mi trova concorde. Si fermi l'orologio, si faccia qualcosa, basta che si giunga ad una decisione! Il problema è la certezza di veder decisa la questione che coinvolge il singolo parlamentare: tale questione non deve essere assolutamente insabbiata perché questo porta in ogni caso nocumento, incertezza e tutti possiamo essere interessati ad evitare questo.

Noi vogliamo che questo atto diventi propositivo e che quindi la norma contenuta nell'articolo 68 della Costituzione sia modificato. Cominciamo allora a dire tutti insieme e con grande tranquillità che su questo tema siamo tutti d'accordo. Non siamo invece d'accordo in ordine alla prosecuzione dell'azione penale che vedo in estrema contraddizione con il principio o la prerogativa dell'immunità parlamentare che non è come ho detto prima, privilegio.

Non possiamo immaginare che si inizi

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

un'azione penale, che si compia un'istruttoria e che poi ad un determinato momento si blocchi tutto. Questo balletto — Spagnoli lo ha riconosciuto — non è immaginabile; il nuovo codice di procedura penale può darsi che contempli una procedura del genere, ma ho seri dubbi anche su questo. Rispetto a questo punto però vi è un'incertezza dell'ordinamento perché di fatto vi è una sovrapposizione di potere. Immaginate che la contestazione del reato avvenga dopo due anni, ebbene: il magistrato ha iniziato un processo, ha raccolto una serie di prove ed a quel punto la Camera dei deputati non concede l'autorizzazione a procedere: in questo caso siamo di fronte ad un privilegio, non ad una prerogativa. Con un atto dell'Assemblea si distrugge il lavoro...

GIOVANNI FERRARA. Lei si sta opponendo alla tesi sostenuta con molta forza dall'onorevole Galloni!

GIUSEPPE GARGANI. La questione che stiamo dibattendo ha preminenti aspetti costituzionali. I gruppi parlamentari hanno ovviamente importanza, ma essa è limitata. Io ho un enorme rispetto, come credo che l'abbia tutta la Camera, per l'onorevole Galloni e mi inchino alla sua intelligenza e preparazione. È evidente che nel tentare di trovare un accordo fra le varie forze politiche si devono percorrere tutte le strade e quindi si è accondisceso a questo tipo di modifica.

Non ho nulla — e con questa considerazione credo di tagliare la testa al toro, come si suol dire — in contrario a che il magistrato inizi le indagini e compia gli atti preliminari, anzi l'esperienza di questi anni ci induce a dire che il singolo deputato ha quasi sempre l'interesse a sollecitare l'azione del giudice, al fine di evitare la richiesta di autorizzazione a procedere. Credo però che questa incertezza distrugga la prerogativa che, se è tale, certamente rappresenta una condizione di procedibilità.

Onorevole Labriola, non conosco altre condizioni di procedibilità che abbiano un'attenuazione rispetto al tempo. L'auto-

rizzazione a procedere non è l'unica condizione di procedibilità, vi sono altre condizioni che attengono al ministro di grazia e giustizia, che le esercita sempre per il proponimento dell'azione penale e non per il suo esercizio. Non mi spaventa nel merito il problema, anzi risolviamolo, però teniamo conto che, se la Camera interviene con un suo atto di diniego in un processo che è stato celebrato per metà e per il quale difficilmente si potrà parlare di *fumus persecutionis*, nessuno potrà sollevare obiezioni. In questo caso non vi è più il *fumus persecutionis* perché il processo in pratica è già fatto. Chi ha esperienza di aule di tribunali sa benissimo che quando si raccolgono le prove il processo è già fatto.<sup>8</sup>

Allora quale *fumus persecutionis*? La prerogativa in questo caso non è più tale, bensì è privilegio. Io credo che su questo punto si debba riflettere a lungo e ci si debba mettere d'accordo sul valore che vogliamo dare...

GIANFRANCO SPADACCIA. Entro trenta giorni e, comunque, non oltre la contestazione del reato!

GIUSEPPE GARGANI. Dovremmo legare questo aspetto alla comunicazione giudiziaria. Presso la Commissione giustizia stiamo modificando questo istituto e un po' tutti lo consideriamo perverso perché è automatico ed a condizione di nullità. Ebbene, se noi modifichiamo, con legge ordinaria (per altro già in discussione presso la Commissione giustizia), l'istituto della comunicazione giudiziaria per renderlo più aderente ad una realtà che intendiamo cambiare, credo che si possa operare questo collegamento con la comunicazione giudiziaria che non deve essere fatta preventivamente, ma dopo alcuni accertamenti generici, alla fine dei quali — in base all'articolo 65 — ci può anche essere l'archiviazione.

Pertanto, anche il deputato potrebbe trarne beneficio, poiché il tutto si risolve con una archiviazione, quando l'accusa è manifestamente infondata. Di conse-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

guenza il problema della comunicazione giudiziaria può essere uno spartiacque, ma essa non può essere considerata prosecuzione dell'azione penale «per la contraddizione che noi consente», signor Presidente!

Personalmente sono d'accordo nella sostanza per quanto riguarda il termine, mentre non lo sono sulla motivazione che considero argomento contraddittorio. Dirò perché facendo una battuta: innanzitutto ritengo che una «forte motivazione» inasprisca il contrasto con la magistratura. Oggi il diniego o l'accoglimento di una richiesta di autorizzazione a procedere vengono motivati, ma se la motivazione (richiesta dalla Costituzione) è legata alla prerogativa ed al *fumus persecutionis*, noi dovremmo dire che il magistrato opera una persecuzione nei confronti di questo o quel deputato. Dopo di ciò non ci potrebbe essere che un procedimento disciplinare nei confronti di quello stesso magistrato! Metto un punto esclamativo al termine di questa frase, poiché si tratta di una battuta. Ma forse non lo è nemmeno tanto perché — trattandosi di *fumus persecutionis* — non ci può essere una motivazione, dal momento che esso rappresenta qualcosa di alquanto aleatorio, configurando il contrasto che si può determinare tra i poteri.

L'onorevole Spagnoli ha detto che la vera novità non è tanto rappresentata dal primo comma su cui egli ha fatto una lunga disquisizione: egli può avere ragione sotto certi aspetti! Dovremmo cercare di risolvere in positivo il problema e non lasciare la porta aperta rispetto a cose che oggi possiamo anche non immaginare.

Nel 1946, quando è stata fatta la Costituzione, i costituenti non potevano immaginare che l'articolo 68 avrebbe potuto imbattersi nella interpretazione (come meglio dirà il collega Dell'Andro) di una sentenza del 1984 nella quale è stato scritto che lo spirito vero di quella norma era quello di non determinare coercizioni materiali e personali del deputato. Si tratta di una interpretazione talmente

estensiva che è necessaria davvero tanta buona volontà. Nessun costituente poteva immaginare una interpretazione di questo tipo.

Dal momento che si evolve il diritto e la società si trasforma, la norma costituzionale, se deve valere per altri quarant'anni, deve mantenere la propria astrattezza più ancora di quella legislativa, per trovare una effettiva consistenza programmatica.

Dunque, dobbiamo riflettere su queste cose e — come dice Giuseppe Ferrari — non dobbiamo stracciare la norma perché non la applichiamo correttamente; lo abbiamo fatto tante volte! Lo abbiamo fatto per tante leggi, poi le abbiamo riscritte con l'illusione che, riscrivendole, ci sarebbe stata la possibilità di applicarle o di farle applicare meglio. Ma cerchiamo di non fare altrettanto con una norma costituzionale! Riflettiamo! Ora dobbiamo correggere una deformazione alla quale è già stato apportato qualche miglioramento nel senso di una maggiore certezza per il legislatore, per il magistrato e per le Camere legislative: dobbiamo fissare un termine più preciso entro il quale si deve decidere. Si tratta di una meta che dobbiamo raggiungere insieme con una modifica dell'articolo 68.

La prerogativa non deve diventare privilegio. Infatti, volendo creare una garanzia maggiore che dia all'opinione pubblica l'impressione che stiamo facendo qualcosa, noi eliminiamo l'immunità, poiché non considerarla una condizione di procedibilità significa eliminarla.

Allora potremmo avere il coraggio di fare questo salto — io credo — nel buio, eliminandola: il che sarebbe più comprensibile da parte dei cittadini. Ma se vogliamo conservare questo istituto che è antico, che ha avuto sempre una ragione che evidentemente si modella e si riferisce alle varie situazioni storiche nelle quali opera, dobbiamo salvare questa *ratio*, per rafforzare le Camere e la funzione legislativa (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

---

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

---

**Trasmissione  
dalla Corte dei conti.**

PRESIDENTE. Il presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, con lettera in data 25 febbraio 1985, ha trasmesso la determinazione e relativa relazione sulla gestione finanziaria della Cassa per il credito alle imprese artigiane per gli esercizi dal 1981 al 1983 (doc. XV, n. 67/81-83).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione  
di un documento ministeriale.**

PRESIDENTE. Il ministro della sanità, con lettera in data 27 febbraio 1985, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza, la relazione — per la parte di sua competenza — sull'attuazione della legge stessa per l'anno 1984 (doc. LI, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Annunzio di interrogazioni  
e di una interpellanza.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e una interpellanza. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Annunzio di una risoluzione.**

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata alla Presidenza una risoluzione. È pubblicata in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno  
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 1 marzo 1985, alle 10:

*Interpellanze e interrogazioni.*

**La seduta termina alle 19,15.**

**Ritiro di documenti  
del sindacato ispettivo.**

*I seguenti documenti sono stati ritirati dai presentatori:*

*interrogazione con risposta scritta Colombini n. 4-08235 del 21 febbraio 1985;*

*interrogazione con risposta in Commissione Baracetti n. 5-01542 del 26 febbraio 1985.*

---

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DEI RESOCONTI  
DOTT. MARIO CORSO**

---

**L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO**

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Resoconti alle 21,15.*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

*RISOLUZIONE IN COMMISSIONE,  
INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA  
ANNUNZIATE*

—

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE**

—

La XII Commissione,

considerato che la Emerson spa con sede legale a Firenze e stabilimenti a Siena e Firenze, operante nel settore dell'elettronica civile, ha posto da oltre quattro anni in cassa integrazione guadagni i propri 500 dipendenti;

valutato che la REL, preposta ad intervenire nel campo della ristrutturazione dell'elettronica civile, non ha ancora incluso la Emerson nei suoi piani, nonostante che la stessa Emerson abbia presentato da tempo al Governo e alla REL un piano di risanamento e di riordino e disponga di nuove e autonome possibilità di guida imprenditoriale, condizioni queste necessarie per l'intervento pubblico;

tenuto conto che:

a) la Emerson è l'unica azienda operante in Toscana nel settore dell'elettronica civile, ubicata in un'area con scarsi e declinanti insediamenti industriali;

b) dispone, tra l'altro, di marchio, impianti produttivi, distribuzione e tecnologia validi;

c) la regione Toscana, le istituzioni, le forze politiche e sociali senesi chiedono da anni una maggiore e fattiva azione del Governo;

ricordato altresì l'interessamento sul piano finanziario del Monte dei Paschi di Siena,

impegna il Governo:

1) ad intervenire, nell'ambito delle proprie responsabilità, allo scopo di assicurare l'inserimento della Emerson nei piani di ristrutturazione della REL e il rilancio produttivo dell'azienda;

2) ad effettuare tale intervento con la massima tempestività onde evitare che ulteriori ritardi possano pregiudicare la prosecuzione positiva del concordato giudiziale, disperdere le condizioni necessarie per l'intervento della REL e causare la chiusura delle aziende ed il licenziamento dei lavoratori;

3) a provvedere alle iniziative necessarie per consentire la continuità della Cassa integrazione guadagni scaduta nelle scorse settimane.

(7-00160) « GRASSUCCI, CERRINA FERONI, BELLARDI MERLO, CALONACI, PICCHETTI ».

\* \* \*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

BOCCHI, GUALANDI, SATANASSI, BELLINI, BERNARDI ANTONIO, MAINARDI FAVA, TRABACCHI, MONTANARI FORNARI, TRIVA, GRANATI CARUSO, OLIVI, SARTI ARMANDO, LODI FAUSTINI FUSTINI, FILIPPINI, BARBERA, SERAFINI E BOSI MARAMOTTI. — *Al Ministro del bilancio e programmazione economica.* — Per sapere — premesso che il CIPE avrebbe ripartito il FIO 1984 non tenendo nel dovuto conto i progetti e le priorità indicate, all'unanimità, dal Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna e in quantità inferiore di gran lunga alle somme assegnate a regioni similari (secondo i parametri stabiliti dall'articolo 9 della legge n. 281 sulla finanza regionale) —:

quali direttive sono state date al Nucleo di Valutazione costituito presso il Ministero del bilancio in merito ai criteri da adottare per la scelta dei vari progetti;

le determinazioni cui è pervenuto il Nucleo di Valutazione;

le ragioni della scelta finale del CIPE;

più in dettaglio, quali sono le grandi priorità assunte dal Governo, e con riferimento alle ripetute assicurazioni date in materia di risanamento ambientale e delle acque, perché praticamente nessuno dei progetti in tal senso presentati al FIO congiuntamente dalle regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, sia stato finanziato;

sempre in riferimento alle grandi priorità, visto che per ben 446 miliardi sono stati finanziati progetti riguardanti numerosi porti ed altri invece, benché compresi in precedenti scelte di programmazione, sono stati esclusi (vedi il porto di Ravenna) quale sia la politica del Governo in materia portuale. (5-01548)

COLOMBINI, GRASSUCCI E PICCHETTI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

il sistema fiscale con l'imposizione della supertassa ha già fortemente penalizzato quei cittadini che hanno scelto di usare, quale carburante per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto;

il nuovo assetto di mercato ha, quindi, penalizzato quanti avevano precedentemente operato tale scelta in aperto contrasto con i principi costituzionalmente protetti di eguaglianza e di libertà;

a quanto risulta, a Roma e nel Lazio, la limitata rete di distribuzione di gas per autotrazione viene scarsamente o per niente rifornita di carburante con gravissimi danni sia per i cittadini utenti, sia per i lavoratori che in molti casi vengono messi « necessariamente » in ferie;

tale comportamento dei rifornitori non trova alcuna giustificazione di mercato e pertanto può prefigurarsi come vera e propria operazione speculativa;

nessun provvedimento di carattere amministrativo risulta finora assunto al fine di garantire il regolare rifornimento di gas di petrolio liquefatto —

i provvedimenti che i Ministri interrogati intendono adottare al fine di ripristinare il regolare funzionamento della rete di distribuzione di GPL e per tale via restituire ai cittadini ed ai lavoratori interessati la sicurezza dei rifornimenti e la certezza del posto di lavoro. (5-01549)

MACIS, PEDRAZZI CIPOLLA, GUALANDI, VIOLANTE, TORELLI, FRACCHIA, BOTTARI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, GRANATI CARUSO, CURCIO, CIOCCI, LANFRANCHI CORDIOLI E TRABACCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

uno dei criteri ispiratori della legge 27 luglio 1984, n. 397, come risulta dai lavori preparatori, è quello di evitare l'ingresso in carcere di imputati colti nella flagranza di reati minori;

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

con la circolare illustrativa numero 558/661.1 del 5 gennaio 1985 il Ministro dell'interno dà un'interpretazione della legge del tutto inaccettabile ed esorbitante dalle sue competenze -:

quali siano le difficoltà oggettive e strutturali incontrate nell'applicazione della legge;

quali provvedimenti intenda adottare per adeguare le strutture e gli organici rispetto agli obblighi di custodia dell'arrestato che la legge indica;

se non ritenga, ove ne ravvisi la necessità, di proporre al Parlamento norme integrative, senza ricorrere a circolari che incidono negativamente nell'attuazione dello spirito e della lettera della legge.

(5-01550)

**MACIS, PEDRAZZI CIPOLLA, VIOLANTE, FRACCHIA, BOTTARI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, GRANATI CARUSO, CURCIO, CIOCCI, LANFRANCHI CORDIOLI E TRABACCHI.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se è a conoscenza della circolare illustrativa emanata dal Ministro dell'interno in data 5 gennaio 1985, n. 588/662.1 avente per oggetto la legge 27 luglio 1985, n. 397;

se ritenga tale circolare rispondente allo spirito della legge stessa espresso più volte dal suo Ministero, anche in fase di analisi dei problemi posti dall'attuazione;

se non ritenga utile un maggior coordinamento con il Ministero dell'interno al fine di assicurare la piena e rigorosa attuazione della norma e dello spirito della legge.

(5-01551)

**SCARAMUCCI GUAITINI, PROVANTINI E CONTI.** — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere - premesso che:

la regione Umbria ha presentato progetti concreti ed immediatamente eseguibili per circa 100 miliardi di investimenti;

il CIPE ha deliberato, con oltre un anno di ritardo, la ripartizione del FIO 1984, assegnando all'Umbria solo un finanziamento irrisorio;

non a caso le recenti vicende del FIO e le decisioni assunte dal CIPE hanno suscitato polemiche portate avanti, anche opportunamente, da numerose regioni;

il metodo e le scelte operate dal CIPE appaiono improntate prevalentemente a mere logiche di spartizione e di clientelismo politico, e che per molti progetti si è configurata una vera e propria violazione della normativa prevista per il fondo investimenti ed occupazione, nonché delle finalità costitutive dello stesso, con il rischio evidente anche di snaturarne gli scopi e la sostanza operativa;

in questo grave e preoccupante contesto, la regione Umbria è stata fortemente ed in modo inaccettabile penalizzata per i progetti presentati e che in particolare le decisioni assunte dal CIPE relativamente a: 1) metanizzazione del comprensorio orvietano e Trasimeno Pievese; 2) progetto teatri storici dell'Umbria, mutilato sostanzialmente nel finanziamento previsto; risultano essere di peculiare gravità considerato l'iter positivo ed apprezzato in più occasioni sia dal nucleo di valutazione, sia da Ministeri, istituzioni e servizi interessati -:

1) quali sono le valutazioni del Ministro relativamente alle scelte operate dal CIPE;

2) se non ritiene che l'estrema frammentazione degli interventi avallata dal CIPE comporti, tra l'altro, un grave rischio per l'accantonamento dei criteri di programmazione che sono alla base dell'istituzione del FIO;

3) se non sia del parere che la parzialità di finanziamento data ad alcuni interventi possa costituire una ipoteca sul FIO 1985 e su quelli degli anni a venire;

4) se non intenda approvare e finanziare rapidamente con il FIO 1985 i progetti presentati dalla regione Umbria, per

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

la rilevanza che essi rivestono, ai fini dell'occupazione e per gli effetti sulle strutture economiche, sociali, culturali della comunità regionale;

5) quali sono, infine, gli intendimenti che si ritiene opportuno perseguire, relativamente al riutilizzo dei fondi FIO degli anni trascorsi che non siano stati impegnati. (5-01552)

**BROCCA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se sia a conoscenza dello stato di precarietà in cui si trovano alcuni insegnanti di educazione tecnica, con molti anni di servizio e con più di una abilitazione, a causa della mancata formazione della graduatoria per incarichi e supplenze nel biennio 1980-1982 e conseguentemente della mancata utilizzazione dei benefici previsti dalla legge n. 270 del 1982 ed estesi alle altre categorie di docenti;

quali siano le ragioni che hanno generato detta discriminazione e quali provvedimenti intenda adottare, al fine di ristabilire l'equità del trattamento anche in considerazione dell'anzianità che impedirebbe a molti la partecipazione ai concorsi avendo, essi, superato il limite di età previsto. (5-01553)

**PROIETTI, CONTI, PROVANTINI, SCARAMUCCI, GUAITINI E GIADRESCO.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che da notizie apparse sulla stampa risulta che i signori Stefano Barolo e Ettore Antonini, dipendenti della ditta SIUM-spa-irrigazioni, sono stati sequestrati da un coltivatore arabo a 100 km da Gedda, il quale rivendica dalla ditta italiana 250 mila dollari quale presunto indennizzo per il mancato raccolto causato dal mancato funzionamento dell'impianto di irrigazione montato dalla ditta italiana; considerata l'assurdità della situazione nella quale si sono venuti a trovare i lavoratori di cui sopra —:

quali iniziative intende prendere perché gli stessi vengano immediatamente liberati. (5-01554)

**BOCCHI, CARRUS, CONTU, SODDU, MACCIOTTA, CHERCHI, MACIS, GHINAMI E MANNUZZU.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere —

visti i resoconti giornalistici sul convegno sui trasporti organizzato recentemente dalla Confindustria a Bologna, dai quali risulta che il presidente della UCRI-FER ha sollecitato al Governo l'esclusione della Keller Meccanica SpA di Villacidro (Cagliari), dalla assegnazione delle commesse delle FF.SS.;

ricordato che la Keller Meccanica SpA è nata, con i contributi della legge sul Mezzogiorno, nell'ambito degli interventi di reindustrializzazione di una delle aree meridionali più colpite dalla crisi industriale e che la stessa azienda dispone dello stabilimento italiano più moderno, nel campo delle costruzioni di carri e carrozze ferroviarie —

se non reputi necessario ed urgente un suo intervento ufficiale:

per chiarire la posizione rispetto ai gravi interrogativi suscitati nell'opinione pubblica della Sardegna dai fatti di cui in premessa;

per assicurare che le sollecitazioni della UCRI-FER non avranno alcuna udienza in nessuna sede del Ministero dei trasporti o della Azienda delle ferrovie dello Stato;

per precisare quali iniziative concrete il ministro intende assumere per garantire, alle condizioni di mercato, il futuro della Keller Meccanica e assicurare che la stessa azienda non subisca discriminazioni di sorta nell'assegnazione delle commesse e con speciale riguardo alle diverse forme di assegnazione delle commesse adottate nella prassi delle FF.SS. (5-01555)

**RONCHI, TAMINO E GORLA.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la fabbrica di elettrodomestici e prodotti elettrodomestici PHILCO di Brem-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

bate (Bergamo) si trova in una situazione di grave crisi con seri pericoli per i livelli occupazionali;

il Ministero dell'industria ha sancito nel 1976 il passaggio della PHILCO dalla BOSCH alla RITACO, che è subentrata a pieno titolo il 1° marzo 1977;

il piano previsto dall'accordo non è stato rispettato e questo ha comportato tra l'altro la cessata attività del settore pannelli solari il 1° luglio 1984 e la concreta possibilità di dovere chiudere anche il settore frigoriferi;

il piano prevedeva l'occupazione di 1.921 dipendenti (nel 1980 assunzione di 200 giovani tramite la legge n. 285) che a fine 1980 doveva raggiungere il numero di 2.013 occupati;

nel 1982 nasce da parte dell'azienda (oggi ECUFIN) l'interesse all'entrata nel piano REL. Il 23 novembre 1983 viene siglato un accordo in sede ministeriale che prevede l'acquisizione della IRT-FIRT TELEFUNKEN, oggi IMPERIAL, con lo spostamento della produzione dei televisori da Brambate a Milano e con le garanzie di produrre videoregistratori e altre parti elettroniche, con la previsione di occupare, entro il 1987, 98 lavoratori;

il piano REL per il gruppo ECUFIN prevedeva finanziamenti pubblici (legge n. 63) per 25 miliardi, oltre a 10 miliardi aggiuntivi da parte del gruppo ECUFIN;

a tutt'oggi è avvenuto solo lo scorporo dei televisori, con la messa in Cassa integrazione guadagni straordinaria a zero ore di 138 lavoratori del settore;

il 27 luglio 1983 l'azienda presenta un nuovo piano di ristrutturazione fornendo come motivazione la recessione dei mercati e il contenimento dei costi industriali;

negli ultimi 17 mesi l'azienda ha presentato 6 piani tendenti tutti a ridurre l'occupazione, senza perseguire un vero piano industriale di investimenti e di rilancio delle produzioni attuali;

al 1° gennaio 1985 la situazione della Cassa integrazione guadagni straordinaria è la seguente:

34 lavoratori in Cassa integrazione guadagni straordinaria a zero ore;

292 lavoratori in Cassa integrazione guadagni straordinaria a rotazione;

116 lavoratori in Cassa integrazione guadagni straordinaria del settore ex TV a zero ore;

52 lavoratori in Cassa integrazione guadagni straordinaria in attesa del prepensionamento;

totale complessivo 497 lavoratori interessati alla Cassa integrazione guadagni straordinaria;

nell'incontro dell'11 gennaio 1985 con i lavoratori la ECUFIN ha comunicato che gli azionisti stanno valutando la possibilità della chiusura totale e definitiva di tutto il settore frigoriferi (interessati circa 350 lavoratori);

nell'ultimo accordo, stipulato in regione il 2 novembre 1984, l'ECUFIN si impegna, nel giro di 60 giorni, a ricercare nuovi azionisti per ricapitalizzare la PHILCO e rilanciare le produzioni con investimenti -

quale utilizzo hanno avuto i finanziamenti pubblici elargiti alla PHILCO e se sono stati utilizzati per gli scopi stabiliti;

quali iniziative intende prendere per contribuire a garantire l'occupazione, mantenendo impegni derivanti anche da accordi stipulati in sede ministeriale. (5-01556)

TRANTINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere valutazioni e determinazioni del Ministro in ordine a sconcertanti vicende del mondo giudiziario diversamente « trattate » e risolte; in particolare:

cinque magistrati torinesi sottoposti al solo procedimento disciplinare del Consiglio superiore della magistratura (allo stato solo proposto) per addebiti, che, se provati, configurano per alcuni illeciti pe-

nali e condotta moralmente riprovevole (fermi restando riserve morali e tecniche sulla moda dell'eccesso di utilizzazione probatoria di tristi figure chiamati « pentiti »);

due magistrati milanesi ricevono solo comunicazione giudiziaria, per essere stati pesantemente chiamati in causa dai solerti « pentiti », quali autori, specialmente uno, di comportamenti eccezionalmente gravi (se veri);

due magistrati catanesi, ancora prima dell'accertamento degli elementi di prova, appena « sussurrati » da un « pentito » scoperto in flagranza di mendacio ripetuto in corso di istruttoria, vengono arrestati di notte (dopo che le loro abitazioni erano state circondate da ingenti forze di polizia), trattati come il più efferato delinquente non viene trattato, dati in pasto a fotografi e cineoperatori, imbarcati sull'areo che trasportava molti dei loro « giudicati », umiliati e offesi da silenzi ammiccanti e da « servizi » demolitorii, tut-

tora limitati nella libertà (arresti domiciliari);

Ciò premesso si chiede di conoscere:

se il Ministro non ritenga che nei tre casi di analoga materia vi sia stata discriminazione operativa in danno sempre e solo della Sicilia ormai considerata campo sperimentale di sementi mafiose, col risultato di sventrare le istituzioni della città di Catania (carabinieri, magistratura e polizia), e con la definitiva conseguenza di crollo di credibilità, contro rigore di giustizia e obbligo di ragione;

se non intenda intervenire, usando del potere disciplinare, ove risultino, per come sembra, trattamenti almeno diseguali con danno irreparabile dell'immagine e dell'esistenza di magistrati, intensamente rispettati da operatori e utenti di giustizia del distretto della Corte di appello di Catania, per costanza di esemplare servizio di doveri e improvvisamente vocati al crimine, sol perché tanto afferma il « pentito » vangelista a Torino. (5-01557)

\* \* \*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**MAZZONE E SOSPIRI.** — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali al titolare di pensione ENPALS Zapparrata Giovanni, nato a Vittoria (Ragusa) il 21 giugno 1899 e residente in Napoli, il calcolo della pensione non sia stato effettuato computando la effettiva anzianità e contribuzione, così come documentato dall'interessato;

quali urgenti misure ritenga poter adottare al fine di superare con immediatezza la evidente ingiustizia. (4-08349)

**BOSCO BRUNO, PUJIA E NAPOLI.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere - premesso

che il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito nella legge n. 863 del 19 dicembre 1984 prevede uno sviluppo dell'occupazione giovanile con i contratti di solidarietà e con quelli di formazione lavoro;

che per tale sviluppo gli oneri finanziari della legge sono a carico dello Stato;

che in un incontro dibattito svolto il giorno 21 febbraio scorso durante la presentazione del documento « Economia italiana - Considerazioni per il rilancio di una azione programmatica - Obiettivo occupazione », il vice presidente della Confindustria Carlo Patrucco ha affermato che l'applicazione della legge ha già consentito la creazione di centosettantamila nuovi posti di lavoro -;

se il numero sopraindicato di nuovi occupati risponda al vero;

quale sia la quota di esso o la cifra esatta riferita ai giovani;

come sia distribuita regionalmente la nuova occupazione;

a quale tipo di organizzazione produttiva (imprese esistenti, imprese di nuova formazione, cooperative, ecc.) siano da attribuire le nuove assunzioni;

a quanto ammonti la risorsa finanziaria già impegnata. (4-08350)

**ROCELLI E MALVESTIO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per i beni culturali ed ambientali e dell'interno.* — Per sapere:

se corrisponda a verità quanto il bene informato *Il Gazzettino* di Venezia, nell'ignoranza assoluta del resto della stampa e della televisione in genere, ha evidenziato in più riprese in questi giorni in merito ai danni procurati al patrimonio pubblico, artistico ed architettonico della città di Venezia durante le manifestazioni del locale carnevale del corrente anno, che non ha risparmiato, oltre ad altri, neanche uno dei più insigni monumenti del mondo come la basilica di San Marco;

se sia stato redatto, da parte delle autorità preposte localmente, e se i superiori Ministeri ne siano stati informati, un elenco degli atti vandalici, di decenza e, comunque, contro l'ordine pubblico perpetrati in tale periodo;

se non ritenga di intervenire, e con quali mezzi e strumenti, nei confronti di chi ne abbia anche istituzionalmente la responsabilità per non aver saputo degnamente tutelare tale esemplare bene pubblico e i cittadini in genere. (4-08351)

**STERPA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere. - premesso che da tempo il Secondo liceo artistico di Milano è alla ricerca di una nuova sede che permetta di ospitare i suoi 1.200 alunni e che recentemente il Consiglio di Stato ha espresso parere negativo per un immobile di proprietà della ditta CAGISA, per il quale le trattative erano state avviate dall'Ispettorato istruzione artistica del Ministero - quali misure lo stesso

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

Ministero intenda assumere per tempo in vista del prossimo anno scolastico, che aggraverà certamente i problemi logistici, e non solo quelli, dell'Istituto in parola.  
(4-08352)

MADAUDO. — *Al Ministro dei trasporti.*  
— Per conoscere - premesso:

che con decreto ministeriale n. 574 in data 28 febbraio 1983 il ministro dei trasporti ha disposto che i titolari di autorizzazioni speciali ottenute esclusivamente per i veicoli di portata utile superiore a 70 quintali o di peso complessivo superiore a 115 quintali, dotati di attrezzatura specifica e non più compresi nell'elenco di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1244 del 18 novembre 1982 e immatricolati in base alle disposizioni vigenti al 31 ottobre 1982, potevano ottenere, in luogo dell'autorizzazione speciale, una autorizzazione senza vincoli e limiti;

che tale decreto prevedeva che gli interessati avrebbero dovuto presentare, ai competenti uffici della motorizzazione civile e trasporti, apposita domanda di conversione dell'autorizzazione speciale, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso;

che le conversioni avrebbero dovuto essere attribuite, come esplicitamente previsto dall'articolo 4 del citato decreto, nei tre anni successivi a quello di presentazione della domanda;

che a distanza di due anni dall'emanazione del decreto ministeriale citato e dalla presentazione delle domande, non risulta che le disposizioni suddette siano state attuate neppure in parte;

che questa situazione colpisce in particolare i piccoli trasportatori con autorizzazione speciale per *container*, data la limitatezza di questo genere di trasporto;

che poiché è vietato ogni altro tipo di trasporto, molti di tali operatori hanno dovuto cessare ogni attività e molti altri corrono il rischio di disastrosi fallimenti

non potendo, fra l'altro, far fronte al pagamento degli automezzi acquistati -:

le cause della mancata attuazione delle disposizioni sopra richiamate reclamandone l'immediata realizzazione al fine di evitare drammatiche conseguenze economiche per i piccoli trasportatori.  
(4-08353)

PATUELLI. — *Al Ministro del tesoro.*  
— Per sapere - premesso che:

il signor Otello Campagnari ha presentato in data 6 maggio 1983 alle Sezioni giurisdizionali per le pensioni di guerra della Corte dei conti il ricorso n. 870971 al decreto del ministro del tesoro del 21 gennaio 1983 in cui si considerava priva di fondamento la richiesta di pensione di guerra;

la procura generale della Corte dei conti ha richiesto in data 11 luglio 1983 alla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro gli atti relativi al provvedimento amministrativo del signor Otello Campagnari allo scopo di avviare la prescritta istruttoria, ma tali atti non risultano al momento ancora trasmessi -:

le ragioni dell'estrema lentezza dell'*iter* burocratico della suddetta pratica pensionistica, i motivi che ostacolano la conclusione definitiva dell'*iter* ed in che tempi si intenda concludere tale ormai annosa vicenda.  
(4-08354)

CARADONNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere - premesso che l'articolo 6 del decreto-legge del 7 febbraio 1985 che proroga la sospensione degli sfratti, stabilisce che le disposizioni che precedono hanno effetto in data anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge in questione, e che ciò appare manifestamente incostituzionale e produrrà un ben motivato contenzioso - se intenda assumere iniziative per far fronte alla situazione venutasi a creare.  
(4-08355)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

BALZAMO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quali iniziative intenda adottare per migliorare sostanzialmente e in modo permanente la funzionalità del sistema aeroportuale lombardo, considerando che ancora una volta le avversità atmosferiche delle scorse settimane hanno dimostrato le obiettive ed insuperabili difficoltà operative in rapporto al volume di traffico nazionale ed internazionale, come dimostra la alta percentuale di voli cancellati. Si pone, pertanto, in evidenza la assoluta necessità di un intervento che consenta all'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) di svolgere una funzione alternativa rispetto agli scali di Linate e Malpensa, creando un sistema integrato degli aeroporti lombardi. (4-08356)

RICCARDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che il giorno 17 febbraio, tra le ore 15,30 e le 16,30, all'interno di una cella di isolamento del carcere mandamentale di La Spezia è deceduta la giovane Felici Rita di anni 23, residente nella città di Massa, arrestata dai carabinieri, nella notte tra il 14 e 15 febbraio, assieme ad altre tre persone —:

con quale imputazione la Felici è stata arrestata e se la medesima risulta essere tossicodipendente;

in che situazione, con quali mezzi e in quali condizioni psico-fisiche si è tolta la vita;

se all'interno del carcere mandamentale di La Spezia sono operanti forme di prevenzione per garantire l'integrità fisica e la sicurezza dei cittadini in stato di arresto in particolare quando si tratta di giovani che presentano caratteristiche di particolari gracilità psicofisiche;

se il ministro, oltre a ciò che devono fare le autorità giudiziarie competenti, intende assumere proprie iniziative per accertare se sussistano specifiche responsabilità nella organizzazione del servizio di vigilanza e custodia od anche carenze nella struttura del carcere di La Spezia. (4-08357)

DARDINI E ZANINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

all'articolo 44, titolo IV, della legge 10 maggio 1983, n. 212, pubblicata sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 23 maggio 1983 viene stabilito che « i sottufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza cessano dal servizio permanente al raggiungimento del 56° anno di età e, purché in possesso dell'idoneità al servizio militare incondizionato, sono collocati nella categoria dell'ausiliaria. Essi permangono in tale posizione fino al compimento del 61° anno di età; quindi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità fisica. I sottufficiali in servizio attivo, tre mesi prima del compimento del 56° anno di età, possono, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria. In tal caso essi sono collocati direttamente nella categoria della riserva »;

agli appuntati del Corpo della Guardia di finanza (in particolare agli appartenenti alle classi 1926-1927-1928) non è stata riconosciuta la posizione giuridica ed economica stabilita in detta legge per i sottufficiali;

d'ora in poi il problema non si pone, essendo previsto il passaggio degli appuntati a sottufficiali;

vi è urgenza di affrontare il problema, dato che gli appuntati della Guardia di finanza, delle classi 1926-1927-1928, saranno comunque congedati entro il 31 dicembre dell'anno in corso;

d'altronde, per questo motivo, non si pongono particolari problemi di aggravio per il bilancio dello Stato, nel caso di applicazione della citata legge anche agli appuntati della Guardia di finanza —:

se non ritenga opportuno compiere un atto di giustizia applicando anche agli appuntati del Corpo della Guardia di finanza le disposizioni di cui all'articolo 44 e seguenti della legge citata o almeno trattenere in servizio fino al compimento dei

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

61 anni gli appuntati ai quali si fa menzione nella presente interrogazione;

che cosa intenda fare il Governo ad integrazione della normativa vigente, per conseguire gli stessi risultati. (4-08358)

PRETI. — *Al Ministro delle finanze.*  
— Per sapere:

se sia a conoscenza del grave stato di disagio e del disappunto generato tra gli operatori bolognesi del settore delle spedizioni internazionali a causa dei gravissimi danni subiti a seguito della mancata firma del decreto che istituisce la dogana dell'aeroporto di Bologna, per la quale da tempo sono pronte le strutture e agibili tutti gli uffici;

quali provvedimenti urgenti intenda prendere al riguardo. (4-08359)

CERQUETTI. — *Al Ministro dell'inter-*  
*no.* — Per sapere - premesso:

che con l'interrogazione 3-01409 l'onorevole Staiti di Cuddia delle Chiuse ha sollecitato una rigorosa inchiesta su presunti illeciti commessi da vigili urbani milanesi per la diffusione della rivista *La voce dei vigili urbani*;

che la Procura della Repubblica di Milano, nel dicembre scorso, ha già archiviato il caso perché, da apposite indagini, nulla è stato provato in proposito -

se si intende invece promuovere una rigorosa inchiesta sui metodi di diffusione e di concorrenzialità (verso *La voce dei vigili urbani*, messi in atto dalla rivista *L'impegno*, pubblicata a Milano, e *Nuova Polizia Municipale*, pubblicata in Piemonte, dal vigile milanese Zampieri (già socio di tale Petessi Eugenio, certamente noto alla questura milanese come editore de *Il finanziere*, *L'eco dei vigili del fuoco* e simili pubblicazioni e già al centro di giudizi per estorsione). (4-08360)

BALZAMO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere:

quali provvedimenti intenda adottare nei confronti del pubblico registro automobilistico, la cui attività presenta ancora oggi, nonostante i molti interventi del Ministero dei trasporti, gravissime lacune. Risulta, infatti, che immatricolazioni e cambi di immatricolazione di veicoli ed in particolare di autovetture ad uso privato, subiscono ritardi che in taluni casi sfiorano i tre anni. Si ritiene che un simile fenomeno produca effetti negativi sul piano dei rapporti tra il cittadino e le istituzioni, con gravi danni per tutto il sistema democratico e costituisca una patente lesione dei diritti dei cittadini;

se non ritiene che sia giunto il momento di una riforma globale del sistema, tale da ricondurlo a una necessaria e indilazionabile efficienza e a un più efficace rispetto delle esigenze degli utenti.

(4-08361)

POLLICE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se abbia notizia che il procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, nell'ambito dei poteri di sorveglianza posti dagli articoli 154 e 298 del codice di procedura penale sulla spedita istruzione dei procedimenti penali, sia a conoscenza dei motivi per i quali, nell'ambito del distretto, a Corigliano si procede all'arresto di numerosi imprenditori e professionisti imputati di truffa aggravata, mentre a Cosenza, ove vengono celebrati processi per direttissima per il furto della mimosa, che concerne la vicenda di ladruncoli sorpresi a rubare fiori per rivenderli, non si ha ancora il tempo, dopo anni di inspiegabili ritardi, di andare sino in fondo ai gravissimi procedimenti penali di cui l'opinione pubblica è stata informata dalla *Gazzetta del Sud* del 20 febbraio scorso e che riguardano le inchieste sul CO.SVI.ZOO, sul fallimento del Consorcalabro, sul contratto per la vendita di « vino mafioso » per cui sono

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

ipotizzati i reati di peculato aggravato e continuato, abuso di potere ed interesse privato in atti di ufficio, sulla liquidazione di 60 milioni al direttore generale Alberto Torre, che compare in quasi tutte le vicende degli ultimi tempi ed i viaggi all'estero di amministratori dell'ESAC visto e considerato che, per questo ennesimo scandalo, le indagini della Guardia di finanza si sono concluse da tempo;

se alla notizia che il procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro ed il procuratore capo della Repubblica di Cosenza si siano avvalsi o intendano avvalersi dei poteri previsti dall'articolo 400 del codice di procedura penale per l'applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza nelle indagini in corso sullo scandalo delle uve, di cui si sono occupati la commissione parlamentare antimafia e l'alto commissario De Francesco; sul rilevamento del 51 per cento del pacchetto azionario dell'ICA-Sud ad un prezzo di un miliardo superiore alla valutazione effettuata dal presidente del collegio dei revisori dei conti dell'ESAC, dottor Desio Calveri; sull'acquisto della CIROVIN; sulla fideiussione di due miliardi e mezzo alla SOME.SA concessa contro il parere motivato del direttore del servizio ragioneria, dottor Fausto Lio ex sindaco di Cosenza; sulla transazione per 3 miliardi e mezzo con l'IC-CREA effettuato senza il previsto parere del Consiglio di Stato richiesto dall'articolo 14 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché contro il parere del servizio ragioneria che eccepiva, sulla base di atti di ufficio, che una partita di circa un miliardo e mezzo riguardava esposizioni estranee agli impegni dell'ente di sviluppo; sui viaggi all'estero le cui indagini di polizia giudiziaria impongono conseguenti e tempestivi provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria che è tenuta a mettere fine ad uno stato di cose che ripugna alla coscienza del cittadino onesto. (4-08362)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'agricoltura e*

*foreste, della sanità, delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

se sia stato disposto un piano di risarcimento dei gravissimi danni, subiti dai proprietari di terreni e edifici siti nel raggio di duemila metri — ove esista assoluta inedificabilità a salvaguardia — dalla centrale termonucleare di Caorso, in agro di Monticelli d'Ongina, a seguito del conseguente svilimento del valore commerciale di tali beni immobili;

come mai solo quei cittadini siano stati esclusi a tutt'oggi dal piano dei risarcimenti, disposto dall'ENEL per l'inseadimento e il funzionamento della centrale termonucleare anzidetta. (4-08363)

TASSI. — *Ai Ministri della sanità e per l'ecologia.* — Per sapere:

se sia vero, come ha riferito la stampa tedesca che l'inquinamento dell'aria di Piacenza è superiore di molte volte quello pur rilevante della zona industriale di Bolzano;

se sia vero che tale inquinamento è addebitabile, per la maggior parte, alle centrali termoelettriche di Piacenza. (4-08364)

GERMANA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — premesso:

1) che in data 22 dicembre 1980 il Governo della regione siciliana ha presentato uno schema di disegno di legge concernente studi, indagini ed interventi anche sperimentali per la difesa delle coste siciliane e la formazione di un piano generale di opere portuali di competenza della regione, al fine di dotare gli organi preposti alla progettazione, all'approvazione di programmi di opere marittime dei più concreti elementi su cui fondare i presupposti della più corretta individuazione dell'opera, per la più valida e razionale difesa delle coste dell'isola;

2) che l'articolo 4 conteneva, nelle more del completamento degli studi, di-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

sposizioni di salvaguardia e che le ricerche, con l'acquisizione di conoscenza dei fondali delle coste e delle correnti marine, costituivano premessa per la presentazione di un piano quinquennale di intervento coordinato -

a che punto sono studi, ricerche e piano generale di intervento per le opere portuali di competenza dello Stato e della regione Sicilia anche in relazione alle norme integrative della legge regionale n. 71;

se non ritiene di dare priorità ai completamenti dei porti pescherecci in corso di costruzione in Sicilia;

se il Ministro non ritenga, d'intesa con l'assessorato regionale al turismo, di dare corso ad un piano di coordinamento per il completamento dei porticcioli turistici in Sicilia, i cui lavori, per qualcuno di essi, con finanziamenti ministeriali e regionali, sono stati avviati da 25 anni. (4-08365)

LUSSIGNOLI E SILVESTRI. — *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* — Per conoscere, allo stato, i risultati delle indagini relative all'omicidio del diplomatico libico Farag Mahkiun, membro del Comitato dell'Ufficio Popolare della *Giamahiria* libica a Roma e responsabile del settore della stampa, avvenuto la mattina del 13 gennaio 1985. L'assassinio rivendicato a Londra da una non meglio conosciuta organizzazione denominata *Al Borkan* (il Vulcano), la quale già nel gennaio 1984 aveva rivendicato l'uccisione del segretario dell'Ufficio Popolare di Libia a Roma Ammar Al Tagazzy, maschera prevedibilmente più note organizzazioni operanti contro il Governo libico. È per lo meno sospetto il fatto che qualche settimana prima di questo ultimo omicidio siano apparse in alcune edicole del centro di Roma, in particolare in Via Veneto, copie del giornale in lingua araba chiamato *Al-Inqad* (La Salvezza) nel quale erano contenute le fotografie ed i nominativi di tutti i membri del Comitato

dell'Ufficio Popolare di Roma, classificandoli come sicari del colonnello Gheddafi. È curioso il fatto che una pubblicazione stampata in arabo a Chicago (USA), 323 S. Franklin Box A-266 venga distribuita dalle Messaggerie Internazionali di Milano esattamente poche settimane prima un grave attentato terroristico. Fatto questo segnalato a suo tempo dai rappresentanti libici a Roma in via ufficiale e privata alle nostre autorità. (4-08366)

FACCHETTI E PATUELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere - premesso che la questione della fissazione di « quote » massime per la produzione del latte, decisa di recente in sede comunitaria, rappresenta in ogni caso un grosso sacrificio a favore della solidarietà europea da parte di un paese come il nostro che è deficitario per il 40 per cento del proprio fabbisogno di latte;

come debba essere interpretato un atteggiamento da parte del Ministero che agli operatori del settore è apparso preoccupante, perché da un'iniziale affermazione riguardante il fatto che l'Italia avrebbe dovuto essere considerata un « unico bacino produttivo », con conseguenti compensazioni tra azienda e azienda, si è passati ad una affermazione secondo la quale non esiste più un bacino unico, ma si deve applicare la « formula A » (e cioè che ogni azienda sarà chiamata a pagare subito una imposta del 75 per cento del valore di ogni litro di latte prodotto in più rispetto al 1983);

stante la forte diversità degli effetti pratici delle due soluzioni ipotizzate - come si intenda superare lo stato di incertezza che si va diffondendo nel comparto, chiarendo una volta per tutte in che modo il Governo italiano pensa di potersi sottrarre alle decisioni CEE, come sembrano far credere certe indicazioni;

nel caso non si possa sfuggire - come appare - alla logica di un accordo che abbiamo sottoscritto, perché mai sia-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

no state alimentate speranze su un ipotetico « bacino unico nazionale » non realizzabile allo stato dei fatti. (4-08367)

**TEDESCHI, GARAVAGLIA, PILLITTERI, RICOTTI E PELLICANÒ.** — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per chiedere:

quali linee il Governo intende adottare per realizzare il risanamento del settore alluminio gravemente in crisi, ed in particolare: il ruolo e l'assetto della SA-VA Alluminio, via San Martino, Rho Milano, tenendo presente le caratteristiche altamente produttive dello stabilimento, nonché la esigenza di salvaguardare l'industrializzazione nell'area milanese che non può reggersi sul solo terziario. In particolare per quanto riguarda Rho, negli ultimi anni la zona ha subito pesantissimi ridimensionamenti industriali ed occupazionali. (4-08368)

**LA MALFA.** — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per conoscere in base a quali valutazioni il Ministro del bilancio abbia definito l'elenco dei progetti da finanziare dopo che il Nucleo di valutazione degli investimenti aveva completato una prima fase di selezione tecnica dei programmi.

In particolare:

se le cinque fasi di valutazione tecnica da parte del Nucleo, previste dal documento ministeriale consegnato ai ministri del CIPE il 20 dicembre 1984 (esame formale di ammissibilità e di valutabilità; valutazione microeconomica di merito; valutazione comparata di merito; ottimizzazione e definizione delle ipotesi di riparto; stima degli effetti) siano state effettivamente completate e se di esse si sia tenuto adeguatamente conto in sede politica;

se corrisponda a verità che nella riunione del CIPE del 21 febbraio 1985 che ha varato la delibera di finanziamento dei

programmi sia stato presentato un nuovo documento nel quale si conferma che il Nucleo ha effettuato esami formali di ammissibilità e valutabilità dei singoli piani e valutazioni microeconomiche di merito, ma poi si riducono le altre tre fasi di analisi che dovevano svilupparsi a valle di questa prima selezione ad una semplice predisposizione di « sequenze indicanti » di cui si è comunque tenuto conto solo in misura limitatissima;

se quindi, ridotta l'attività del Nucleo ad un adempimento prevalentemente formale, la selezione finale sia in realtà venuta secondo i vecchi criteri di discrezionalità politica sui quali ha non poco inciso l'entità delle pressioni esercitate dai singoli ministri;

se e come si sia cercato di definire un elenco di progetti che sia tale da rispondere nella massima misura possibile ai criteri della Banca europea degli investimenti che è stata chiamata dal Governo a finanziare per un terzo i progetti del 1984 e addirittura per la metà quelli del 1985. (4-08369)

**PIREDDA.** — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere -

premesso che di recente le capitanerie di porto della Sardegna stanno notificando ai comuni della Sardegna revocche di concessioni demaniali;

constatato che in ogni caso questi provvedimenti destano gravi preoccupazioni nella opinione pubblica sarda già preoccupata per l'enorme estensione dei vincoli demaniali imposti per vari motivi;

atteso che i recenti casi più clamorosi di cui la stampa ha dato notizia sono quelli relativi alla revoca della concessione sul litorale del Poetto di Cagliari e Quartu Sant'Elena, quello relativo al comune di Olbia per un'area su cui sorge un istituto di istruzione, nonché quello relativo alla marina di Cabras -

se non ritenga opportuno determinare il favorevole orientamento del Mini-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

stero al rinnovo della concessione affidando in via definitiva la gestione degli arenili ai comuni competenti. (4-08370)

PIREDDA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e della sanità.* — Per sapere —

premessò che il patrimonio ovino della Sardegna, che è il più consistente d'Italia, versa in una gravissima crisi non solo per la difficoltà commerciale del pecorino di tipo romano, ma anche per la enorme progressiva diffusione della « agalassia » che ha assunto le caratteristiche di una epizoozia;

constatato che esiste un notevole allarme degli allevatori e che la regione Sardegna non è andata oltre la distribuzione di vaccini coi quali molto difficilmente potrà eradicarsi la infestazione —

se sono a conoscenza della gravità del fenomeno e quali provvedimenti intendano adottare al fine di determinare la radicale eliminazione del fenomeno eventualmente ordinando e finanziando la eliminazione delle greggi infette previo accertamento anche degli animali portatori sani. (4-08371)

FACCHETTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — con riferimento all'articolo 1, comma 10, del recente decreto-legge recante disposizioni fiscali per il lavoro autonomo, riguardante le cessioni di rottami, cascami e avanzi di minerali ferrosi, stracci, ecc. —:

se tale disposizione va interpretata nel senso che gli stracci, provenienti da indumenti usati, raccolti e ceduti ad aziende che effettuano la lavatura, sforbiciatura, impacchettatura e quindi venduti a ditte industriali per la pulizia di macchinari, debbono essere compresi sotto l'aliquota 0 ovvero del 9 per cento;

se i cascami di cotone, scarti di lavorazione provenienti da tessiture e filature, raccolti e ceduti ad aziende che ef-

fettuano una cernita, una lavorazione, una pressatura e venduti a ditte industriali per la pulizia di macchinari, debbono essere considerati ad aliquota 0 oppure al 9 per cento. (4-08372)

DEL DONNO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se è stato espletato il concorso a n. 550 posti di coadiutore di archivio nel Ministero dell'interno;

se in particolare il signor Mariotti Luigi, nato a Napoli il 7 giugno 1955, è fra coloro che saranno chiamati per entrare in ruolo. (4-08373)

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è possibile definire con sollecita cortesia la pratica di pensione del signor Nicola Laricchia, nato ad Adelfia (Bari) il 17 giugno 1922, ivi residente, via Corridoni n. 4, per la pleurite presa in guerra. I numeri dei ricorsi sono 747385 e 859533. (4-08374)

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere come mai è rimasta inevasa la pratica della signora Amalia Granjoro residente a Rieti, via Cinzia 94, diretta ad ottenere, quale orfana maggiorenne inabile, il ripristino della pensione di guerra, iscrizione n. 999697, già goduta dalla medesima fino al 23 agosto 1937. La direzione del tesoro di Rieti chiese alla Direzione generale delle pensioni di guerra, divisione VIII, via Casilina n. 3, gli atti precedenti, ma sono passati due anni senza ottenere risposta alcuna. (4-08375)

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia possibile dare sollecito corso alla pratica di pensione del signor D'Ingeo Luigi, orfano del defunto militare Giuseppe, nato a Ruvo di Puglia (Bari) il giorno 1° luglio 1918, ivi residente in via Carlo Marx n. 6, Tel. 814139, posizione n. 10968/82 uff. 18 P.T., la cui

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

inabilità permanente è stata regolarmente riconosciuta. Le condizioni economiche e di salute dell'interessato richiedono particolare comprensione. (4-08376)

**DEL DONNO.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se vi sono possibilità di avvicinamento a Bari del bersagliere di leva Calderisi Michele, attualmente in servizio presso il VI Battaglione bersaglieri Palestro, III compagnia, caserma « Cavour » di Torino. I genitori del militare sono anziani ed in precarie condizioni di salute. (4-08377)

**BRUNI.** — *Ai Ministri della funzione pubblica e della sanità.* — Per sapere - premesso:

che l'articolo 14, lettera q) della legge n. 833 del 1978 dispone che le unità sanitarie locali provvedono agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale spettante al servizio sanitario nazionale, con esclusione di quelle relative ai servizi di cui alla lettera z) dell'articolo 6;

che tra le riserve di competenza dello Stato, previsti dalla norma citata sono soltanto i servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo dei vigili del fuoco, nonché i servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dal che si deve dedurre che per tutte le altre categorie di dipendenti pubblici la competenza in materia di accertamenti medico-legali deve considerarsi devoluta al servizio sanitario nazionale -:

se sono a conoscenza che il comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali per il Lazio annulla, per violazione di legge, le deliberazioni adottate dalle unità sanitarie locali di Viterbo, concernenti la nomina delle commissioni

mediche per gli accertamenti sanitari per la concessione dell'equo indennizzo, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

se non ritengano che questo comportamento sia in contrasto con la legge n. 833 del 1978, che devolve al servizio sanitario nazionale e quindi alle unità sanitarie locali queste competenze;

se, a fronte di interpretazioni contrastanti, non ritengano necessario emanare disposizioni di indirizzo interpretativo che indichino quali sono i collegi preposti agli accertamenti medico-legali nei confronti dei dipendenti del settore pubblico per l'accertamento delle infermità che comportino dispensa dal servizio o di quelle dipendenti da cause di servizio per i quali si procede alla concessione dell'equo indennizzo. (4-08378)

**BARONTINI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere - premesso che:

il gruppo di studio ILAUD, diretto dal professor Giancarlo De Carlo, ha elaborato, su incarico dell'amministrazione comunale di Pistoia, un progetto di utilizzazione urbanistica dell'area ex Breda, progetto di grande rilevanza sociale e culturale per l'intera area Firenze-Prato-Pistoia;

i progettisti ritengono indispensabile, per rendere efficace e funzionale l'intervento, la realizzazione di un raccordo tra lo svincolo autostradale e l'area stessa, cosa che in un primo momento non era stata prevista dall'ANAS;

la direzione generale dell'ANAS, una volta investita del problema, ha già da tempo espresso parere favorevole all'intervento richiesto, inviando la relativa documentazione al compartimento di Bologna;

risulterebbe da parte dell'assessorato all'urbanistica della regione Toscana un

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

comportamento teso a frapporre ostacoli al perfezionamento della pratica -

se il Ministro è a conoscenza della questione esposta;

quali sono le ragioni che ancora determinano il blocco della predetta pratica;

quali azioni il Ministro abbia svolto o si proponga di svolgere per rimuovere gli ostacoli e sbloccare una situazione che rischia di vanificare una scelta amministrativa di grande portata sociale, urbanistica ed economica. (4-08379)

CORSI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere - premesso che:

l'accordo interprofessionale del pomodoro ha regolamentato per il 1985 circa 36 milioni di quintali con un aumento, rispetto al 1984, di circa il 15 per cento;

il meccanismo adottato ha, viceversa, penalizzato la provincia di Grosseto che si è vista addirittura assegnare una quota di circa 850 mila quintali, inferiore quasi del 30 per cento alla quota trasformata nel 1984;

tale ridotta assegnazione rende antieconomica l'attivazione degli stabilimenti di trasformazione che dovrebbero sopportare elevatissimi costi incompatibili con gli investimenti realizzati, con gravissime conseguenze sul piano occupazionale;

tale situazione appare ingiusta ed inaccettabile per una provincia che ha nell'agricoltura il settore portante della propria economia, anche in considerazione che già il piano bieticolo-saccarifero ne aveva pesantemente trascurato le effettive potenzialità -

se non ritenga di determinare, considerata l'eccezionalità, una quota aggiuntiva di produzione che porti il contingente almeno ai livelli del 1984 in modo da rendere economiche le gestioni degli stabilimenti cooperativi e privati, evitando un ulteriore gravissimo danno all'economia dell'intera provincia. (4-08380)

BOSCO BRUNO E CARIA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere - premesso:

che esiste nel fiume Angitola nei pressi di Pizzo in Calabria incorporato nella strada statale n. 18 Tirrena inferiore un ponte a nove luci ad arco in muratura costruito negli anni 1845-1848 dal governo borbonico di Ferdinando II;

che lo stesso, danneggiato dai bombardamenti aerei e navali dell'ultima guerra, è stato a suo tempo riparato ed ha continuato ad assolvere alla funzione essenziale di collegamento tra il nord ed il sud della Calabria e tra la costa tirrenica e quella ionica attraverso il comprensorio forestale delle serre calabre;

che il ponte, però, da circa otto anni, per dissesti intervenuti nella struttura di fondazione e di elevazione, nonostante un rafforzamento con centine metalliche, è agibile solo parzialmente e quindi con scarsa funzionalità in quanto la circolazione è limitata nella carreggiata e nel tonnellaggio;

che tutto ciò è estremamente pregiudizievole per le correnti di traffico le quali proprio dal ponte in questione fanno transitare nei due sensi di marcia gli automezzi che utilizzano l'autostrada Salerno-Reggio Calabria dal vicino svincolo;

che il traffico per altro è estremamente intenso per i mezzi pesanti (autotreni con rimorchio ed autobotti) che collegano il centro nord della regione con il porto e la zona industriale di Vibo Marina, particolarmente con i depositi costieri di carburante ed un cementificio;

che la situazione diventa caotica ed incontrollabile durante il periodo estivo allorquando al traffico normale ed industriale si aggiunge quello turistico da e per le zone litoranee da Pizzo a Tropea e Capo Vaticano;

che ormai lo stato di disagio e di pericolo vivono da troppo tempo perché l'opinione pubblica non sia estremamente preoccupata e l'economia di una vasta zona concretamente danneggiata;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

che un eventuale crollo o solo ulteriore degrado cancellerebbe la testimonianza di un'opera di ingegneria di alto valore anche ambientale ed architettonico -

se si intenda sollecitare l'ANAS a predisporre gli interventi rivolti al ripristino integrale del ponte fornendo i finanziamenti che si renderanno necessari anche per garantire l'artisticità dell'opera.

(4-08381)

DI GIOVANNI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

se è a conoscenza che da tempo i consigli di fabbrica della Villeroy Boch (N.I.T.), della Manifattura Giulia (A.I.A.) e del Calzaturificio Adriano (P.A.T.) in provincia di Teramo e le segreterie provinciali della CGIL, della CISL e della UIL hanno chiesto al presidente della GEPI un incontro per verificare l'attuazione degli impegni assunti per quanto riguarda la concreta realizzazione di attività produttive capaci di riassorbire i dipendenti in cassa integrazione guadagni; che anche le segreterie provinciali del PCI, della DC; del PSI, del PSDI e del PRI hanno rivolto al presidente della GEPI vive sollecitazioni affinché l'incontro richiesto avvenga al più presto possibile; che a tutt'oggi la GEPI non ha dato alcuna risposta alla richiesta e alle sollecitazioni di cui sopra;

se non ritenga di intervenire per conoscere le ragioni di questo comportamento e di questo ritardo e per far fissare finalmente la data dell'incontro. (4-08382)

AGOSTINACCHIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere - premesso che:

in provincia di Foggia i livelli occupazionali sono stati compromessi dal disimpegno delle partecipazioni statali sul discutibile e, comunque, non accettabile assunto della non economicità degli interventi precedentemente effettuati;

nel subappennino dauno meridionale per i lavoratori della Filatura di Foggia, che opera in Ascoli Satriano, località Giarnera, in cassa integrazione, non sono state date rassicuranti risposte tanto che esiste il fondato timore che dalla cassa integrazione si passi al licenziamento dal momento che non sono state realizzate iniziative alternative nonostante le promesse fatte da sindacalisti ed esponenti politici dell'area governativa;

in Ascoli Satriano esiste una struttura della SOPIN (Società per l'informatica) con sede legale in Roma che assicura lavoro a quarantasei unità;

detta azienda ha preannunciato il licenziamento dei lavoratori occupati;

la SOPIN opera in un settore in cui non è dato registrare crisi, anzi l'indirizzo di sviluppo dell'economia italiana è per la utilizzazione delle moderne tecnologie e, particolarmente, dell'informatica;

la SOPIN, quindi, è in linea con le direttrici di sviluppo consigliate anche con riferimento alla crescita della economia meridionale;

il licenziamento delle 46 unità, per la maggior parte dipendenti qualificati con età tra i 25 ed i quaranta anni, aggraverebbe irreversibilmente la crisi occupazionale della zona seriamente colpita, peraltro, nel settore agricolo prima dalle siccità e, successivamente, dalle recenti avversità atmosferiche -;

quali interventi il Governo intende programmare per il mantenimento dei livelli occupazionali in provincia di Foggia e, particolarmente, atteso l'indirizzo della SOPIN (Società per l'informatica) per assicurare la continuità della occupazione dei quarantasei lavoratori di cui sopra, che non avrebbero possibilità di trovare occupazione in altri settori;

se il Governo non ritenga opportuno anche con interventi straordinari sostenere la valida iniziativa realizzata ad Ascoli Satriano in provincia di Foggia stante l'attualità dell'informatica. (4-08383)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

AGOSTINACCHIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la Presidenza dell'EAAP (Ente Autonomo Acquedotto Pugliese) è vacante dalla fine del 1981 per compiuto quadriennio;

dal 1° ottobre 1982 ne esercita la reggenza il vice presidente anziano, eletto ex articolo 1-bis, comma B della legge 7 luglio 1951, n. 579, fra i rappresentanti delle amministrazioni provinciali della Lucania;

il mandato del vice presidente è scaduto, come per tutti gli altri componenti del consiglio di amministrazione, alla data del 3 luglio 1983;

la regione Basilicata con propria legge del 18 gennaio 1984 ha deliberato di rendersi autonoma, per la gestione di acqua e fogna, dell'EAAP;

pertanto diventa di difficile comprensione il fatto che l'attuale reggente dell'EAAP, rappresentante di una provincia della Basilicata — proprio in coincidenza del distacco di questa regione dall'EAAP — venga nominato, così come sembra essere stato deciso a seguito di intese ispirate dalla logica lottizzatrice dei partiti di potere, presidente di un ente destinato a provvedere a capitali esigenze della Puglia, legate alla sua difficile evoluzione civile e socio-economica;

con l'attuale reggenza, in due anni e mezzo, il deficit di bilancio ha superato i cento miliardi, malgrado la recente contrazione di un mutuo di cento miliardi in un decennio con una spesa di 240 miliardi, e non sono stati affrontati i gravi problemi e riparati i guasti ereditati dalla precedente gestione;

nella gestione politico-amministrativa non pare che la reggenza dell'EAAP tenga una condotta ispirata alle disposizioni di legge e, comunque, tenga conto dei rilievi mossi dal Ministero competente per la vigilanza (istituzione di numerosi, costosi ed inattivi uffici perife-

rici, inquadramento dei geometri, modifiche arbitrarie di norme regolamentari);

in ogni caso il ricordato articolo 1-bis della legge 7 luglio 1951, n. 579, assicura alla Basilicata un posto di vice presidente per la tutela dei diritti e degli interessi della Basilicata e ciò pare sufficiente anche per il caso dovesse sopradersi alla deliberata costituzione dell'ERGAL (Ente di gestione regionale degli acquedotti lucani), lasciando inalterato l'attuale assetto dell'EAAP;

non è stata data sufficiente giustificazione alla nomina dell'attuale vice presidente-reggente a presidente dell'EAAP (viene a coincidere una presidenza ed una vice presidenza lucane per un ente che opera per il 90 per cento fuori della Basilicata) per cui fondata appare la tesi di una irrazionale ed illogica lottizzazione nell'ambito del partiti di potere che in questo caso, tra l'altro, favorirebbe, stando a voci non smentite, rapporti di parentela tra l'onorevole Sanza e l'attuale reggente dell'EAAP;

è in corso da parte dell'autorità giudiziaria di Bari una inchiesta dai risvolti penali inquietanti a carico del reggente e di altri componenti del consiglio di amministrazione per i discutibili rinnovi, così pare, di numerosi contratti di cottimo per le reti idriche e fognanti (i contratti riguarderebbero circa cento imprese);

esistono contrasti tra il reggente dell'EAAP e l'ufficio del lavoro di Bari, stando alle voci correnti, per assunzioni di dipendenti temporanei, che, se non effettuate secondo le vigenti norme, comporterebbero danni e sanzioni pecuniarie non trascurabili —

quali provvedimenti sono stati adottati per il regolare funzionamento degli organi dell'EAAP; se il Ministro non ritenga urgente ed utile la nomina di un commissario straordinario per la gestione dell'EAAP e per la verifica di quanto susposto in ordine al metodo di gestione ed ai fatti che hanno dato luogo agli interventi dell'autorità giudiziaria. (4-08384)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

**RUSSO FERDINANDO.** — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere -

premessò che la società Aeroporti di Roma ha assunto 140 stagionali che avevano prestato servizio solo per due mesi, a seguito della sentenza del pretore del lavoro di Roma;

constatato che altro personale con contratto a tempo determinato ha espletato servizio per quasi un anno ed è stato licenziato alla scadenza del contratto stesso;

considerato che in tal modo si incoraggiano i più litigiosi e non quanti si affidano al senso di giustizia della pubblica amministrazione;

considerato, altresì, che quest'ultimo personale ha acquisito esperienza di lavoro e che quindi sarebbe utile alla società Aeroporti di Roma -

se il Ministro non intenda intervenire nei modi dovuti per determinare l'assunzione di detto personale, ingiustamente messo da parte e scavalcato da chi si è rivolto alla magistratura pur avendo soli due mesi di anzianità di servizio. In tal modo si renderebbe giustizia e si darebbe un esempio ai giovani, dimostrando che si possono ottenere giusti riconoscimenti senza litigiosità o vertenze giudiziarie e che la pubblica amministrazione è sensibile alle speranze ed alle attese di chi ha prestato lodevole servizio, anche in fase di precarietà. (4-08385)

**RAUTI.** — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sta seguendo le incisive iniziative della Corte dei conti, che stanno accertando la sconcertante situazione amministrativa di molte USL della Capitale, nell'ambito di una vasta inchiesta sugli « abusi » e gli « sperperi » del sistema sanitario nazionale. Le prime risultanze sono già sufficientemente gravi: alla USL-2, sono sotto inchiesta le grosse somme spese per l'assistenza medico-specialistica interna e per i « premi di operosità ».

Dello stesso tenore è la situazione di altre USL romane. Il conto finanziario 1981 della USL Roma 8, per fare un altro esempio, ha rivelato eccedenza di spesa per tre miliardi e mezzo, gran parte dei quali destinati all'assistenza ospedaliera in case di cura private convenzionate. Per questa unità sanitaria i giudici contabili hanno disposto un'indagine suppletiva che dovrà principalmente focalizzarsi - come precisa *Il Giornale d'Italia* del 23 febbraio scorso - sulle voci di spesa concernenti le « competenze accessorie » corrisposte negli esercizi 1981-1982 al personale dipendente, le consulenze tecnico-amministrative, sanitarie, le spese per la partecipazione di amministratori e dipendenti a congressi. E sono proprio queste ultime spese, quelle per i cosiddetti « viaggi di studio », una delle note dolenti delle gestioni delle USL. Non sono pochi infatti i casi di personale che si è recato all'estero a spese dell'ente di appartenenza pur non avendo i titoli ed i requisiti professionali per farlo. Tra i giudizi contabili pendenti in materia, il più recente è quello sulla partecipazione di una delegazione dell'ospedale Eur-Garbatella di Roma (oggi USL-11) ad un congresso svoltosi a Manila nell'autunno del 1980. Il viaggio registrò una « singolarità »: la delegazione partì 19 giorni prima dell'inizio dei lavori (sembra per un errore di data della rivista medica che annunciava il congresso) e rientrò con un anticipo di tre giorni rispetto alla loro conclusione.

Per conoscere, dunque, ciò premesso, se non si intenda svolgere una inchiesta approfondita sulla conduzione amministrativa e sui criteri gestionali di tutte le unità sanitarie di Roma e provincia, con particolare riferimento alle « spese » dipendenti dai comitati di gestione, e al loro « costo specifico » anche nei termini della loro proliferante burocrazia. (4-08386)

**POLI BORTONE.** — *Al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere se nell'approvare il « Programma na-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

zionale di ricerche antartiche» che prevede l'installazione in quel continente di una base scientifica permanente italiana, il Governo si sia impegnato, o ripromesso di impegnarsi, a far valere il diritto dell'Italia, quale membro consultivo aderente al Trattato internazionale del 1959, a compartecipare all'eventuale elaborazione del regolamento per mettere a frutto le risorse minerarie e naturali dell'Antartide;

per sapere altresì quali siano stati gli elementi di valutazione in base ai quali è stato preferito l'ENEA al CNR nella responsabilità di gestire i finanziamenti e la programmazione delle attività scientifiche e tecnologiche connesse al programma delle ricerche in Antartide.

(4-08387)

**SOSPURI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quale è il trattamento pensionistico di Concetta Iubatti, residente in Guardiagrele (Chieti), titolare della pensione numero 88004831-IO/Art.; e se lo stesso è conforme alla legislazione vigente in materia.

(4-08388)

**TASSI E BAGHINO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri degli affari esteri, dell'interno, dei trasporti e delle finanze.* — Per sapere che cosa intendano fare per tutelare gli autotrasportatori italiani che vengono sistematicamente e prontamente contravvenzionati per sopraccarico sulle strade francesi, quando il carico dei loro veicoli (pur nei limiti della legge italiana) superi anche di poco i limiti francesi che vengono invece sistematicamente superati dagli autotrasportatori francesi, nell'assoluta tolleranza della polizia locale;

per sapere se non sia il caso di elevare protesta in merito presso il Governo francese e, in caso di un miglioramento della situazione, applicare, in via

di reciprocità uguale trattamento nei confronti degli autotrasportatori francesi, che se provengono da quel paese con i veicoli carichi devono rispettare quei limiti.

(4-08389)

**POLLICE.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è a conoscenza dello stato delle indagini della Guardia di finanza di Cosenza sui seguenti episodi che riguardano l'ESAC - ente di sviluppo in Calabria:

a) rilevamento, da parte dell'ESAC, del 51 per cento delle azioni dell'ICA-SUD di Catanzaro malgrado il divieto posto dalla legge e ad un prezzo valutato attorno a 1,7 miliardi, a fronte della valutazione di circa 700 milioni effettuata dal presidente del collegio dei revisori dei conti, dottor Desio Calveri, con nota n. 3311 del 18 febbraio 1982, che corrisponde al valore indicato nella relazione peritale asseverata dall'ingegner Severino Apa in data 4 maggio 1978;

b) viaggi all'estero di amministratori dell'ESAC di cui ad una denuncia penale risalente al febbraio dello scorso anno;

c) transazione intervenuta con l'ICCREA per 3,5 miliardi, contro il parere del direttore del servizio ragioneria dell'ESAC, dottor Fausto Lio, ex sindaco di Cosenza, che segnalava, tra l'altro, come una partita di circa 1,5 miliardi riguardasse operazioni condotte direttamente dai funzionari dell'istituto di credito, senza alcun atto formale di autorizzazione dei competenti organi decisionali dell'ente di sviluppo e che, quindi, non poteva far carico al bilancio di detta amministrazione;

d) cessione, a titolo gratuito, al CIF di Catanzaro, di un immobile di proprietà dell'ESAC in località Casciolino di Catanzaro Lido, che era stato richiesto dal comune interessato per essere utilizzato per scuole pubbliche in una zona sprovvista di idonee strutture.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

Per sapere inoltre:

se il Ministro delle finanze è a conoscenza del fatto, di cui si è avuta notizia dalla stampa di questi giorni, che il procuratore della Repubblica di Cosenza, evidentemente non informato che della questione stava occupandosi il Comando della Guardia di finanza, ha incaricato i carabinieri del nucleo di polizia giudiziaria di acquisire atti e documenti sulla vicenda delle uve, presumibilmente ai fini di indagini parallele che non servono alla speditezza ed alla chiarezza degli accertamenti in corso ma che conducono a distrarre le scarse forze dell'ordine, per la medesima attività, dai più gravosi impegni richiesti in una zona in cui è maggiormente avvertita l'esigenza di un coordinamento nella lotta contro il malcostume pubblico;

se non ritiene opportuno sollecitare concrete azioni sul problema specifico del conferimento delle uve, per corrispondere al legittimo malcontento dei piccoli produttori del lametino i cui interessi vengono sistematicamente sacrificati dalle grosse speculazioni di quanti acquistano il prodotto in altre zone per poi rivenderlo, a prezzi maggiorati, all'ente di sviluppo. (4-08390)

**DEL DONNO.** — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che la particolare situazione in cui versa la Puglia che ha visto chiudere aziende come la HETTERMAKS, la HARRY, la DIBA, la SERIO, la FIDAUNIA, richiede impegni rapidi e precisi perché la disoccupazione non dilaghi con gravissime conseguenze —:

quale decisione intende prendere il Governo riguardante la situazione della ditta « Cesare Contegiacomo » SpA, per abbigliamento, in Putignano (Bari) per la quale il tribunale di Bari, in data 22 febbraio 1985, ha dichiarato fallimento;

se, considerato che tale decisione viene ad aggravare una situazione già allar-

ante in terra di Puglia, il Governo non creda opportuno intervenire con proposte concrete presso la GEPI ed i suoi responsabili per salvare la continuità dell'azienda, la quale in attività già da circa cento anni, avverte il momento grave di crisi, ma è pronta a riprendere la propria attività facendo onore ai propri impegni. (4-08391)

**GIOVAGNOLI SPOSETTI.** — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

all'ospedale grande degli infermi di Viterbo i servizi di lavabiancheria e di guardaroba sono aperti e funzionanti per 12 ore e 40 minuti al giorno e rimangono inaccessibili nelle ore notturne e di domenica, addirittura per 36 ore, dal sabato sera al lunedì mattina, tanto che la biancheria sporca rimane spesso nei reparti anche per 15 ore, e quando si verificano decessi durante le ore di chiusura dei suddetti servizi i materassi non possono essere portati in lavanderia per la disinfezione e gli stessi, o altri vecchi materassi non lavati e accantonati, sono spesso riutilizzati per ricoveri che avvengono nelle ore notturne e festive —:

se non ritiene la prassi suddetta in contrasto con le più elementari misure igieniche;

se e quali iniziative intende adottare, previo accertamento dei fatti riferiti, per garantire il rispetto delle norme igieniche nell'ambiente ospedaliero e per il rispetto della dignità dei cittadini ricoverati, per la prevenzione del rischio iatrogeno e per la tutela della salute dei ricoverati e degli operatori ospedalieri. (4-08392)

**STEGAGNINI.** — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

il Consiglio di Stato con sentenze nn. 642 e 643 in data 10 agosto 1983 ha accolto il ricorso presentato da alcuni ufficiali per la estensione al personale ces-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

sato dal servizio ai sensi degli articoli 7 e 17 della legge n. 804 del 1973 dei benefici economici concessi *pro tempore* al personale in attività di servizio;

il Ministro della difesa ha disposto di dare immediata attuazione delle decisioni del Consiglio di Stato a favore dei ricorrenti e successivamente al personale che trovasi nella medesima situazione giuridica dei ricorrenti, nonché a quelli cessati dal servizio a norma dell'articolo 7 (commi quinto e settimo) della stessa legge;

a tutt'oggi un solo ufficiale (il colonnello Ferdinando Rodriguez) risulta essere stato liquidato di ogni competenza;

il personale di cui sopra è amministrato in parte dal Ministero della difesa ed in parte da quello del tesoro —:

quali ostacoli si frappongono alla sollecita definizione delle pratiche relative ai ricorrenti e se non sia il caso di dare disposizioni perché si dia subito corso alla preparazione e trasmissione dei decreti anche per tutti gli altri ufficiali che, pur non essendo ricorrenti, hanno egualmente diritto allo stesso trattamento economico. (4-08393)

TAMINO, POLLICE E RONCHI. — *Ai Ministri del lavoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

è stato previsto l'insediamento di una centrale a carbone dell'ENEL nella piana di Gioia Tauro;

la popolazione calabrese ha più volte affermato la sua opposizione per i danni all'equilibrio ecologico, all'agricoltura e al turismo;

l'Enel sta conducendo una campagna di indirizzo dell'opinione pubblica contattando professionisti per il mantenimento di pubbliche relazioni nonché emittenti private e giornalisti —:

se il ministro ritiene che vi sia nei compiti istituzionali dell'Enel quello di indirizzare l'opinione pubblica verso scelte che sono favorevoli a quest'ente anche quando queste siano chiaramente politiche ed investano problemi, quale quello della salute e della gestione del territorio, di competenza esclusiva degli organi elettivi;

da quale voce di bilancio e quale giustificazione contabile abbiano le somme spese in questo senso;

se il ministro non ritenga di dovere richiamare l'Enel al rispetto dei suoi compiti istituzionali facendo sospendere qualsiasi tentativo di influenzare decisioni politiche. (4-08394)

ROSSATTINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se il Governo è a conoscenza del fatto che a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), più segnatamente in località Porto d'Ascoli, imperversa oramai da molti mesi una banda di ladri che sta creando non poche preoccupazioni fra gli abitanti di quella zona;

se il Governo è a conoscenza della crescente arroganza dei suddetti ladri, che nel giro di pochi mesi hanno effettuato furti in abitazioni site a non più di 50 metri dalla locale caserma dei carabinieri;

se il Governo non abbia pertanto in animo di potenziare le locali forze di polizia, come richiesto da tempo dai responsabili della zona preoccupati giustamente della non facile situazione. (4-08395)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

—

**PUMILIA E RUBINO.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso:

che la ripresa della violenza criminale a Palermo ha manifestato negli ultimi giorni una terribile efferatezza con gli assassini dell'ingegner Parisi, del suo autista e del signor Patti ed il grave ferimento di una innocente bambina;

che tutto ciò fa ripiombare la città in un plumbeo clima di terrore che negli ultimi mesi sembrava attenuato;

che la mafia e la criminalità organizzata, pur avendo subito duri colpi riprendono a seminare morte;

che si tenta di imporre un potere di ricatto sulle attività produttive della città;

che, malgrado l'indubbio impegno della magistratura e delle forze dell'ordine, sono state denunciate carenze di organico di queste ultime a fronte di espliciti impegni assunti;

che sono stati lamentati impieghi non sempre opportuni e coordinati delle stesse —

quali iniziative intende assumere per rendere sempre più forte l'autorità dello Stato contro la violenza mafiosa e per mettere definitivamente le forze dell'ordine nella condizione di assolvere pienamente ai propri compiti. (3-01674)

**BELLOCCHIO, PETRUCCIOLI, BERNARDI ANTONIO, GABBUCCIANI E MANCA NICOLA.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

da più elementi, tra i quali quelli acquisiti dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P 2, emerge la non chiara trasparenza dell'assetto proprietario del gruppo editoriale che fa capo ad Attilio Monti (« Poligrafici editoriale »);

dagli atti della Commissione P 2 risulta, in particolare, che vi fu una trattativa tra Licio Gelli ed Attilio Monti per l'acquisto delle quote azionarie del Monti relative a *La Nazione*, a *Il Resto del Carlino* e alla società « Officine Grafiche », e che tramite di tale trattativa, come sempre dagli atti risulta, furono il dottor Zicari ed il dottor Cosentino (entrambi risultati iscritti alla loggia P 2), a favore del quale il Monti firmò un atto di opzione alla vendita;

anche il gruppo editoriale Rizzoli, nella persona del suo direttore editoriale Bruno Tassan Din, si interessò all'acquisto delle testate giornalistiche in questione;

la condizione stabilita da Monti per il buon esito della trattativa consisteva nel mantenimento di tutti i poteri nella persona del Monti fino al pagamento dell'ultima rata;

una situazione di non chiarezza dell'assetto proprietario della « Poligrafici Editoriale » è anche emersa agli occhi del « garante » della legge dell'editoria in occasione della trattativa di acquisto da parte del gruppo Monti della testata *Il Piccolo* di Trieste —

quali urgenti iniziative intenda adottare al fine di accertare l'effettivo assetto proprietario del gruppo editoriale Monti, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 25 gennaio 1982, numero 982, sullo scioglimento della loggia P 2, che appunto attribuisce al ministro dell'interno l'adozione delle misure conseguenti allo scioglimento stesso, inclusa la confisca dei beni. (3-01675)

**CERQUETTI, BARACETTI, ZANINI, ANGELINI VITO, CAPECCHI PALLINI, GATTI, GUERRINI, MARTELOTTI, MINUCCI, PALMIERI E SPATARO.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso:

che il giudice istruttore del Tribunale militare di Padova il 22 gennaio 1985, su conforme richiesta del procuratore militare, ha dichiarato di non doversi pro-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

cedere « per non avere commesso il fatto », a carico di un gruppo di sottufficiali dell'Aeronautica militare in ordine al reato di istigazione a commettere il reato di manifestazione sediziosa, posto in essere nella occasione del convegno sulla legge dei nuovi principi della disciplina militare e sullo stato delle rappresentanze democratiche militari, tenutosi in Mestre il 5 dicembre 1981 con il patrocinio del comune di Venezia e alla presenza di deputati della Commissione difesa della Camera;

che i vertici militari avevano impostato il rapporto informativo, che ha dato luogo al procedimento penale nei confronti di 30 persone tra civili e militari, sulla base di segnalazioni e appunti di confidenti (come risulta dall'atto istruttorio del Tribunale militare citato) da considerarsi quindi indizi e non prove concrete che hanno permesso però la sospensione dal servizio di 11 militari, risultati alla fine innocenti -:

se, di fronte alla sentenza istruttoria richiamata, che esclude, tra l'altro, ogni possibile provvedimento disciplinare, l'amministrazione militare ha disposto già con immediatezza la riammissione in servizio ed il reintegro della carriera e degli stipendi maturati negli anni di sospensione dei sottufficiali ingiustamente colpiti;

se non ritiene che anche da questa ennesima vicenda - che vede l'Amministrazione della difesa ancora una volta sconfessata dalla magistratura militare - non esca imperiosa l'esigenza di un richiamo a tutti i vertici militari a valutare con maggiore sensibilità ed attenzione i diritti civili e politici dei cittadini-militari, sanciti dalla Corte costituzionale e dalla legge sui nuovi principi della disciplina militare, sulla cui base soltanto è

possibile preservare la coesione morale del personale militare e l'efficienza delle Forze armate della Repubblica. (3-01676)

DEL DONNO. — *Ai Ministri della sanità e dell'industria.* — Per sapere - premesso che nei primi nove mesi dello scorso anno almeno nove aziende farmaceutiche sono state acquisite dal capitale estero, e che tra di esse vi sono nomi famosi come la Zambelletti, la Pierrel, la ISF, la Scharper, la Italchemi, la Selvi ed altre -:

se sono a conoscenza del continuo logorante passaggio di aziende farmaceutiche italiane al capitale straniero;

quali provvedimenti si intendono prendere per arginare questa fuga verso il capitale estero;

se vige almeno il principio di reciprocità, non per alzare barriere protezionistiche, quanto piuttosto per indurre altri paesi ad adottare quelle liberalizzazioni da noi già adottate. (3-01677)

DEL DONNO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere:

quale è l'ammontare delle spese degli enti locali per iniziative culturali;

quale il giudizio del Governo sullo sperpero degli enti locali per iniziative costose effettuate sotto il pretesto di iniziative turistiche e culturali;

quale rilevanza va data al *Corriere della Sera* che, in data 24 febbraio 1985, ha collocato molte spese degli enti locali in una logica di irrazionalità e poca responsabilità. (3-01678)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1985

**INTERPELLANZA**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri del bilancio e programmazione economica, del tesoro e dell'industria, commercio e artigianato per conoscere - premesso che, in un'intervista pubblicata su *Il Sole-24 Ore* del 27 febbraio 1985, il sottosegretario al tesoro onorevole Fracanzani ha tra l'altro dichiarato: « Dalla riunione del CIPE relativa alla ripartizione del F.I.O. per il 1984 sono emersi due elementi allarmanti. Ci siamo trovati di fronte ad una lista di progetti da finanziare per circa 2.800 miliardi tratti dal lotto di progetti per oltre 6.000 miliardi preparato dai tecnici. Come si era arrivati a questa selezione? Non era chiaro... La scelta finale è soprattutto il risultato di una selezione politica fatta dal Ministero. Ho fatto mettere a verbale che giudico questa procedura un precedente preoccupante per il futuro:... di fatto si configura come una espropriazione tanto nei confronti dell'organo tecnico, quanto nei confronti del CIPE nella sua collegialità... Quanto ai criteri di selezione dei progetti per il F.I.O. 1985, nella bozza di delibera era scomparso ogni riferimento al manuale del Nucleo... Dopo due ore di discussione ho ottenuto che fosse reinserito un riferimento al manuale... » -:

1) i criteri con i quali si è proceduto alla selezione dei progetti finanziati sul

Fondo investimenti e occupazione per il 1984, nell'ambito dei progetti che avevano superato il vaglio istruttorio del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici;

2) se rispondono al vero le dettagliate notizie di stampa, secondo cui sarebbero stati anche finanziati progetti per i quali l'istruttoria tecnica del Nucleo si era conclusa negativamente; ove ciò risponda al vero, se tale procedura non debba considerarsi illegittima; in ogni caso quali criteri abbiano suggerito di preferire progetti valutati negativamente sotto il profilo tecnico, rispetto a progetti giudicati finanziabili dall'organo tecnico competente per legge;

3) quali siano i criteri stabiliti dal CIPE per la selezione dei progetti da finanziare sulle disponibilità del F.I.O. per il 1985;

4) se il Governo non ritenga di dover sottoporre tali criteri all'esame del Parlamento, anche in considerazione del fatto che la progressiva vanificazione dei procedimenti di valutazione tecnica dei progetti da finanziare sul Fondo investimenti e occupazione rischia di configurare violazioni non soltanto delle leggi che hanno istituito il Fondo e disciplinato il suo impiego, ma anche dei principi dettati dall'articolo 81 della Costituzione.

(2-00618) « BASSANINI, VISCO, RODOTÀ ».